

Annuario

del contribuente

2012

**Aggiornato
al 30 aprile 2012**



Annuario

del contribuente

2012

**Aggiornato
al 30 aprile 2012**



L'Annuario del contribuente è stato stampato in 150.000 copie e distribuito gratuitamente, fino ad esaurimento, tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

I testi dell'Annuario del contribuente e di tutte le altre pubblicazioni dell'Agenzia delle Entrate possono essere riprodotti liberamente, con qualunque mezzo, a condizione che siano citate la fonte e la data di aggiornamento.

Le informazioni contenute in questa edizione dell'Annuario sono aggiornate al 30 aprile 2012.

PRESENTAZIONE

In un Paese in cui cresce la consapevolezza che chi non paga le imposte danneggia gli altri, l'Agenzia delle Entrate attua la propria missione istituzionale, che è quella di favorire l'adeguamento spontaneo agli obblighi tributari, recuperando l'evasione ed erogando servizi e assistenza.

L'Annuario dell'Agenzia delle Entrate, in un sistema complesso come quello italiano, si pone l'obiettivo di un Fisco più a "portata di mano", rendendo più facile la vita dei contribuenti che assolvono regolarmente i propri doveri.

La pubblicazione che ogni anno illustra, in modo semplice e con esempi concreti, adempimenti e agevolazioni, torna con le informazioni più utili, complete e aggiornate sui temi di maggior interesse per i cittadini.

I contribuenti potranno contare su questo pratico vademecum, che è oramai un "classico" tra le pubblicazioni dell'Agenzia delle Entrate, per orientarsi con facilità tra le regole e le opportunità offerte dal Fisco, dalle deduzioni e detrazioni in dichiarazione dei redditi alle agevolazioni più comuni. Tra gli argomenti di interesse generale, spazio anche alle modalità per ottenere un rimborso, accedere ai benefici "prima casa" o scegliere il nuovo regime della cedolare secca quando si affitta un appartamento.

La nuova uscita si presenta all'appuntamento con i contribuenti fresca di novità. Diversi e importanti, infatti, gli aggiornamenti che tengono conto delle misure contenute nel recente decreto sulle "semplificazioni tributarie" e delle modifiche introdotte nel corso del 2011, in particolar modo dal decreto "Salva Italia".

Nel volume 2012 trovano posto, ad esempio, la nuova Imposta municipale sugli immobili (Imu), l'ingresso a regime del bonus 36% per le ristrutturazioni, la proroga della detrazione del 55% sulle spese di riqualificazione energetica degli immobili.

L'Annuario illustra poi le novità relative alla rateazione delle comunicazioni di irregolarità: innanzitutto, il contribuente non decade dal beneficio del pagamento dilazionato se salta una rata, dopo la prima, ma rimedia entro il termine della successiva; inoltre, è stato abolito l'obbligo di prestare garanzia nel caso in cui l'importo complessivo delle rate successive alla prima superi la somma di 50.000 euro. Facilitazioni, poi, anche per chi ha debiti con Equitalia: è possibile ottenere un piano a rate crescenti al posto di quelle costanti fin dalla prima richiesta di dilazione, mentre il beneficio della rateazione si perde solo nel caso in cui non si versino due rate consecutive.

Il testo si sofferma, infine, sull'abbassamento della soglia per l'uso del contante (scesa da 2.500 a 1.000 euro) e sugli strumenti messi a disposizione dell'Agenzia per il recupero dell'evasione.

Nuovi contenuti ma stessa grafica, per mettere in evidenza la linea di continuità che attraversa le varie edizioni. Le informazioni sono aggiornate al 30 aprile 2012. Le ulteriori eventuali novità troveranno spazio nella versione online, disponibile, come sempre, insieme alle altre guide fiscali dell'Agenzia delle Entrate, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

30 aprile 2012

INDICE

>> PARTE I > INFORMAZIONI GENERALI	9
1. LE PRINCIPALI SCADENZE FISCALI DEL 2012	11
2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE: CONTATTI E SERVIZI INFORMATIVI	23
Come contattare l'Agenzia	23
Altri servizi informativi	25
3. I SERVIZI TELEMATICI	26
Entratel	26
Il servizio "Fisconline"	27
Il codice Pin	27
Il cassetto fiscale	29
Civis	30
4. IL GARANTE: UN ORGANO A TUTELA DEI CONTRIBUENTI	31
L'attività del garante	31
Come e quando rivolgersi al garante	31
>> PARTE II > IL FISCO SULLA CASA	33
1. LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI	35
Classificazione e rendite catastali degli immobili	35
L'Irpef dovuta sugli immobili	37
La tassazione degli immobili all'estero	38
L'imposta municipale propria	40
2. LE IMPOSTE SULLE COMPRAVENDITE	43
L'acquisto di fabbricati ad uso abitativo	43
L'acquisto della prima casa	45
Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	47
Quando si vende un immobile	48
3. LE LOCAZIONI	50
Il regime ordinario di tassazione	50
Il sistema della "cedolare secca"	51
Registrazione dei contratti e pagamento dell'imposta di registro	54
4. LA SUCCESSIONE E LA DONAZIONE DI IMMOBILI	60
Le imposte sugli immobili ereditati	60
La dichiarazione di successione	61
Le donazioni di immobili	62



5. AGEVOLAZIONI SU RISTRUTTURAZIONI E CONSEGUIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO	64
La detrazione del 36% per l'acquisto e la ristrutturazione	64
La detrazione del 55% per interventi di risparmio di energia	65
>> PARTE III > IRPEF E DICHIARAZIONE DEI REDDITI	69
1. L'IRPEF E LE ADDIZIONALI	71
Aliquote, scaglioni di reddito, imposta netta	71
L'Irpef sugli arretrati di lavoro dipendente e sul Tfr	73
Le addizionali regionale e comunale all'Irpef	74
2. LE DETRAZIONI IRPEF	76
Le detrazioni per i familiari a carico	76
Le detrazioni per tipologia di reddito	80
3. LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO	85
Contributi	85
Erogazioni liberali	86
Altri oneri deducibili	88
Come si documentano le spese	88
4. LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF	89
Le detrazioni d'imposta del 19%	89
Le detrazioni per i contratti di affitto	97
Altre detrazioni	99
5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ	100
Le agevolazioni per l'acquisto dei veicoli	100
La detrazione per gli addetti all'assistenza	103
L'aliquota Iva agevolata per ausili tecnici e informatici	104
Agevolazioni per i non vedenti	104
Agevolazioni per i servizi di interpretariato	105
Eliminazione delle barriere architettoniche	105
6. IL MODELLO 730	106
I redditi che si possono dichiarare con il modello 730	106
Perché scegliere il modello 730	107
I termini e le modalità di presentazione del modello 730	108
I documenti da presentare	109
La scheda per la scelta dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef	109
Come correggere il 730	110
7. IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE	111
Chi deve utilizzare il modello Unico	111
Come si presenta	111
I termini di presentazione	113
Quando si versano le imposte calcolate con Unico	114
La compensazione delle imposte e dei contributi	115
La scelta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef	116
Come correggere il modello Unico	116

>> PARTE IV > RENDITE FINANZIARIE E TASSAZIONE DEI BENI DI LUSO 121

1. RENDITE E ATTIVITÀ FINANZIARIE 123

Le rendite finanziarie	123
La tassazione delle attività finanziarie all'estero	124
L'imposta di bollo su conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari	124

2. LA TASSAZIONE DEI BENI "DI LUSO" 126

L'addizionale erariale della tassa automobilistica	126
La tassa per le imbarcazioni	126
L'imposta erariale sugli aeromobili privati	128
Imposta passeggeri aerotaxi	130

>> PARTE V > MISURE CONTRO L'EVASIONE 131

1. LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA (SPESOMETRO) 133

Cosa comunicare	133
Quando e come trasmettere i dati	134

2. GLI INTERVENTI IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE 135

La pubblicazione degli studi di settore	135
Le sanzioni	136
La nuova ipotesi di accertamento induttivo	136

3. ALTRE DISPOSIZIONI 137

Limiti all'uso del denaro contante	137
La comunicazione all'anagrafe tributaria degli operatori finanziari	137
La partecipazione dei Comuni	138
Società di comodo e società in perdita	138
Chiusura d'ufficio della partita Iva	138
Verifica partita Iva	138

4. IL NUOVO REDDITOMETRO 139

In cosa consiste	139
Il software "Redditest"	140

>> PARTE VI > IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE 141

1. COME OTTENERE I RIMBORSI 143

Rimborsi risultanti dal modello Unico	143
Rimborsi eseguiti su richiesta	143

2. LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI 145

Accredito su conto corrente	145
Come si chiede l'accredito sul conto	145
Le altre modalità	145
Informazioni sui rimborsi	146

3. I CASI PARTICOLARI: COSA OCCORRE FARE SE... 147

...il vaglia risulta estinto	147
...è scaduto il termine per riscuotere la somma in contanti alle poste	147

...il destinatario è deceduto, minore, interdetto, fallito, rappresentato e il rimborso deve essere riscosso da altra persona	147
Altri casi	148

>> PARTE VII > COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTI ESECUTIVI, SANZIONI E CARTELLE **151**

1. LE COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA E GLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI **153**

Il controllo delle dichiarazioni	153
Le comunicazioni derivanti dai controlli	154
Rateizzazione delle somme indicate nelle comunicazioni	158
Gli avvisi di accertamento esecutivi	159

2. LE SANZIONI **161**

Le sanzioni tributarie	161
La sanzione accessoria per i professionisti	165
Le sanzioni penali	166

3. CARTELLE DI PAGAMENTO E MEZZI DI RISCOSSIONE COATTIVA **170**

La riscossione mediante cartella	170
Il pagamento a rate delle cartelle	173
Annullamento, ricorso e sospensione di una cartella	174
La riscossione coattiva dei tributi	175

>> PARTE VIII > CONTENZIOSO E STRUMENTI PER EVITARLO **179**

1. COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE: IL RAVVEDIMENTO **181**

Il ravvedimento per imposte dirette e Iva	181
Modalità di pagamento	184
Presentazione della dichiarazione integrativa	184

2. COME EVITARE O RISOLVERE LE LITI FISCALI **186**

L'acquiescenza	187
Adesione ai processi verbale di constatazione	188
Adesione all'invito al contraddittorio	189
Accertamento con adesione	190
Il reclamo e la proposta di mediazione	192
La conciliazione giudiziale	195
Chiusura delle liti fiscali pendenti	197
L'autotutela	198

3. IL RICORSO TRIBUTARIO **200**

L'avvio del processo tributario	201
Assistenza tecnica	203
Sospensione dell'atto impugnato	203
Esito del ricorso e applicazione della sentenza	203
Il ricorso in appello	205
Il ricorso in Cassazione	205

PARTE I > INFORMAZIONI GENERALI

GENNAIO					
			1	2	3
4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15
16			17	18	19
SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali RAVVEDIMENTO ICI Regularizzazione, con sanzione ridotta al 3% più interessi, del versamento del saldo Ici 2011 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 dicembre 2011					
20	21	22	23	24	25
26		27	28	29	30
RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA Regularizzazione, con sanzione ridotta al 3% più interessi, del versamento dell'acconto Iva non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2011					
					31
CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° gennaio 2012, per i quali non si è scelto il regime della "cedolare secca" CANONE RAI Versamento del canone annuale (o trimestrale o semestrale) da parte dei titolari di abbonamento alla radio o alla televisione SOGGETTI PASSIVI IVA (SPESOMETRO) Termine per inviare la comunicazione telematica delle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione, effettuate nel 2010, di importo pari o superiore a 25.000 euro (al netto dell'Iva)					
note					



FEBBRAIO					
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16 SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali DATORI DI LAVORO Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr relativa all'anno 2011		17
18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28 MODELLO CUD/2012 I sostituti d'imposta (datori di lavoro ed enti previdenziali) devono consegnare la certificazione dei redditi corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2011	
29 CONTRIBUENTI IVA Comunicazione annuale, mediante invio telematico, dei dati Iva per l'anno 2011					
note					

MARZO					
		1	2		3
			CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 ^o febbraio 2012, per i quali non si è scelto il regime della "cedolare secca"		
4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15
		16	17	18	19
		SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione Iva relativa al 2011			
20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	29	30
31	note				



APRILE

1	2				
CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 ^o marzo 2012, per i quali non si è scelto il regime della "cedolare secca" LITI FISCALI PENDENTI Termine per effettuare il pagamento delle somme dovute per la chiusura delle liti fiscali pendenti al 31 dicembre 2011. Entro lo stesso termine occorre trasmettere la domanda di definizione CHIUSURA PARTITA IVA INATTIVA Versamento della sanzione ridotta di 129 euro (pari a 1/4 della sanzione minima di 516 euro) per i titolari di partita Iva che hanno omissso la presentazione della dichiarazione di cessazione dell'attività					
4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21
SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali					
22	23	24	25	26	27
28	29	30			
SOGGETTI PASSIVI IVA (SPESOMETRO) Termine per inviare la comunicazione telematica delle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione, effettuate nel 2011, di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva (3.600 euro al lordo dell'imposta applicata, per le operazioni Iva effettuate dal 1 ^o luglio 2011 per le quali non vi è l'obbligo di emettere la fattura)					
note					

MAGGIO					
		1	2		3
		CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1º aprile 2012, per i quali non si è scelto il regime della "cedolare secca"			
4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15
16			17	18	
SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali					
MODELLO 730/2012 Presentazione al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) della dichiarazione Modello 730 e della busta contenente il Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef					
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31					
CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1º maggio 2012, per i quali non si è scelto il regime della "cedolare secca"					
note					



GIUGNO					
	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17
					18
MODELLO UNICO 2012 Termine per effettuare il versamento (per intero o della prima rata) del saldo 2011 e/o del primo acconto per il 2012 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi IMU - ACCONTO Pagamento dell'acconto Imu relativo all'anno 2012 SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO Versamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero da parte delle persone fisiche residenti in Italia aventi la proprietà o altro diritto reale sugli stessi ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO Versamento dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia CEDOLARE SECCA Versamento (per intero o della prima rata) del saldo 2011 – e della prima rata di acconto per il 2012 – dell'imposta sostitutiva dovuta sui contratti di locazione per i quali si è scelto il regime della cedolare secca					
19	20		21	22	23
	MODELLO 730/2012 Presentazione a un Caf o a un professionista abilitato della dichiarazione Modello 730 e della busta contenente il Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef				
24	25	26	27	28	29
30	note				

LUGLIO					
1	2				3
MODELLO UNICO 2012 (cartaceo) Presentazione a un ufficio postale della dichiarazione dei redditi dell'anno 2011 da parte delle persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica MODELLO 730/2012 Termine per il datore di lavoro e per l'ente pensionistico che presta assistenza per trasmettere al contribuente copia del Modello 730 e del prospetto di liquidazione Modello 730-3 CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° giugno 2012, per i quali non si è scelto il regime della "cedolare secca"					
4	5	6	7	8	9
10	11	12		13	14
MODELLO 730/2012 Termine per il Caf o il professionista abilitato per trasmettere al contribuente copia del Modello 730 e del prospetto di liquidazione Modello 730-3					
15	16	17	18		
SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali MODELLO UNICO 2012 Pagamento (per intero o della prima rata), con maggiorazione dello 0,40%, del saldo 2011 e/o del primo acconto per il 2012 delle somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi CEDOLARE SECCA Versamento (per intero o della prima rata), con maggiorazione dello 0,40%, del saldo 2011 – e della prima rata di acconto per il 2012 – dell'imposta sostitutiva dovuta sui contratti di locazione per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca" RAVVEDIMENTO IMU Regolarizzazione, con sanzione ridotta al 3% più interessi, del versamento dell'acconto Imu 2012 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 18 giugno 2012					
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31					
MODELLO 770/2012 SEMPLIFICATO Presentazione da parte dei sostituti d'imposta, mediante trasmissione telematica, del mod. 770 Semplificato MODELLO 770/2012 ORDINARIO Presentazione da parte dei sostituti d'imposta, mediante trasmissione telematica, del mod. 770 Ordinario CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/7/2012, per i quali non si è scelto il regime della "cedolare secca"					
note					



AGOSTO					
	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17
18	19	20			
SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali RAVVEDIMENTO Regolarizzazione, con sanzione ridotta al 3% più interessi, dei versamenti di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi – Unico 2012 – non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 18 luglio 2012 con la maggiorazione dello 0,40%					
21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	
CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1º agosto 2012, per i quali non si è scelto il regime della “cedolare secca”					
note					

SETTEMBRE					
		1	2	3	4
5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16
IMU - ACCONTO Versamento della seconda rata (1/3) per chi ha scelto di pagare in tre rate l'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali		17	18	19	20
		21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
note					



OTTOBRE

1

MODELLO UNICO 2012 Termine per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti che la inviano direttamente o tramite un intermediario abilitato o un ufficio dell'Agenzia delle Entrate

MODELLO IRAP 2012 Termine per la presentazione della dichiarazione Irap, in via telematica, da parte dei contribuenti che la inviano direttamente o tramite un intermediario abilitato o un ufficio dell'Agenzia delle Entrate

MODELLO IVA 2012 Termine per la presentazione della dichiarazione Iva autonoma, in via telematica, da parte dei contribuenti che la inviano direttamente o tramite un intermediario abilitato

RAVVEDIMENTO Regularizzazione, con sanzione ridotta al 3,75% più interessi, dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi – Unico 2011 – non effettuati o effettuati in misura insufficiente

CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° settembre 2012, per i quali non si è scelto il regime della "cedolare secca"

MODELLO 730/2012 Richiesta al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) di non effettuare l'acconto Irpef 2012 o di effettuarlo in misura inferiore

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA
Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

MODELLO 730/2012 INTEGRATIVO Presentazione a un Caf o a un professionista abilitato della dichiarazione integrativa del Mod. 730 già presentato (quando l'integrazione comporta un maggior rimborso o un minor debito)

30

31

note

CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° ottobre 2012, per i quali non si è scelto il regime della "cedolare secca"

NOVEMBRE					
		1	2	3	4
5	6	7	8	9	9
10		11	12	13	14
MODELLO 730/2012 INTEGRATIVO Termine per il Caf o il professionista abilitato per trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nei Modelli 730 integrativi da loro elaborati					
15	16	17	18	19	20
SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali					
21	22	23	24	25	26
27	28	29	30		
			MODELLO UNICO 2012 Termine per effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2012 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi CEDOLARE SECCA Versamento della seconda o unica rata dell'acconto per il 2012 dell'imposta sostitutiva dovuta sui contratti di locazione per i quali si è scelto il regime della cedolare secca		
note					



DICEMBRE					
	1	2	3		
			CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 ^o novembre 2012, per i quali non si è scelto il regime della "cedolare secca"		
4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15
16	17		18	19	
SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali IMU - SALDO Pagamento del saldo dell'Imposta municipale propria (Imu) relativo all'anno 2012 DATORI DI LAVORO Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr relativa all'anno 2012					
20	21	22	23	24	25
26	27		28	29	30
CONTRIBUENTI IVA Versamento con modalità telematiche dell'acconto Iva relativo all'anno 2012					
					31
RAVVEDIMENTO UNICO 2012 Termine per la regolarizzazione dell'omessa presentazione del modello Unico 2012 con sanzione ridotta a 25 euro					
RAVVEDIMENTO ACCONTI Regolarizzazione, con sanzione ridotta al 3% più interessi, del versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte derivanti da Unico 2012, non effettuato o effettuato in misura insufficiente entro il 30 novembre 2012					
RAVVEDIMENTO CEDOLARE SECCA Regolarizzazione, con sanzione ridotta al 3% più interessi, del versamento della seconda o unica rata di acconto, non effettuato o effettuato in misura insufficiente, dell'imposta sostitutiva dovuta sui contratti di locazione per i quali si è scelto il regime della cedolare secca					
CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/12/2012, per i quali non si è scelto il regime della "cedolare secca"					

2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE: CONTATTI E SERVIZI INFORMATIVI

>> COME CONTATTARE L'AGENZIA

Per mettersi in contatto con il servizio di assistenza, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini vari canali di comunicazione: telefono, internet, uffici.



con il telefono

848.800.444

Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (Tut).

Seguendo le indicazioni fornite dal sistema, è possibile accedere a vari servizi:

• CALL CENTER CON OPERATORE

Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13, fornisce:

- informazioni fiscali generali (normativa, scadenze, adempimenti, eccetera)
- informazioni e assistenza sulle comunicazioni di irregolarità (nei casi più semplici, è prevista la possibilità, se risultano errate, di annullarle direttamente)
- assistenza dedicata agli intermediari abilitati, per i soli “Avvisi telematici” sulle comunicazioni relative alle dichiarazioni dei redditi
- informazioni sui rimborsi.

Per i quesiti più complessi, che richiedono particolari approfondimenti, gli operatori potranno fornire la relativa soluzione con una successiva richiamata.

• CALL BACK (Prenotazione di richiamata telefonica)

È possibile prenotare una richiamata nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. Il servizio consente, infatti, l'opportunità di essere contattati telefonicamente da un operatore. Quando il traffico telefonico è intenso, per evitare che il contribuente rimanga in attesa per un lungo periodo, prima di poter parlare con l'operatore, la prenotazione di richiamata è proposta automaticamente.

Il servizio di call back si può prenotare anche tramite il sito internet dell'Agenzia.

• INFORMAZIONI RELATIVE AI RIMBORSI

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13. Fornisce ai contribuenti in attesa di un rimborso informazioni sullo stato della pratica.

• SERVIZIO AUTOMATICO (attivo 24 ore)

Attraverso il servizio automatico è possibile, per esempio:

- verificare la partita Iva di un operatore comunitario (la verifica si ottiene digitando partita Iva e prefisso telefonico internazionale del Paese di residenza dell'operatore)
- richiedere il codice personale Pin, indispensabile per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia. Il codice Pin può essere richiesto anche tramite il sito internet dell'Agenzia
- acquisire informazioni sull'ufficio territoriale di appartenenza
- convertire in cifre il codice fiscale.

• PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI

Il servizio consente, a coloro che hanno necessità di recarsi in ufficio, di prenotare un appuntamento con un funzionario dell'Agenzia, evitando inutili attese agli sportelli. La prenotazione può essere effettuata 24 ore su 24, anche tramite il sito internet dell'Agenzia, e permette di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi, il giorno e l'ora desiderati, il servizio per il quale si chiede assistenza.

06.96.66.89.07

per chiamare con il cellulare (costo a carico del chiamante secondo il piano tariffario del proprio gestore)

0039.06.96.66.89.33

per telefonare dall'estero (costo a carico del chiamante)

320.43.08.444 (SMS)

per ricevere via Sms informazioni in forma sintetica su scadenze fiscali, codici tributo, data di pubblicazione dei provvedimenti dell'Agenzia. I messaggi possono essere inviati in qualunque momento della giornata. Il costo, a carico di chi invia il messaggio, dipende dal proprio piano tariffario. Per tutelare la privacy dei contribuenti, non viene data risposta agli Sms riguardanti la propria situazione fiscale.



con una e-mail

WEB MAIL

(www.agenziaentrate.gov.it - sezione "Contatta l'Agenzia")

Il servizio consente di chiedere informazioni in materia fiscale tramite l'invio di una e-mail.

Per usufruirne, è sufficiente compilare una scheda (nome e cognome, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, tipologia, breve descrizione della richiesta).

ATTENZIONE

Per la corretta applicazione delle norme tributarie o l'individuazione dell'esatto trattamento fiscale di un caso specifico, è necessario, come previsto dalla normativa, presentare un'istanza di interpello.



con la posta elettronica certificata (PEC)

La "Posta elettronica certificata" è un tipo speciale di e-mail che consente di inviare e ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. Con la Pec è possibile stabilire un canale di "Comunicazioni elettroniche certificate tra la Pubblica Amministrazione e cittadini" con notevoli vantaggi sia in termini di tempo sia di costi.

Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul suo sito internet – sezione "Contatta l'Agenzia".



in ufficio

RICERCA UFFICI DELL'AGENZIA

(www.agenziaentrate.gov.it - sezione "Contatta l'Agenzia")

È disponibile un motore di ricerca ("Trova l'ufficio") per individuare l'ufficio in base alla propria residenza.

PRENOTAZIONE DI APPUNTAMENTI

È possibile avere un appuntamento in ufficio con un funzionario dell'Agenzia, evitando inutili attese presso gli sportelli. La prenotazione può essere effettuata tramite Internet, per telefono (848800444) o attraverso il cassetto fiscale (in quest'ultimo caso, occorre essere in possesso del codice Pin, va contattato esclusivamente l'ufficio di competenza e i chiarimenti devono riguardare i dati contenuti nel cassetto stesso).

ASSISTENZA DEDICATA AI CONTRIBUENTI CON DISABILITÀ

Nel periodo di presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate attiva un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità che non hanno la possibilità di recarsi negli uffici. Le associazioni e gli enti che vogliono svolgere un ruolo di collegamento fra i contribuenti e l'Agenzia, possono accreditarsi presso i coordinatori di ciascuna direzione regionale (l'elenco è disponibile sul sito dell'Agenzia - www.agenziaentrate.gov.it - Sezione "Contatta l'Agenzia").

>> ALTRI SERVIZI INFORMATIVI

sito internet

www.agenziaentrate.gov.it



Nel sito istituzionale dell'Agenzia sono disponibili tutti i modelli di dichiarazione, versamento e comunicazione, la normativa, le circolari e le risoluzioni, i software per compilare e presentare i mo-

delli, i servizi online, le schede sui principali adempimenti, tutte le scadenze fiscali, l'organigramma dell'Agenzia.

Sono disponibili anche molti servizi di assistenza, tra i quali: la richiesta del duplicato della Tessera sanitaria e del tesserino del Codice fiscale, il calcolo del bollo auto, la "webmail", "Trova l'ufficio", "Civis" (per l'assistenza su comunicazioni di irregolarità e cartelle), la prenotazione di un appuntamento presso gli uffici o di una richiamata telefonica del Call center, scegliendo giorno e ora. Sempre tramite il sito (sezione "L'Agenzia comunica") è possibile iscriversi alla newsletter dell'Agenzia "Entrate news", per ricevere le informazioni sulle principali novità fiscali (provvedimenti, scadenze, approfondimenti sui maggiori adempimenti tributari, ecc.).

www.fiscooggi.it



Rivista telematica che si articola in varie aree tematiche ("Attualità", "Normativa e prassi", "Giurisprudenza", "Dati e statistiche", "Analisi e commenti", "Bilancio e contabilità", "Dalle regioni" e "Dal mondo") e numerose rubriche e strumenti di utilità.

3. I SERVIZI TELEMATICI

I canali per fruire dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate sono attualmente i seguenti:

- **ENTRATEL**, utilizzabile dalle medie e grandi imprese, dagli intermediari (consulenti, professionisti, Caf, Poste Italiane, eccetera) e dalle Amministrazioni dello Stato
- **FISCONLINE**, utilizzabile dalle piccole imprese e da tutti gli altri contribuenti
- **PUNTO FISCO**, utilizzabile da Comuni, Province, Regioni, Consorzi di bonifica, Comunità montane e altri enti territoriali, Università, Enti per il diritto allo studio universitario, Asl (Aziende Sanitarie locali), Aziende ospedaliere, Ater e altri enti pubblici.

I servizi Entratel e Fisconline sono accessibili via internet all'indirizzo <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

>> ENTRATEL

Il canale "Entratel" è riservato:

- ai contribuenti, alle società ed enti che devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770 semplificato) per più di 20 soggetti
- agli intermediari (professionisti del settore tributario, Caf e associazioni di categoria) per la presentazione telematica delle dichiarazioni
- alle Amministrazioni dello Stato
- alle società che trasmettono per conto delle società del gruppo cui fanno parte
- agli intermediari e ai soggetti delegati per la registrazione telematica dei contratti di locazione e di affitto di immobili.

Per registrarsi a Entratel si accede alla sezione "Non sei ancora registrato" del sito web dedicato ai Servizi Telematici, <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>; successivamente si seleziona il link "Richiesta di pre-iscrizione ad Entratel e modelli di domanda per l'abilitazione".

A questo punto occorre:

1. effettuare la pre-iscrizione, utilizzando l'apposita funzione in base alla tipologia di soggetto richiedente (persona fisica oppure soggetto diverso da persona fisica, ovvero società, enti, pubbliche amministrazioni, Caf, studi professionali, eccetera)
2. stampare l'attestazione conseguente alla pre-iscrizione mediante la funzione "Stampa allegato per ufficio"
3. compilare e firmare il modello cartaceo di richiesta di abilitazione, distinto in base alla tipologia utente
4. presentare o spedire, per posta o tramite fax, il modello a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia operante nella regione in cui ricade il domicilio fiscale dell'interessato, insieme all'attestazione di cui al punto 2 e agli altri eventuali allegati necessari
5. collegarsi al servizio telematico, dopo aver ricevuto dall'ufficio l'apposita attestazione necessaria, ed effettuare il "Primo Accesso". È necessario inserire i dati richiesti, compreso il numero di busta contenuto nell'attestazione rilasciata dall'ufficio territoriale. Con questa funzione si prelevano le credenziali di connessione al sito web, quelle di accesso all'area riservata del sito e il codice Pin per la generazione dell'ambiente di sicurezza.

Le persone non fisiche (enti, società, pubbliche amministrazioni, studi professionali, eccetera) effettuano l'invio telematico delle dichiarazioni e degli altri documenti in formato elettronico tramite persone fi-

siche appositamente designate, definite “Gestori incaricati” e “Operatori incaricati”, a seconda del ruolo che sono chiamate a svolgere, espressamente incaricate a operare in nome e per conto della società o dell’ente.

Il rappresentante legale o negoziale della Persona Non Fisica (PNF) ha il compito di individuare il “Gestore incaricato”, il quale, a sua volta, ha il compito di gestire l’elenco degli “Operatori incaricati” che sono autorizzati ad utilizzare i servizi telematici in nome e per conto della società o dell’ente.

ATTENZIONE

Per operare in nome e per conto della Persona Non Fisica, il “Gestore incaricato” e gli “Operatori incaricati” devono essere in possesso di una personale abilitazione ai canali Entratel o Fisconline (a seconda dei requisiti posseduti).

Per informazioni di dettaglio sulle modalità di individuazione del “Gestore incaricato” e degli “Operatori incaricati”, si rinvia alla consultazione del sito dedicato ai servizi telematici dell’Agenzia e al sito <http://assistenza.finanze.it>.

>> IL SERVIZIO “FISCONLINE”

Fisconline è il servizio dedicato:

- ai contribuenti persone fisiche (compresi i cittadini italiani residenti all’estero) che non hanno i requisiti per essere abilitati al canale Entratel
- alle società e agli enti che presentano la dichiarazione dei sostituti d’imposta (mod. 770 Semplificato) per un numero massimo di 20 soggetti.

Grazie a questo servizio, i contribuenti consultano i propri dati anagrafici e reddituali ed effettuano online e autonomamente i principali adempimenti fiscali (ad esempio, la presentazione delle dichiarazioni, il pagamento delle imposte e la registrazione dei contratti di locazione).

Per accedere ai servizi tramite il canale Fisconline, è necessario essere in possesso del codice Pin.

>> IL CODICE PIN

Il Pin è un codice identificativo personale, formato da dieci cifre, che consente di usufruire dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate erogati mediante il canale Fisconline.

Con il codice Pin il contribuente può:

- inviare la propria dichiarazione dei redditi
- pagare imposte tasse e contributi con il modello F24
- registrare il contratto di affitto
- scegliere la cedolare secca
- accedere al proprio cassetto fiscale
- comunicare le proprie coordinate bancarie per l’accredito dei rimborsi
- ricevere assistenza sulle comunicazioni di irregolarità grazie al servizio Civis
- annullare documenti inviati per errore
- ottenere le ricevute telematiche della documentazione inviata
- consultare i dati catastali degli immobili di proprietà.

Con la circolare n. 54/E del 21 dicembre 2011 l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli indirizzi operativi per il rilascio del codice Pin.

La richiesta di attribuzione del Pin può essere effettuata in tre modi:

1. ONLINE, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate: il richiedente, tramite la sezione "Non sei ancora registrato" accede al sito web dei servizi telematici <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> e deve cliccare sul link "Richiedi il codice PIN online". Dopo aver selezionato la tipologia di soggetto (persone fisiche o società), il sistema propone una scheda nella quale dovrà essere indicato il codice fiscale e alcuni dati personali noti all'utente quali

- il tipo di modello di dichiarazione dei redditi presentato (modello 730, Unico Persone Fisiche, nessuno)
- il soggetto a cui è stato presentato (Caf o altri intermediari, sostituto d'imposta, Poste o Agenzia delle Entrate)
- dati indicati nella dichiarazione dei redditi.

Il sistema, eseguiti i necessari controlli di congruenza, fornisce subito le prime 4 cifre delle dieci che compongono il codice Pin. Successivamente, entro 15 giorni, il richiedente riceve al domicilio conosciuto dall'Agenzia delle Entrate una lettera contenente le restanti 6 cifre del codice Pin e la password di primo accesso.

Il contribuente deve rivolgersi a un qualsiasi ufficio territoriale, nei casi in cui:

- il sistema non abbia accettato la domanda di abilitazione in quanto i dati indicati dal richiedente non corrispondono a quelli presenti nel sistema informativo
- non sia riuscito a stampare il numero di domanda di abilitazione e la prima parte del codice Pin
- non abbia ricevuto entro 15 giorni dalla richiesta la comunicazione contenente la seconda parte del codice Pin e la password per il primo accesso.

Nel caso in cui l'autorizzazione è richiesta da soggetti diversi dalle persone fisiche, l'istanza va inoltrata via web dal rappresentante legale, il quale deve essere già registrato ai servizi telematici.

2. PER TELEFONO, tramite il servizio di risposta automatica che risponde al numero **848.800.444** seguendo le istruzioni fornite dal sistema, al costo della tariffa urbana. I dati identificativi richiesti e le modalità di consegna delle ultime 6 cifre del codice Pin e la password per il primo accesso sono le medesime descritte in precedenza mentre le prime 4 cifre del codice Pin sono fornite subito per telefono, eseguiti i necessari controlli.

3. PRESSO QUALSIASI UFFICIO TERRITORIALE, presentando un documento di identità e compilando una domanda di abilitazione il richiedente ottiene subito le prime 4 cifre del codice Pin. Successivamente, entro 15 giorni, il richiedente riceve al domicilio conosciuto dall'Agenzia delle Entrate una lettera contenente le restanti 6 cifre del codice Pin e la password di accesso.

In tutti e tre i casi, entro pochi giorni dalla richiesta, il contribuente riceve al proprio domicilio, tramite il servizio postale, le restanti sei cifre e una password. In caso di mancato recapito (ma anche di altri dissugli, come ad esempio nell'ipotesi in cui la domanda di abilitazione non sia stata accolta dal sistema, perché i dati anagrafici non corrispondono a quelli presenti nell'Anagrafe Tributaria, o in caso di problemi nella stampa della prima parte del codice Pin), l'interessato è tenuto a recarsi personalmente presso l'ufficio dell'Agenzia territorialmente competente; un funzionario, dopo aver identificato il richiedente, effettua le operazioni necessarie per l'attribuzione di un nuovo codice Pin.

I cittadini in possesso della Carta Nazionale dei Servizi, già attivata dall'ente emittitore, e del relativo lettore, possono registrarsi a Fisconline con una procedura semplificata: non è necessario compilare alcuna richiesta in quanto il sistema, effettuati i necessari controlli sulla CNS inserita nell'apposito lettore, fornisce il codice Pin completo e la password di accesso.

Analogamente a quanto prima illustrato, con riferimento al canale Entratel, anche le persone giuridiche abilitate al canale Fisconline effettuano l'invio delle dichiarazioni e degli altri documenti in formato elettronico tramite persone fisiche incaricate ad operare in nome e per conto della società o dell'ente.

IL CODICE PIN PER I NON RESIDENTI

I contribuenti italiani, persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato, possono ottenere il codice Pin collegandosi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. Dopo aver cliccato sulla voce “Non sei ancora registrato”, selezionano il link “Richiedi il codice PIN online” e scelgono l’opzione per i residenti all’estero.

Copia della richiesta deve essere successivamente inoltrata, anche tramite fax, al Consolato competente, con la fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Il Consolato, garantendo la riservatezza, recapita agli interessati un’apposita comunicazione, predisposta dall’Agenzia delle Entrate, che contiene la prima parte del codice Pin e la password per il primo accesso ai servizi telematici. Il contribuente accede nuovamente al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> per ottenere le rimanenti sei cifre e ricostruire, quindi, l’intero codice.

I cittadini italiani temporaneamente non residenti e non iscritti all’anagrafe consolare, per consentire la verifica della propria identità, devono recarsi di persona al Consolato, dove esibiranno un valido documento di riconoscimento. L’autorità consolare, effettuati gli opportuni controlli, provvederà ad attribuire la prima parte del codice Pin e la relativa password. A questo punto, il contribuente non residente può ottenere direttamente le restanti sei cifre, accedendo al canale Fisconline.

Le persone fisiche non residenti, che non siano cittadini italiani, possono chiedere online il codice Pin solo se hanno un domicilio fiscale in Italia, presso il quale può essere recapitata la seconda parte.

>> IL CASSETTO FISCALE

Per accedere al Cassetto fiscale occorre selezionare la voce omonima dal menù “Consultazioni” dell’area riservata del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> e inserire:

- per gli utenti Fisconline, il codice Pin rilasciato dall’Agenzia delle Entrate
- per gli utenti Entratel, il codice personale desumibile dalla terza sezione della busta virtuale ricevuta in occasione dell’abilitazione al servizio considerando le prime 8 cifre in posizione dispari.

I contribuenti, attraverso il Cassetto fiscale, possono interrogare l’Anagrafe tributaria ottenendo informazioni su:

- dichiarazioni presentate
- rimborsi relativi alle imposte dirette e all’Iva
- versamenti eseguiti tramite modelli F24 e F23
- codice fiscale, dati anagrafici e di residenza
- denominazione, partita Iva, domicilio fiscale
- dati patrimoniali (atti registrati).

Se l’utente dovesse riscontrare delle incongruenze nelle informazioni visualizzate, può prenotare un appuntamento presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e avere i necessari chiarimenti. I dati personali presenti negli archivi dell’Agenzia delle Entrate sono gestiti in ottemperanza alla normativa sulla privacy e la possibilità di prenderne visione è riservata soltanto al diretto interessato.

Il Cassetto fiscale può essere utilizzato anche dagli intermediari per consultare i dati relativi ai propri clienti previa sottoscrizione di un’apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate. Inoltre, per ogni contribuente di cui si vogliono interrogare i dati fiscali, deve pervenire all’Agenzia delle Entrate apposita delega in favore dell’intermediario, debitamente sottoscritta dal contribuente delegante e accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento valido del contribuente medesimo.

La delega può essere consegnata o inviata (per posta, fax, e-mail) all'ufficio territoriale dell'Agenzia che ha rilasciato all'intermediario l'abilitazione ad Entratel.

Un intermediario, per accedere al cassetto fiscale dei propri clienti, deve indicare il codice fiscale del cliente e l'apposito codice Pin che si ricava dalla terza sezione della busta ricevuta in occasione dell'abilitazione al servizio. L'algoritmo da utilizzare per ricavare il codice Pin non è predeterminato univocamente ma viene comunicato all'intermediario in esito all'operazione di adesione al regolamento di accesso al Cassetto Fiscale.

I professionisti delegati si impegnano a osservare le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla normativa vigente.

Le modalità di adesione alla convenzione sono descritte nell'area riservata del sito web del canale Entratel.

>> CIVIS

“Civis” è la piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate nata, in via sperimentale, nel 2009. Previ- sta inizialmente solo per gli intermediari abilitati al canale Entratel, è stata estesa anche agli utenti di Fisconline, compresi i cittadini italiani residenti all'estero.

Grazie a questo servizio, gli intermediari e i contribuenti possono chiedere assistenza per le comunica- zioni di irregolarità ricevute (emesse a seguito del controllo formale delle dichiarazioni dei redditi - art. 36 bis del Dpr n. 600/73 e art. 54 bis del Dpr n. 633/72) e per le cartelle di pagamento emesse a se- guito delle comunicazioni medesime (attualmente possono chiedere assistenza per le cartelle i contri- buenti che hanno il domicilio fiscale in Emilia Romagna, in Piemonte e nel Lazio solo per la provincia di Latina).

Una volta inoltrata la domanda di assistenza, l'utente può in qualsiasi momento interrogare il servizio per conoscere lo stato della propria richiesta.

COME FUNZIONA

Per usufruire del servizio sono sufficienti alcuni semplici passaggi: occorre collegarsi ai canali telemati- ci Entratel o Fisconline, accedere alla sezione dedicata a “Civis” e inserire le informazioni richieste sul- la comunicazione di irregolarità o la cartella di pagamento per la quale si chiede assistenza.

In particolare, il servizio funziona nel modo seguente:

- richiesta di erogazione del servizio: il contribuente/professionista compila un modulo su Fisconline/Entratel
- ricezione della richiesta: il sistema assegna un protocollo identificativo e lo comunica all'utente
- lavorazione e chiusura della richiesta: conclusa la lavorazione, l'esito è reso disponibile all'utente al- l'interno del servizio Civis. Solo per le richieste di assistenza sulle comunicazioni di irregolarità relati- ve agli anni di imposta fino al 2008, l'utente riceve l'esito della lavorazione tramite e-mail.

4. IL GARANTE: UN ORGANO A TUTELA DEI CONTRIBUENTI

Il Garante del contribuente è un organo istituito per tutelare i cittadini nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. E' presente in tutte le direzioni regionali (e in quelle provinciali di Trento e Bolzano) dell'Agenzia delle Entrate.

La legge 183/2011 ha parzialmente modificato le norme che disciplinano la nomina e il funzionamento dell'ufficio del Garante.

In particolare, dal 1° gennaio 2012 il Garante non è più un organo collegiale (composto da tre membri) ma monocratico. Dalla stessa data decadono, quindi, tutti gli organi collegiali operanti.

Inoltre, è stato disposto che non possono più ricoprire l'incarico i dirigenti dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza a riposo da almeno due anni.

Pertanto, dal 1° gennaio 2012, può essere nominato Garante del contribuente un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio
- avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegati, pensionati, indicati dai rispettivi ordini professionali.

Il Garante deve essere scelto e nominato dal presidente della Commissione tributaria regionale, o sua sezione distaccata, nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Gli incarichi hanno durata quadriennale e possono essere rinnovati, tenendo presenti professionalità, produttività e attività già svolta.

>> L'ATTIVITÀ DEL GARANTE

Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dai contribuenti:

- presenta richieste di documenti e chiarimenti agli uffici competenti, che devono rispondere entro 30 giorni
- rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi e li richiama al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d'imposta
- accede agli uffici stessi per controllare la loro agibilità al pubblico nonché la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza
- attiva le procedure di autotutela, volte a determinare l'annullamento d'ufficio, totale o parziale, di atti di accertamento o di riscossione che risultano illegittimi o infondati
- segnala norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti
- presenta una relazione semestrale al ministro dell'Economia e delle Finanze.

>> COME E QUANDO RIVOLGERSI AL GARANTE

Al Garante si può rivolgere per iscritto (in carta libera) qualsiasi contribuente, segnalando eventuali disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli, e qualsiasi altro comportamento suscettibile di pregiudicare il rapporto di fiducia tra i cittadini e l'Amministrazione finanziaria.

4. IL GARANTE: UN ORGANO A TUTELA DEI CONTRIBUENTI

Al termine dell'attività svolta, il Garante ne comunica l'esito alla direzione regionale o al comando di zona della Guardia di finanza competente, nonché agli organi di controllo, informando anche l'autore della segnalazione.

Annualmente, il Garante presenta al Governo e al Parlamento una relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti.

Di seguito, i recapiti dei Garanti, presenti in ogni regione e nelle province di Trento e Bolzano.

ABRUZZO Telefono: 0863/432788 E-mail: dr.abruzzo.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di L'Aquila - Ufficio territoriale di Avezzano - Via Don Minzoni, 9 - 67051 Avezzano AQ)	LAZIO Telefono: 06/48930340 Fax: 06/48930340 E-mail: dr.lazio.garante@finanze.it Indirizzo: Galleria Regina Margherita, 7 00184 Roma	SARDEGNA Telefono: 070/4090301 Fax: 070/4090585 E-mail: dr.sardegna.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate - Via O. Bacaredda, 27 09127 Cagliari
BOLZANO Telefono: 0471/443221 Fax: 0471/272642 E-mail: dp.bolzano.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bolzano - Piazza del Tribunale, 2 - 39100 Bolzano	LIGURIA Telefono: 010/5548629-630 Fax: 010/5548680 E-mail: dr.liguria.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate - Via Fiume, 2 - 16121 Genova	SICILIA Telefono: 091/588317 Fax: 091/58831745 E-mail: dr.sicilia.garante@finanze.it Indirizzo: P.zza Marina - Salita Intendenza, 1 - 90133 Palermo
BASILICATA Telefono: 0971/337297 Fax: 0971/410176 E-mail: dr.basilicata.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate - Via dei Mille 4° piano sc. B - 85100 Potenza	LOMBARDIA Telefono: 02/65504300-304-305 Fax: 02/65504899 E-mail: dr.lombardia.garante@finanze.it Indirizzo: presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Milano 1 - Via della Moscova, 2 - 20121 Milano	TOSCANA Telefono: 055/4978213 Fax: 055/4978295 E-mail: dr.toscana.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate - Via della Fortezza, 8 - 50129 Firenze
CALABRIA Telefono: 0961/542700 Fax: 0961/715425 E-mail: dr.calabria.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate - Via Lombardi - 88100 Catanzaro	MARCHE Telefono: 071/2080362 Fax: 071/55786 E-mail: dr.marche.garante@finanze.it Indirizzo: Corso Mazzini, 55 - 60121 Ancona	TRENTO Telefono: 0461/410683-2 Fax: 06/50763290 E-mail: dp.trento.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione Provinciale di Trento - Via Brennero 133 - 38121 Trento
CAMPANIA Telefono: 081/4281699 Fax: 081/4281698 E-mail: dr.campania.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate - Via Diaz, 11 - 80134 Napoli	MOLISE Telefono: 0874/435405 Fax: 0874/411125 E-mail: dr.molise.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate - Via Scatolone, 4 - 86100 Campobasso	UMBRIA Telefono: 075/5145991 Fax: 075/5145994 E-mail: dr.umbria.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate - Via Canali, 12 - 06122 Perugia
EMILIA ROMAGNA Telefono: 051/6103617-618 Fax: 051/6103616 E-mail: dr.emiliaromagna.garante@finanze.it Indirizzo: presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Bologna 2 - Via Larga, 35 - 40138 Bologna	PIEMONTE Telefono: 011/3032945 Fax: 011/3163809 E-mail: dr.piemonte.garante@finanze.it Indirizzo: Via Sidoli, 35 - 10135 Torino	VALLE D'AOSTA Telefono: 0165/306852 Fax: 0165/34454 E-mail: dr.valledaosta.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate - P.zza Manzetti, 2 - 11100 Aosta
FRIULI VENEZIA GIULIA Telefono: 040/4198412 Fax: 040/4198495 E-mail: dr.friulivg.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate - Via Giulia, 75 - 34126 Trieste	PUGLIA Telefono: 080/5210689 Fax: 080/ 50763142 E-mail: dr.puglia.garante@finanze.it Indirizzo: P.zza Massari, 50 - 70123 Bari	VENETO Telefono: 041/2718209-308-309 Fax: 041/2718293 E-mail: dr.veneto.garante@finanze.it Indirizzo: S. Marco, Campo S. Angelo 3538 - 30124 Venezia



PARTE II > IL FISCO SULLA CASA

1. LA TASSAZIONE SUGLI IMMOBILI

Gli immobili – terreni e fabbricati – sono soggetti a imposte che colpiscono il loro reddito (Irpef e addizionali all'Irpef), il loro possesso in quanto beni patrimoniali (Ici fino al 2011, Imu dal 1° gennaio 2012) e il loro trasferimento, realizzato mediante atto tra vivi – come la donazione o la compravendita – o attraverso la successione ereditaria.

Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l'imposta di registro (in alternativa, l'Iva) e le imposte ipotecaria e catastale. Nei trasferimenti per donazione (o successione) sono dovute l'imposta di successione e di donazione, che varia a seconda del rapporto di parentela o di coniugio tra il disponente e i beneficiari, e le imposte ipotecaria e catastale.

Per gli atti soggetti a Iva, non si applica l'imposta proporzionale di registro (principio di alternatività). Sono comunque dovute, generalmente in misura fissa, le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Per quanto riguarda l'Irpef, i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tale imposta. Poiché le aliquote Irpef sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili può essere tassato, quindi, in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo nel quale è confluito.

Per l'Imu, la nuova imposta municipale dovuta dal 2012 (vedi più avanti), il patrimonio immobiliare viene invece tassato di per sé, in modo proporzionale, senza riferimento alla capacità contributiva di chi lo possiede, salvo casi particolari.

>> CLASSIFICAZIONE E RENDITE CATASTALI DEGLI IMMOBILI

Gli immobili sono individuati attraverso gli identificativi catastali attribuiti dagli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio.

A ciascuna unità immobiliare urbana dei gruppi "A", "B" e "C" è attribuita una categoria e la classe, in relazione alle sue caratteristiche e alla sua destinazione d'uso. Conseguentemente, viene determinata la rendita catastale.

Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi/categorie catastali.

I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

COD.	TIPOLOGIA
A/1	abitazioni di tipo signorile
A/2	abitazioni di tipo civile
A/3	abitazioni di tipo economico
A/4	abitazioni di tipo popolare
A/5	abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6	abitazioni di tipo rurale
A/7	abitazioni in villini
A/8	abitazioni in ville
A/9	castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico
A/10	uffici e studi privati
A/11	abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
B/1	collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme
B/2	case di cura e ospedali (senza fini di lucro)
B/3	prigioni e riformatori
B/4	uffici pubblici
B/5	scuole, laboratori scientifici
B/6	biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9

B/7	cappelle e oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti
B/8	magazzini sotterranei per depositi di derrate

C/1	negozi e botteghe
C/2	magazzini e locali di deposito
C/3	laboratori per arti e mestieri
C/4	fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fini di lucro)
C/5	stabilimenti balneari e di acque curative (senza fini di lucro)
C/6	stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse (senza fini di lucro)
C/7	tettoie chiuse o aperte

II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

D/1	Opifici
D/2	Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
D/3	Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
D/4	Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
D/5	Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
D/6	Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
D/7	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/8	Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
D/9	Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio
D/10	Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

COD.	TIPOLOGIA
E/1	Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei
E/2	Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio
E/3	Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
E/4	Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche
E/5	Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze
E/6	Fari, semafori, torri per rendere d'uso pubblico l'orologio comunale
E/7	Fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti
E/8	Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia
E/9	Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

COME SI DETERMINA LA RENDITA CATASTALE

Per gli immobili appartenenti alle categorie dei gruppi A, B e C la rendita catastale si ottiene moltiplicando la consistenza dell'unità immobiliare (espressa, rispettivamente, in vani, mc e mq) per la tariffa d'estimo, specifica per comune e zona censuaria, corrispondente alla categoria e alla classe assegnata all'immobile stesso. Le tariffe d'estimo sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Esempio

per determinare la rendita catastale di un appartamento di categoria catastale A/2, di classe 5, situato in un comune medio con zona censuaria unica, occorre prima individuare sulla Gazzetta Ufficiale la relativa tariffa d'estimo. Questa, moltiplicata per il numero di vani, ci fornirà la rendita catastale dell'immobile. Supponendo che la tariffa sia di 300 euro e che i vani dell'immobile siano 4, la rendita sarà pari a 1.200 euro (300 x 4).

Per tener conto dell'andamento del costo della vita, le rendite catastali possono essere "rivalutate", cioè aumentate di una determinata percentuale. Dal 1997 le rendite catastali sono state aumentate del 5%. La rendita catastale rivalutata dell'immobile considerato nell'esempio è quindi pari a 1.260 euro (1.200 + 5%).

Alle unità immobiliari urbane dei gruppi "D" ed "E", la rendita è invece attribuita mediante una stima diretta.

ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI

I proprietari devono denunciare le nuove costruzioni all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio entro trenta giorni da quando sono divenute abitabili o idonee per l'uso a cui sono destinate.

Con la procedura informatica Docfa (Documenti catasto fabbricati), il contribuente stesso, con l'ausilio di un professionista abilitato, propone la rendita catastale.

L'ufficio, qualora rettifichi la rendita catastale già attribuita o proposta dal contribuente, ha l'obbligo di notificare all'interessato la nuova rendita avverso la quale, entro sessanta giorni, può essere presentato ricorso presso la competente Commissione tributaria.

Variazioni e volture

Chi ha l'obbligo di registrare un atto che trasferisce diritti reali sugli immobili o di presentare una dichiarazione di successione (di solito, notaio o erede) è tenuto, entro trenta giorni dalla registrazione, a presentare la domanda di voltura all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio.

La domanda consente la registrazione negli atti del catasto e il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale. Questo obbligo può essere assolto dai notai chiedendo la "voltura automatica da nota di trascrizione", mediante la quale l'aggiornamento degli atti del catasto viene effettuato direttamente con l'ausilio dei dati presentati per la trascrizione in conservatoria.

Nel caso di variazioni di carattere oggettivo, e cioè che abbiano riguardato, in modo permanente, la tipologia, la consistenza o la destinazione d'uso dell'immobile, gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda all'ufficio dell'Agenzia del Territorio.

Le variazioni e le volture possono essere presentate su supporto magnetico, consentendo così l'immediato aggiornamento degli atti.

>> L'IRPEF DOVUTA SUGLI IMMOBILI

L'IRPEF SUI FABBRICATI

L'irpef è dovuta da tutti coloro che possiedono fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. Dal 1° gennaio 2012 l'irpef non è dovuta sui fabbricati assoggettati all'Imposta municipale propria (Imu), ad eccezione degli immobili concessi in locazione.

I redditi dei fabbricati soggetti a Irpef devono essere dichiarati nel quadro RB del modello Unico (o quadro B del modello 730).

Oltre alla rendita catastale, i contribuenti devono aver cura di indicare il periodo e la percentuale di possesso, nonché il tipo di utilizzo dell'immobile.

Se il fabbricato è concesso in affitto e non si è scelto il sistema della "cedolare secca", nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato sempre il canone ridotto del 15% (25% per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano), o del 40,5% per i canoni convenzionali (se il fabbricato è sito in un comune ad alta densità abitativa), anche nei casi in cui il fabbricato sarà poi tassato in base alla rendita.

ATTENZIONE

Gli immobili esenti dall'Imu sono sempre assoggettati, se dovute, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali.

Casi particolari di determinazione del reddito**1. Abitazione principale**

Ai contribuenti che hanno la dimora abituale nella casa di proprietà - o posseduta a titolo di usufrutto o altro diritto reale - spetta una deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'immobile e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e al periodo dell'anno durante il quale l'immobile (e le relative pertinenze) è stato adibito ad abitazione principale. Sia la casa che le pertinenze risultano così esenti da Irpef.

La deduzione spetta anche quando l'unità immobiliare costituisce la dimora abituale dei familiari del contribuente stesso.

Ovviamente, non si possono avere più abitazioni principali. Per esempio, nell'ipotesi più ricorrente in cui un genitore cede l'uso della propria abitazione principale al figlio, andando ad abitare in un'altra casa di proprietà, è quest'ultimo immobile che diventa abitazione principale, mentre quella ceduta in uso al figlio perde questa qualifica.

Invece, se il genitore va ad abitare in una casa che non gli appartiene (ad esempio, condotta in locazione), l'immobile di proprietà, occupato dal figlio, non perde la qualifica di abitazione principale.

La deduzione spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'unità immobiliare non risulti locata.

2. Immobili tenuti a disposizione

Per i fabbricati ad uso abitazione posseduti in aggiunta a quello utilizzato come abitazione principale, il reddito si determina applicando alla rendita catastale l'aumento di 1/3, a meno che non siano stati concessi in uso gratuito a un familiare che vi trasferisca la residenza.

3. Immobili di nuova costruzione

Questi fabbricati divengono "produttivi" di reddito, e devono quindi essere dichiarati, a partire dalla data in cui possono essere utilizzati per l'uso cui sono destinati (e, comunque, a decorrere dal momento in cui vengono utilizzati, se anteriore).

4. Immobili di interesse storico e/o artistico

Il reddito relativo agli immobili ad uso abitativo e non, riconosciuti di interesse storico e/o artistico (legge 1^o giugno 1939, n. 1089), deve essere determinato applicando la più bassa fra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui è situato l'immobile, a prescindere dall'eventuale locazione del bene. Attualmente, l'interesse storico e/o artistico degli immobili è riconosciuto in base al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ATTENZIONE

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, la legge 44/2012 ha abrogato questo sistema agevolato di determinazione del reddito degli immobili di interesse storico o artistico.

Se concessi in affitto, per tali immobili è stata però elevata (dal 15 al 35%) la deduzione forfetaria del reddito imponibile (ai fini Irpef e Ires) derivante dalla locazione, quando determinato in base al valore del canone e non della rendita catastale.

Delle nuove regole occorre tener conto in sede di determinazione dell'acconto Irpef dovuto per il 2012.

>> LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL'ESTERO

A partire dall'anno d'imposta 2011, è stata istituita l'Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, posseduti dalle **persone fisiche residenti in Italia** e destinati a qualsiasi uso.

Sono tenuti al pagamento dell'imposta i proprietari degli immobili o i titolari di altro diritto reale sugli stessi. L'imposta è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali

si è protratto il possesso (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).

L'ammontare dell'imposta è pari allo **0,76%** del valore degli immobili. Se non superiore a **200 euro**, l'imposta non è dovuta.

Per evitare doppia imposizione sullo stesso immobile, dall'imposta dovuta è possibile dedurre un credito pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla somma dovuta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile e non già detratte dall'Irpef netta calcolata con la dichiarazione dei redditi.

IL VALORE DELL'IMMOBILE

Il valore dell'immobile da prendere in considerazione per il calcolo dell'imposta è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti. In mancanza di tale valore, si deve far riferimento a quello di mercato, rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Se l'immobile si trova in un Paese dell'Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che garantisce un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale.

LE AGEVOLAZIONI PER CHI LAVORA ALL'ESTERO

Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, si applica l'aliquota ridotta dello **0,4%**. Possono usufruire dell'agevolazione le persone che:

- prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale
- lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia e con la residenza fiscale in Italia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati.

L'aliquota ridotta si applica solo per il periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero.

Inoltre, dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo di **200 euro**, rapportato al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato a tale uso.

Se l'unità immobiliare è utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la stessa destinazione si verifica.

Infine, per gli anni 2012 e 2013, oltre all'importo di 200 euro, è prevista un'ulteriore detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni. È necessario, però, che il figlio dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo di questa ulteriore detrazione non può essere superiore a 400 euro.

Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi al nuovo tributo, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

>> L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Con il decreto legge n. 201/2011 è stata anticipata al 2012 l'introduzione dell'Imposta municipale propria, in origine prevista a partire dal 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

L'adozione dell'imposta dal 2012 viene considerata sperimentale fino al 2014, per poi passare a regime dal 2015.

L'Imposta municipale propria è dovuta su tutti gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze.

ATTENZIONE

Ai fini dell'applicazione dell'imposta è considerata abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente ed hanno la residenza anagrafica. Le pertinenze, invece, sono solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di una per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto insieme alla casa di abitazione.

COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile, determinato – per quelli iscritti in catasto – moltiplicando la rendita in vigore all'inizio dell'anno, rivalutata del 5%, per uno dei seguenti coefficienti:

- **160** per i fabbricati inseriti nel gruppo catastale A (ad esclusione di quelli A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7
- **140** per i fabbricati censiti nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5
- **80** per i fabbricati inseriti nelle categorie catastali A/10 e D/5
- **60** per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/5). Il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013
- **55** per i fabbricati inseriti nella categoria catastale C1.

ATTENZIONE

La base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per i terreni agricoli, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per i seguenti coefficienti:

- **110** per i terreni agricoli, e quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
- **135** in tutti gli altri casi.

LE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

L'**aliquota ordinaria** dell'Imposta municipale propria è dello 0,76%, ma i Comuni, con apposita delibera del Consiglio comunale, possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali, così come possono ridurre fino allo 0,4% l'aliquota per gli immobili locati.

L'aliquota che si applica per la casa di **abitazione principale** e per le relative pertinenze è fissata allo 0,4%, percentuale che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali. Per i fabbricati rurali l'aliquota è dello 0,4% se adibiti ad abitazione principale e dello 0,2% se strumentali, percentuale che i Comuni possono ridurre fino allo 0,1%.

Sempre per i fabbricati rurali, peraltro, viene introdotto l'obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano, entro il 30 novembre 2012, quelli iscritti al catasto terreni.

LE DETRAZIONI DALL'IMPOSTA

I possessori della casa di abitazione principale e delle relative pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) possono detrarre dall'imposta dovuta per questi immobili, fino a concorrenza dell'ammontare dovuto, l'importo annuo di 200 euro, da rapportare al periodo dell'anno per il quale è stata destinata ad abitazione principale: se l'utilizzo come abitazione principale è da attribuirsi a più soggetti passivi, a prescindere dalla quota di possesso la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per cui si verifica tale destinazione.

Esempio

L'immobile è di proprietà in parti uguali di tre fratelli ma solo due di essi lo utilizzano come abitazione principale. In tal caso la detrazione spetta per il 50% a ciascuno dei due che vi abitano.

Con apposita delibera, e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, i Comuni possono ulteriormente elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Per gli immobili non locati, posseduti da persone anziane o disabili residenti in istituti di ricovero (e precedentemente adibiti ad abitazione principale degli stessi), i Comuni possono prevedere l'assimilazione alla casa di abitazione principale, applicando l'aliquota ridotta e riconoscendo la detrazione annua di 200 euro. La medesima agevolazione può essere riconosciuta dai Comuni per l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, sempre a condizione che la stessa non sia locata.

Qualora i componenti di un nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le pertinenze, in relazione al medesimo nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

Per gli immobili che a seguito di separazione o divorzio sono stati assegnati ad uno dei coniugi, lo stesso risulta obbligato al pagamento complessivo dell'imposta, a prescindere dal fatto che sia proprietario o meno dell'immobile (diritto di abitazione): il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta può avvalersi dell'aliquota ridotta e della detrazione per l'abitazione principale.

Per i titolari di immobili degli IACP assegnati con patti di futura vendita e degli alloggi assegnati dalle cooperative a proprietà indivisa, sempre e comunque adibiti ad abitazione principale, l'assimilazione spetta ai soli fini della detrazione ma non dell'aliquota ridotta.

Per gli anni 2012 e 2013, alla detrazione di base pari a 200 euro se ne può aggiungere una ulteriore di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nella stessa unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'ammontare complessivo di questa ulteriore detrazione non può essere superiore a 400 euro.

COME E QUANDO SI PAGA

Per l'anno 2012 sono state stabilite le seguenti modalità di versamento.

L'imposta dovuta per l'**abitazione principale** e per le relative **pertinenze** può essere versata, a scelta del contribuente:

- a)** in **tre rate**, di cui la prima e la seconda in misura pari ciascuna a un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base (0,4%) e avvalendosi della detrazione di base e della eventuale maggiorazione per i figli conviventi. La prima rata va versata entro il **18 giugno** (la scadenza del 16 cade di sabato), la seconda, entro il **17 settembre** (il 16 è domenica). La terza rata si versa entro il **16 dicembre**, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno
- b)** in **due rate**, di cui la prima entro il **18 giugno**, in misura pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e le detrazioni previste, la seconda, entro il **16 dicembre**, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con congruaggio sulla prima rata.

Per tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale è previsto, esclusivamente, il versamento in due rate: la prima, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base, deve essere versata entro il 18 giugno; la seconda rata è versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno.

Per gli acconti di giugno e settembre il versamento può essere eseguito solo mediante il modello F24, da presentarsi presso gli sportelli bancari e postali, oltre che on line: i contribuenti titolari di partita Iva dovranno effettuare i pagamenti soltanto on line. Per il saldo di dicembre sarà possibile anche utilizzare gli appositi bollettini con cui effettuare il versamento presso le agenzie postali.

ATTENZIONE

Tutti coloro che debbono pagare l'Imu per gli immobili diversi dalla casa di abitazione principale e relative pertinenze, sono tenuti a indicare separatamente nel modello F24 la quota di spettanza del Comune e quella che va allo Stato. Al momento di versare l'acconto, fissato all'aliquota di base dello 0,76%, i contribuenti debbono attribuire lo 0,38% al Comune (con il codice tributo 3918) e il restante 0,38% allo Stato (con il codice 3919).

I CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24

- **3912** abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- **3913** fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
- **3914** terreni (destinatario il Comune)
- **3915** terreni (destinatario lo Stato)
- **3916** aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- **3917** aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
- **3918** altri fabbricati (destinatario il Comune)
- **3919** altri fabbricati (destinatario lo Stato)
- **3923** interessi da accertamento (destinatario il Comune)
- **3924** sanzioni da accertamento (destinatario il Comune)

2. LE IMPOSTE SULLE COMPRAVENDITE

>> L'ACQUISTO DI FABBRICATI AD USO ABITATIVO

Per l'acquisto di un fabbricato si applicano, in via generale, l'Iva e/o l'imposta di registro (a seconda del venditore) e le imposte ipotecaria e catastale.

CESSIONI IMMOBILIARI: LE IMPOSTE DOVUTE DALL'ACQUIRENTE

SE IL VENDITORE È	IMPOSTE	
Privato	IVA	No
	Registro	7%
	Ipotecaria	2%
	Catastale	1%
Impresa "non costruttrice" e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione	IVA	Esente
	Registro	7%
	Ipotecaria	2%
	Catastale	1%
Impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende dopo 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori	IVA	10%*
	Registro	168 euro
	Ipotecaria	168 euro
	Catastale	168 euro

* **21%** se il fabbricato è di lusso.

Quando si acquista la "prima casa" si applicano, invece, aliquote agevolate (si rimanda al paragrafo successivo).

Per le compravendite di immobili, anche se assoggettate a Iva, le parti devono inserire nel rogito una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" in cui segnalare:

- le modalità di pagamento (assegno, bonifico, eccetera) del corrispettivo
- se per l'operazione si è fatto ricorso ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale e i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita Iva, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di Commercio
- le spese sostenute per detta attività di mediazione, con le analitiche modalità di pagamento.

L'omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comporta (oltre all'applicazione della sanzione penale) l'assoggettamento, ai fini dell'imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti.

In sostanza, l'ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell'immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro.

In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio è obbligato a effettuare apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE

Per evitare le compravendite di unità immobiliari urbane non in regola con le norme catastali (immobili non denunciati al catasto o che hanno subito variazioni mai comunicate), dal 1° luglio 2010 è obbligatorio indicare nell'atto notarile, a pena di nullità, non soltanto i dati catastali ma anche il riferimento alle planimetrie depositate in catasto.

Inoltre, l'atto deve contenere la dichiarazione con cui gli intestatari affermano che la situazione reale dell'immobile è conforme a quanto risulta dai dati catastali e dalle planimetrie.

Prima di stipulare l'atto, il notaio è tenuto a individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

COME SI CALCOLANO LE IMPOSTE

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale

Le imposte (registro, ipotecaria e catastale) sono versate dal notaio al momento della registrazione dell'atto.

Per le vendite di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze), effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali può essere costituita dal valore catastale dell'immobile, anziché dal corrispettivo pagato.

È possibile versare le imposte sulla base del valore catastale a condizione che nell'atto sia indicato l'effettivo importo pattuito per la cessione.

L'occultamento, anche parziale, del corrispettivo o la dichiarazione nell'atto di compravendita di un importo inferiore a quello pattuito determina la perdita del beneficio con le seguenti conseguenze:

- le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno calcolate sul corrispettivo effettivamente pattuito
 - sarà dovuta una sanzione che va dal 50 al 100% della differenza tra l'imposta dovuta e quella già versata.
- L'acquirente, per poter fruire dell'applicazione delle imposte (di registro, ipotecaria, catastale) sul valore catastale dell'immobile, deve farne esplicita richiesta al notaio. Questo sistema di tassazione prevede, inoltre, una riduzione del 30% dell'onorario del notaio, che viene calcolato sul valore dell'immobile indicato nell'atto.

Alle cessioni degli immobili a uso diverso da quello abitativo (terreni, negozi, uffici, eccetera) e loro pertinenze, non può essere applicata questa modalità di tassazione.

Come si determina il valore catastale

Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti coefficienti:

- **110** per la prima casa
- **120** per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1)
- **140** per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
- **60** per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
- **40,8** per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

ATTENZIONE

Nei trasferimenti di immobili non censiti, per determinare il valore catastale, le parti possono utilizzare la rendita presunta (ovvero la rendita proposta). In questo caso, è necessario manifestare espressamente nell'atto l'intenzione di avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 12 del D.L. n. 70/1988, convertito dalla legge n. 154/1988. La rendita catastale attribuita sarà notificata al contribuente dall'Agenzia del Territorio. Se il valore determinato sulla base della rendita attribuita è superiore a quello dichiarato nell'atto, il contribuente dovrà pagare la maggiore imposta e i relativi interessi, calcolati a partire dalla registrazione dell'atto.

La base imponibile per l'Iva

Quando la vendita della casa è soggetta a Iva, la base imponibile non è costituita dal valore catastale, ma dal prezzo pattuito e dichiarato nell'atto dalle parti.

ATTENZIONE

Negli atti di compravendita di immobili soggetti a Iva, nell'ipotesi in cui il prezzo indicato in fattura sia diverso da quello effettivo, è prevista la responsabilità solidale dell'acquirente con il venditore per il pagamento dell'imposta evasa e delle relative sanzioni.

In pratica, se l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione e, quindi, nella relativa fattura, è diverso da quello effettivo, l'acquirente - anche se è un privato cittadino - può essere chiamato a rispondere in solido con il venditore per il pagamento dell'Iva dovuta.

La responsabilità solidale è prevista anche per gli acquirenti di immobili che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni.

L'acquirente privato può regolarizzare la violazione commessa versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, deve presentare all'ufficio territorialmente competente copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione.

>> L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Per l'acquisto della "prima casa" e delle sue pertinenze sono previste aliquote agevolate.

ACQUISTO DI "PRIMA CASA": LE IMPOSTE DOVUTE DALL'ACQUIRENTE

VENDITORE	IVA	REGISTRO	IPOTECARIA	CATASTALE
Privato	NO	3%	168 euro	168 euro
impresa "non costruttrice" e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione	ESENTE	3%	168 euro	168 euro
impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende dopo 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori				
impresa "costruttrice" (o di ristrutturazione) che vende entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori o successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata	4%	168 euro	168 euro	168 euro

Le agevolazioni per la prima casa competono allo stesso modo per l'acquisto delle sue pertinenze, anche se effettuato con atto separato, ma solo per una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:

- C/2 (cantina o soffitta)
- C/6 (garage o box auto)
- C/7 (tettoia chiusa o aperta).

REQUISITI PER I BENEFICI

I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono:

- l'abitazione non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale del 2 agosto 1969 (G.U. n. 218 del 27/8/69)
- l'immobile deve essere ubicato nel comune in cui l'acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro diciotto mesi dalla stipula o nel comune in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per lavoro, in cui ha sede il datore di lavoro; per i cittadini residenti all'estero (iscritti all'Aire, anagrafe degli italiani residenti all'estero), deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano.

Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, non è richiesta la condizione della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.

Inoltre, nell'atto di acquisto il compratore deve dichiarare:

- di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato
- di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa
- di impegnarsi a stabilire la residenza entro diciotto mesi nel comune dove è situato l'immobile oggetto dell'acquisto, qualora già non vi risieda.

Se, per errore, nell'atto di compravendita dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime forme giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.

ALCUNI CASI PARTICOLARI

Coniuge in regime di comunione legale

Nel caso in cui due coniugi, in regime di comunione legale, acquistino un appartamento da adibire ad abitazione principale ma solo uno dei due possieda i requisiti soggettivi per fruire dell'agevolazione "prima casa" (in quanto, ad esempio, l'altro ha già fruito dell'agevolazione in relazione a un immobile acquistato prima del matrimonio ovvero in regime di separazione dei beni), il beneficio si applica nella misura del 50%, cioè limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti.

Titolari di nuda proprietà su altra abitazione

L'agevolazione "prima casa" compete anche all'acquirente o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.

Acquisto di abitazione contigua

Le agevolazioni "prima casa" spettano anche quando si acquistano una o più stanze contigue alla prima casa già posseduta, oppure due appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa, purché l'immobile conservi, anche dopo la riunione degli immobili, le caratteristiche di abitazione non di lusso.

Acquisto di abitazione in corso di costruzione

Anche quando si acquista un immobile non ultimato si può beneficiare dell'agevolazione fiscale, sempre in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge e ammesso che l'immobile assuma le caratteristiche di abitazione non di lusso.

Cittadino italiano non più residente

Anche chi è emigrato all'estero può acquistare in regime agevolato un immobile, a prescindere dalla sua ubicazione sul territorio nazionale. Ovviamente, in tal caso, l'agevolazione compete qualora sussistano gli altri requisiti e, in particolare, a condizione che l'immobile sia acquistato come "prima casa". Non è necessario per l'acquirente stabilire entro diciotto mesi la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato.

DECADENZA DALL'AGEVOLAZIONE

La decadenza dall'agevolazione comporta il recupero della differenza d'imposta non versata e degli interessi nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'imposta stessa.

L'acquirente decade dai benefici fiscali usufruiti in sede di acquisto dell'immobile se:

- le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false
- non trasferisce la residenza nel comune ove è situato l'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto
- vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire in tempi "ragionevoli" a propria abitazione principale.

Le agevolazioni non si perdono nei seguenti due casi:

- quando, entro un anno dalla vendita, il contribuente acquista un'immobile situato in un Stato estero, sempreché esistono strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che l'immobile acquistato è stato adibito a dimora abituale
- quando, entro un anno dalla vendita (o dalla donazione), il contribuente acquista un terreno e, sempre nello stesso termine, realizza su di esso un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale.

>> IL CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

È previsto un credito d'imposta per le persone che hanno ceduto l'abitazione, a suo tempo acquistata fruendo dei benefici previsti per la prima casa ai fini dell'imposta di registro e dell'Iva, ed entro un anno dalla vendita acquistano un'altra abitazione non di lusso (anche se non ultimata) costituente prima casa.

Il credito d'imposta spetta ai contribuenti che non sono decaduti dal beneficio prima casa ed è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'Iva corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato. In ogni caso, non può essere superiore all'imposta dovuta in relazione al secondo acquisto.

Il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione con atto soggetto a Iva prima del 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni prima casa in quanto, all'epoca, si applicava in ogni caso l'Iva ridotta) ma, comunque, non prima dell'entrata in vigore della legge 168/82 e a condizione di dimostrare che, alla data di acquisto dell'abitazione poi venduta, erano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di acquisto della prima casa.

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, dovute su denunce e atti presentati dopo la data di acquisizione del credito

- in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).

Per fruire del credito d'imposta, è necessario che il contribuente manifesti tale volontà con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

Se, per errore, la dichiarazione è stata omessa, è comunque possibile integrare l'atto originario di acquisto con la stessa. In tal caso, non è preclusa la spettanza del credito d'imposta, sempre che il contribuente sia in possesso della documentazione comprovante l'effettiva sussistenza dei requisiti.

QUANDO NON SPETTA

Oltre al caso in cui il contribuente sia decaduto dall'agevolazione "prima casa" in relazione al precedente acquisto, il credito d'imposta per il riacquisto non spetta nelle seguenti ipotesi:

- se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio "prima casa"
- se il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti "prima casa"
- se l'immobile alienato è pervenuto al contribuente per successione o donazione, salvo il caso in cui sul trasferimento siano state pagate le relative imposte usufruendo delle agevolazioni "prima casa".

>> QUANDO SI VENDE UN IMMOBILE

Dalla cessione di un immobile può derivare una plusvalenza, vale a dire una differenza positiva tra il corrispettivo percepito nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso.

Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, o di terreni edificabili, è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria "redditi diversi" e, come tale, assoggettato a tassazione ordinaria con le normali aliquote Irpef o, nel caso di cessione di terreni edificabili, a tassazione separata.

Fanno eccezione a tale regola:

- gli immobili pervenuti per successione
- quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l'immobile, sono trascorsi cinque anni dall'acquisto o costruzione dello stesso
- le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

Imposta sostitutiva

In materia di tassazione di queste plusvalenze, è previsto un sistema alternativo a quello "ordinario". Infatti, il venditore ha la facoltà di chiedere all'atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulle plusvalenze realizzate sia applicata un'imposta sostitutiva di quella sul reddito.

L'aliquota d'imposta sostitutiva applicabile è pari al **20%**.

Il notaio stesso provvede ad applicare e a versare l'imposta sostitutiva, ricevendo dal venditore la somma relativa. Quindi, comunica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alla compravendita.

La tassazione in base all'imposta sostitutiva non può essere chiesta dal cedente quando:

- oggetto della cessione è un terreno su cui sono stati eseguiti lavori di lottizzazione o un fabbricato costruito sul terreno stesso
- viene ceduto un terreno edificabile.

CESSIONE DEGLI IMMOBILI ACQUISITI PER DONAZIONE

Quando oggetto della vendita è una casa ricevuta in donazione, l'eventuale plusvalenza realizzata va assoggettata a tassazione solo se, al momento della cessione, non sono ancora trascorsi cinque anni dal giorno in cui il donante ha acquistato l'immobile.

La plusvalenza tassabile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione e il costo di costruzione o di acquisto sostenuto dal donante.

3. LE LOCAZIONI

Il reddito che il proprietario ricava dalla locazione di un fabbricato (reddito effettivo) è tassato in maniera diversa a seconda del regime di tassazione scelto.

È possibile infatti distinguere un regime “ordinario” di tassazione da un nuovo sistema agevolato e alternativo: la “**cedolare secca**”.

>> IL REGIME ORDINARIO DI TASSAZIONE

Nel regime ordinario, l'imponibile sul quale si deve calcolare l'Irpef dipende dal tipo di contratto stipulato. In particolare, se l'immobile è locato:

- **a equo canone**, il reddito da assoggettare all'Irpef è quello derivante dal canone annuo di locazione, ridotto del 15% a titolo forfetario (25% per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano)
- **in regime di libero mercato**, il reddito è dato dal valore più alto tra la rendita catastale (rivalutata del 5%) e il canone di locazione – aggiornato con le rivalutazioni Istat – ridotto del 15% (25% per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano)
- **a canone convenzionale**, il reddito da assoggettare all'Irpef, determinato con le stesse modalità previste per i fabbricati affittati ad uso abitativo in regime di libero mercato, è ridotto ulteriormente del 30% se il fabbricato è sito in uno dei Comuni ad alta densità abitativa (così come individuati da appositi provvedimenti normativi).

Il canone “convenzionale” è quello determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale (legge 9 dicembre 1998, n. 431).

Fabbricati di interesse storico o artistico

Per gli immobili di interesse storico o artistico, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, la legge 44/2012 ha elevato dal 15 al **35%** la riduzione di cui tener conto nella determinazione del reddito da assoggettare all'Irpef.

Il canone di locazione va dichiarato anche se non è stato effettivamente percepito. La legge prevede, però, che i canoni relativi a **immobili ad uso abitativo** non percepiti (per l'ammontare accertato dal giudice) non concorrono a formare il reddito a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità.

Inoltre, se il giudice conferma la morosità dell'affittuario anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti.

Disposizioni per contrastare il fenomeno delle locazioni sommerse

Ai fini dell'accertamento dell'Irpef dovuta sui redditi dei fabbricati derivanti da immobili locati, è esclusa la possibilità per l'ufficio di rettificare il reddito, se il contribuente dichiara l'importo maggiore tra:

- il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15%
- e
- il 10% del valore catastale dell'immobile (determinato applicando alla rendita catastale il moltiplicatore 120, cioè lo stesso moltiplicatore previsto ai fini dell'imposta di registro).

Esempio

Un contribuente dichiara nel contratto di locazione un canone mensile di 800 euro per la locazione di un fabbricato che ha una rendita catastale (rivalutata) di 750 euro.

1. il canone annuo di locazione ridotto del 15% è pari a:

$$800 \times 12 = 9.600 - 1.440 \text{ (15\% di 9.600)} = 8.160$$

2. il 10% del valore dell'immobile è pari a: $750 \times 120 = 90.000 \times 10\% = 9.000$

Dal raffronto tra i due valori ottenuti emerge che quello maggiore è il secondo (cioè il 10% del valore catastale dell'immobile). Pertanto, se il contribuente indica nella dichiarazione dei redditi questo importo (in luogo del canone riportato nel contratto di locazione, ridotto del 15%), l'ufficio non potrà più rettificare, per l'immobile locato, il reddito dichiarato.

Un'altra previsione è quella che riguarda i casi di omessa registrazione del contratto di locazione. In tali ipotesi, oltre alle sanzioni per la mancata registrazione, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso. E quale importo del canone, su cui si dovrà pagare l'imposta, si presume, ai fini della determinazione del reddito, il 10% del valore catastale dell'immobile.

ATTENZIONE

Tali disposizioni non si applicano per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone "convenzionale".

Un'altra misura di contrasto all'evasione introdotta dal 1° luglio 2010, è quella che prevede l'obbligo di comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di contratti scritti o verbali di locazione o affitto, anche nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe (art. 19, comma 15, della legge n. 78/2010).

La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell'imposta dovuta.

>> IL SISTEMA DELLA "CEDOLARE SECCA"

Il regime della "cedolare secca" è stato introdotto nel 2011. Si tratta di un sistema alternativo e agevolato di tassazione del reddito derivante dagli immobili locati per finalità abitative.

È facoltativo e si applica anche alle pertinenze dell'abitazione locata con essa.

IN COSA CONSISTE

Il sistema della cedolare secca consiste nell'applicare al canone annuo di locazione un'imposta fissa in sostituzione dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo dovute sul contratto di locazione.

IMPOSTA DOVUTA CON IL NUOVO REGIME		IMPOSTE CHE NON SI VERSANO PIÙ
per i contratti di locazione a canone libero	21% del canone annuo stabilito dalle parti	Irpef Addizionale regionale Addizionale comunale
per i contratti di locazione a canone concordato e relativi alle abitazioni che si trovano: • nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe) • nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (*)	19% del canone annuo	Imposta di registro (compresa quella sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione) Imposta di bollo (compresa quella, se dovuta, sulla risoluzione e sulle proroghe)
Resta l'obbligo di versare l'imposta di registro per la cessione del contratto di locazione		

(*) *Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e comuni confinanti; gli altri comuni capoluogo di provincia.*

CONTRIBUENTI E IMMOBILI INTERESSATI

La cedolare secca è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari locate (usufrutto, uso, abitazione). Non possono aderire le società e gli enti non commerciali.

Gli immobili per i quali si può scegliere il regime della cedolare sono:

- le unità abitative appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l'A10 - uffici o studi privati), locate per finalità abitative
- le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all'abitazione).

Sono esclusi tutti gli immobili strumentali e quelli relativi all'attività di impresa o di arti e professioni.

ATTENZIONE

Chi decide di avvalersi della cedolare secca ha l'obbligo di comunicarlo preventivamente all'inquilino con lettera raccomandata. Con la comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat.

OPZIONE PER IL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 ha stabilito le modalità di esercizio dell'opzione, i termini e le modalità di versamento in acconto e a saldo della cedolare secca. Con lo stesso provvedimento sono stati approvati i modelli da presentare per richiedere l'applicazione del nuovo regime.

Esercizio dell'opzione

Per avvalersi del regime della cedolare occorre esercitare l'opzione compilando, a seconda dei casi, il "modello Siria" o il "modello 69" (entrambi disponibili gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate in formato elettronico).

Il modello Siria

È un modello semplificato di denuncia per la registrazione del contratto di locazione e per l'esercizio dell'opzione per la cedolare secca.

SIRIA
Sostituto delle Imposte di Registro, I nfe e Addizionali
Servizio Internet per la Registrazione telematica di contratti relativi ad Abitazioni

DENUNCIA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE ED ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA
(Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)

RITORNATO AL SERVIZIO TERRITORIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DATA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO: _____ ESERCIZIO IN ATTO

PRODOTTORE/INCHIESTA: _____ ID: TESTAMENTO DEL CONTRATTO

DIREZIONE PROVINCIALE DI: _____ UFFICIO TERRITORIALE DI: _____

LOCATORE

DATI DEL LOCATORE

Codice Catastrale	Superficie	Prezzo
L1	...	...

Il sottoscritto dichiara la validità relativa della locazione degli immobili sotto indicati e dichiara di optare per il regime della cedolare secca alle condizioni previste dall'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

FIRMA

Può essere utilizzato per i casi più semplici con un numero limitato di locatori e di conduttori, con omogeneità di opzioni e con contenuto contrattuale limitato alla disciplina del rapporto di locazione.

Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica (utilizzando l'apposito software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate), direttamente dal contribuente interessato o tramite i soggetti abilitati (Caf, professionisti).

In particolare, il modello Siria può essere utilizzato solo se il contratto di locazione presenta le seguenti caratteristiche:

- numero di locatori non superiore a tre
- tutti i locatori esercitano l'opzione per la cedolare secca
- numero di conduttori non superiore a tre
- una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre

- tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita
- contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione (e non ulteriori pattuizioni).

Il modello 69

Nelle ipotesi diverse da quelle sopra descritte, l'opzione per la cedolare secca deve essere espressa mediante il modello per la richiesta di registrazione degli atti (modello 69), per il quale, con il provvedimento del 7 febbraio 2011, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato le integrazioni necessarie per l'esercizio dell'opzione.

		RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI		MOD. 69	
				MODULANDO ENTRATE-QU	
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO					
SETTE	NUMERO	DATA	TITOLO	SUBPOSTO	NON E' POSSIBILE IL COORDINATO DEI SERVIZI (DA NON ESSERE RIMPIANTO)
			INFORMATICA		
			ALTRI SERVIZI		

Il modello si presenta in modalità cartacea, in duplice copia, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Va utilizzato anche per le proroghe, le risoluzioni anticipate, eccetera.

In caso di contitolarità dell'immobile, l'opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. I locatori contitolari che non esercitano l'opzione sono tenuti, in solido con il conduttore, a versare l'imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso.

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'imposta deve essere versata entro lo stesso termine previsto per il versamento dell'Irpef (acconto e saldo) e con le modalità stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (versamento con modello F24, con possibilità di compensare l'imposta dovuta con eventuali crediti).

ACCONTO

Dal 2012 la misura dell'acconto è pari al 95% (per il 2011 era stato stabilito un versamento in acconto dell'85%).

Per il versamento dell'acconto si applicano gli stessi criteri previsti per l'acconto Irpef. In particolare, il pagamento va effettuato:

- in un'unica soluzione, entro il 30 novembre, se l'importo è inferiore a 257,52 euro
- in due rate, se l'importo dovuto è superiore a 257,52 euro:
 - la prima, del 40%, entro il 16 giugno (nel 2012, 18 giugno)
 - la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre.

Per l'anno 2012, il Dpcm del 21 novembre 2011 ha disposto il differimento di tre punti percentuale sul versamento della seconda o unica rata.

Pertanto, la misura dell'acconto dovuto è pari al **92%** (invece che 95%). Se il pagamento si effettua in due rate, la prima (da versare entro il 18 giugno) è pari al 38%, la seconda nella restante misura del 54%.

ATTENZIONE

La prima rata dell'acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le medesime disposizioni previste per la rateazione dell'Irpef.

L'acconto non è dovuto quando l'anno di prima applicazione della cedolare secca è anche il primo anno di possesso dell'immobile, considerato che il relativo reddito nel precedente periodo di imposta non è stato assoggettato a imposta.

VERSAMENTO A SALDO

Anche per il saldo dell'imposta sostitutiva si applicano le stesse regole previste per l'Irpef: il versamento va effettuato entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% (nel 2012 rispettivamente, 18 giugno e 18 luglio).

DURATA DELL'OPZIONE E REVOCA

L'opzione obbliga il locatore ad applicare il regime della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l'opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.

Il locatore ha la facoltà di revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata la stessa. La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento e comporta il versamento della stessa imposta. E' sempre possibile esercitare l'opzione nelle annualità successive, rientrando nel regime della cedolare secca.

EFFETTI DELLA CEDOLARE SUL REDDITO

Il reddito assoggettato a "cedolare secca" concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della spettanza di deduzioni, detrazioni, benefici legati al possesso di requisiti reddituali (ad esempio, per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per canoni di locazioni, ecc.) e per la determinazione dell'Isee (indicatore della situazione economica equivalente).

Per informazioni più dettagliate sul nuovo regime di tassazione agevolata delle locazioni, si rinvia ai provvedimenti emanati in materia dall'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

>> REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

Tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati da soggetti passivi Iva) devono essere registrati, qualunque sia il loro ammontare e se di durata superiore a 30 giorni complessivi nell'anno.

Il termine per la registrazione è di **30 giorni dalla data di stipula**.

Un contratto di locazione può essere registrato sia telematicamente sia presso un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate.

REGISTRAZIONE TELEMATICA

La procedura di registrazione telematica è **obbligatoria** per gli agenti immobiliari e i possessori di oltre 10 immobili, **facoltativa** per tutti gli altri contribuenti.

Può essere effettuata direttamente dal contribuente o tramite un suo delegato o un intermediario abilitato a Entratel (commercialisti, Caf, agenzie immobiliari, organizzazioni della proprietà edilizia e dei con-

duttori, consulenti del lavoro, agenzie che svolgono attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, iscritti all'albo dei geometri, eccetera).

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione appositi software gratuiti, prelevabili dal suo sito internet, che consentono di registrare il contratto e di pagare, se dovute, le imposte di registro e di bollo:

- **“Siria”**, un programma utilizzabile da coloro che all'atto della registrazione scelgono il regime della **“cedolare secca”** (vedi paragrafo precedente). Si tratta di un'applicazione semplificata per registrare un contratto di locazione a uso abitativo. È sufficiente, infatti, indicare i dati del locatore, del conduttore, dell'immobile, del canone di locazione e la durata del contratto.

Siria è disponibile anche in una versione **“web”**, che consente all'utente di usufruire dell'applicazione direttamente dal sito senza scaricare alcun software sul proprio computer

- **“Iris”**, anche questo disponibile nella versione **“web”**, utilizzabile dai contribuenti che non scelgono il regime della cedolare secca. Il programma può essere utilizzato quando:
 - il numero dei locatori (proprietari) e dei conduttori (affittuari) non è superiore a tre
 - si è in presenza di una sola unità abitativa con un massimo di tre pertinenze e tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita
 - il contratto contiene esclusivamente il rapporto di locazione
 - il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione
 - il contratto non dà diritto alla riduzione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro (es. contratto di locazione a canone concordato per alloggi che si trovano in uno dei Comuni a elevata “tensione abitativa”).Il programma calcola direttamente le imposte dovute e chiede di indicare il numero di conto corrente bancario o postale sul quale sarà effettuato il prelievo.

- **“Contratti di locazione”**, composto di due distinte applicazioni. Una, **“Registrazione telematica dei contratti di locazione”**, consente di registrare numerose tipologie di contratti, fra le quali le locazioni di immobili a uso abitativo, turistico, le locazioni di box e posti auto, immobili strumentali. Il prodotto mette a disposizione i testi dei contratti più comunemente usati e quelli previsti dai modelli ministeriali. E' possibile inserire e modificare alcune clausole del contratto, che dovrà essere stampato, firmato e conservato. Il programma, inoltre, calcola direttamente le imposte dovute e chiede di indicare il numero di conto corrente sul quale sarà effettuato il prelievo. La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati trasmessi pervengono correttamente all'Agenzia delle Entrate. L'altra applicazione, **“Pagamenti successivi alla registrazione”**, consente, invece, di pagare sia le imposte per le annualità successive alla prima sia quelle dovute per le proroghe, le cessioni e le risoluzioni dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili registrati a partire dal 1° gennaio 1980.

Il programma “Contratti di Locazione” è disponibile anche in una versione **“web”**, con due distinte applicazioni:

- **“Locazioni web”**, per la registrazione dei contratti e il pagamento delle relative imposte
- **“Pagamenti Registro web”**, che permette di versare le imposte dovute per le annualità successive alla prima o per le proroghe, risoluzioni e cessioni.

Per effettuare direttamente la registrazione, occorre essere in possesso dell'abilitazione ai canali “Fisconline” (al quale si accede attraverso un codice Pin) o “Entratel” (utilizzabile, anche questo, grazie ad apposite credenziali di accesso).

REGISTRAZIONE IN UFFICIO

La registrazione cartacea può essere effettuata in qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia, non necessariamente, quindi, in quello di competenza rispetto al proprio domicilio fiscale.

Occorre avere con sé:

- almeno due originali (o un originale e una copia con firma in originale) del contratto da registrare
- un contrassegno telematico (ex marca da bollo) da 14,62 euro, da applicare su originali e copie, per ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe
- il modello 69 per la richiesta di registrazione, compilato (che si può scaricare dal sito internet dell'Agenzia o prendere in ufficio)
- la ricevuta di pagamento dell'imposta di registro (copia del mod. F23), sempre che non si opti per la cedolare secca; in tal caso, infatti, non è dovuta l'imposta di registro, ma l'imposta sostitutiva (acconto e saldo), che deve essere versata entro gli stessi termini previsti per l'Irpef.

Se i contratti da registrare sono più di uno, bisogna utilizzare anche il modello RR nel quale vanno elencati gli atti presentati per la registrazione.

IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO

I contribuenti che non scelgono il regime della cedolare secca devono versare l'imposta di registro. Questa è dovuta, a seconda dell'immobile locato o affittato, nelle seguenti misure:

IMMOBILE	PERCENTUALE
Fabbricati ad uso abitativo	2% del canone annuo moltiplicato per ciascuna annualità
Fabbricati strumentali per natura	1% del canone annuo se la locazione è effettuata da soggetti passivi IVA
	2% del canone, negli altri casi
Fondi rustici	0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per ciascuna annualità
Altri immobili	2% del corrispettivo annuo moltiplicato per ciascuna annualità

È previsto un importo **minimo** di versamento di **67 euro**.

Se si registra il contratto in ufficio, il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla data dell'atto e, comunque, prima della richiesta di registrazione. Per il versamento si utilizza il modello F23: una copia va consegnata all'ufficio insieme alla richiesta di registrazione.

In caso di registrazione telematica, il pagamento dell'imposta è contestuale alla registrazione del contratto. Per eseguire i versamenti telematici occorre essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate o presso Poste Italiane Spa (l'elenco delle banche convenzionate è disponibile sul sito internet dell'Agenzia).

Le parti contraenti sono solidalmente obbligate al pagamento dell'intera somma dovuta per la registrazione del contratto.

Non è dovuta imposta di registro sul deposito cauzionale versato dall'inquilino. Tuttavia, se il deposito (o un'altra forma di garanzia) è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, occorre versare l'imposta di registro nella misura dello 0,50%.

Per i contratti di locazione di immobili urbani con durata pluriennale si può scegliere:

- di pagare, al momento della registrazione, l'imposta di registro dovuta per l'intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo)
- di versare l'imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.

Chi sceglie di pagare per l'intera durata del contratto usufruisce di uno sconto particolare, che consiste in una detrazione dall'imposta dovuta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale (attualmente pari al **2,5%**) moltiplicato per il numero delle annualità.

DURATA DEL CONTRATTO (in anni)	DETRAZIONE (durata x 1,25)
6	7,5
5	6,25
4	5
3	3,75
2	2,5

Se il contratto è risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata, si ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.

Se si sceglie di pagare annualmente, l'imposta per le annualità successive può anche essere di importo inferiore a 67 euro.

Anche per la proroga del contratto di locazione di immobile a uso abitativo è possibile pagare l'imposta in unica soluzione o annualmente.

Per le risoluzioni (disdette anticipate del contratto) e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta si paga nella misura fissa di 67 euro. In tutti gli altri casi (esempio locazione di immobili non urbani), l'imposta si applica (nella misura del 2% o, per i fondi rustici, dello 0,50%) all'importo dei canoni ancora dovuti.

Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti registrati, i contraenti devono versare l'imposta dovuta entro 30 giorni, utilizzando il modello F23. Nel modello di versamento occorre indicare gli estremi di registrazione del contratto (anno, serie e numero di registrazione) e bisogna presentare, entro 20 giorni dal pagamento, l'attestato dell'avvenuto versamento allo stesso ufficio dove era stato presentato il contratto.

Il modello 69 deve essere presentato anche in caso di cessioni, risoluzioni e proroghe.

Tipologia	Modalità di versamento	Particolarità
Stipula del contratto	Unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula	Sconto pari al 50% del tasso d'interesse legale moltiplicato per gli anni di durata del contratto
	Annuale: prima annualità, entro 30 giorni dalla stipula; successive annualità entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità successiva	L'imposta sulla prima annualità non può essere inferiore a 67 euro
Cessione del contratto	Unica soluzione entro 30 giorni dall'evento	Senza corrispettivo, imposta fissa pari a 67 euro; con corrispettivo, aliquota del 2% (con un minimo di 67 euro); presentazione della copia del mod. F23 all'Ufficio, entro 20 gg.
Risoluzione del contratto	Unica soluzione entro 30 giorni dall'evento	Senza corrispettivo, imposta fissa pari a 67 euro; con corrispettivo, aliquota del 2% (con un minimo di 67 euro); presentazione della copia del mod. F23 all'Ufficio, entro 20 gg.

LE SANZIONI PER L'OMESSA REGISTRAZIONE

L'omessa registrazione del contratto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa. Costituiscono violazioni di carattere fiscale, soggette anche queste a sanzione, il parziale occultamento del corrispettivo e l'omesso o tardivo versamento dell'imposta di registro su annualità successive.

Di seguito si riporta una tavola con le sanzioni per le violazioni sui contratti di locazione:

Violazione	Sanzione
Omessa registrazione del contratto	Dal 120% al 240% dell'imposta dovuta
Parziale occultamento del canone	Dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta
Tardivo versamento dell'imposta	30% dell'imposta versata in ritardo

ATTENZIONE

I contratti di locazione di unità immobiliari, o di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati (legge 311/2004).

Nei casi di omessa registrazione del contratto di locazione di un immobile a uso abitativo, il decreto legislativo n. 23/2011 ha inoltre previsto l'abbassamento del canone annuo, oltre alle normali sanzioni e al recupero dell'imposta.

In pratica, il proprietario viene obbligato a ridurre il canone fino a un importo pari al triplo della rendita catastale, la durata del contratto è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio, più altri quattro anni di rinnovo.

Come rimediare (ravvedimento operoso)

Attraverso il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare sia la tardiva registrazione dei contratti di locazione sia il tardivo pagamento dell'imposta di registro dovuta a seguito di proroga, risoluzione e cessione degli stessi.

La violazione relativa all'omissione della richiesta di registrazione può essere regolarizzata:

- **entro novanta giorni** dal termine di scadenza previsto, a condizione che si paghi l'imposta dovuta, gli interessi di mora e la sanzione ridotta – pari al **12%** dell'imposta dovuta (1/10 del 120%) – e che, entro lo stesso termine, l'interessato presenti l'atto per la registrazione
- **entro un anno** dal termine di scadenza previsto, purché si versi l'imposta dovuta, gli interessi di mora e la sanzione ridotta – pari al **15%** dell'imposta dovuta (1/8 del 120%) – e che, entro lo stesso termine, l'interessato presenti l'atto per la registrazione.

Per regolarizzare la mancata effettuazione, alla scadenza prevista, del pagamento d'imposta dovuta, per esempio, per i versamenti successivi alla prima annualità, per la proroga, la cessione o la risoluzione di un contratto di locazione, occorre versare, oltre all'imposta non pagata e agli interessi di mora:

- una sanzione dello **0,2% per ogni giorno di ritardo**, se il versamento è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza
- una sanzione del **3%** dell'imposta dovuta (1/10 del 30%), se il pagamento è effettuato dal quindicesimo giorno e comunque entro 30 giorni dalla scadenza
- una sanzione del **3,75%** dell'imposta dovuta (1/8 del 30%), se il versamento è effettuato entro un anno dalla scadenza.

ATTENZIONE

Non si può ricorrere al ravvedimento operoso se la violazione è stata già contestata dall'ufficio e, comunque, quando sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche.

4. LA SUCCESSIONE E LA DONAZIONE DI IMMOBILI

>> LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI EREDITATI

Le persone che ricevono in eredità beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l'obbligo di versare l'imposta di successione.

La **base imponibile** per il calcolo dell'imposta è costituita dalla rendita catastale dell'immobile (rivalutata del 5%) moltiplicata per i seguenti coefficienti:

- **110**, per la prima casa
- **120**, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1)
- **140**, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B
- **60**, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D
- **40,8**, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

Per i terreni non edificabili il valore imponibile si determina, invece, moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%.

L'imposta di successione è comunque determinata dall'ufficio.

Sono previste aliquote diverse a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l'erede.

In particolare, si applicano le seguenti **aliquote**:

- **4%**, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 1.000.000 di euro
- **6%**, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun erede, 100.000 euro
- **6%**, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado
- **8%**, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

ATTENZIONE

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuta tale ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera **1.500.000** euro.

Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.

ATTENZIONE

Ai soli fini dell'applicazione della franchigia, sulla quota devoluta all'erede si deve tener conto del valore delle donazioni in vita fatte dalla persona deceduta a favore del medesimo erede.

LE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE E L'AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"

Quando nell'attivo ereditario ci sono beni immobili e diritti reali immobiliari, oltre all'imposta di successione sono dovute anche le imposte **ipotecaria** e **catastale**.

Queste sono pari, rispettivamente, al **2%** e all'**1%** del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168 euro per ciascuna imposta.

Le imposte ipotecaria e catastale devono essere pagate prima della presentazione della dichiarazione di successione.

Per il versamento va utilizzato il modello F23, nel quale devono essere indicati i seguenti codici tributo:

- 649T, per l'imposta ipotecaria
- 737T, per l'imposta catastale.

Se all'interno dell'asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) in relazione al quale sussistono i requisiti previsti per l'agevolazione "prima casa", le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa (**168 euro** per ciascuna imposta).

L'agevolazione spetta se il beneficiario (o, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, almeno uno di essi) ha i requisiti necessari per fruire dell'agevolazione "prima casa".

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/2011 fornisce importanti chiarimenti sulla decadenza dall'agevolazione nei casi in cui uno degli eredi abbia reso una falsa dichiarazione o quando egli non trasferisca la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile ereditato nel termine di diciotto mesi. Nel primo caso, la mendacità della dichiarazione determinerà la decadenza del beneficio non solo per il soggetto che ha dichiarato di possedere i requisiti per poterne fruire, ma anche per gli altri coeredi (la sanzione sarà però applicata solo all'autore della dichiarazione mendace). Anche nel secondo caso si avrà la decadenza dal beneficio. Tuttavia, il recupero dell'imposta e della relativa sanzione interesserà interamente ed esclusivamente il soggetto che non ha rispettato l'impegno assunto (il trasferimento della residenza).

>> LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

La dichiarazione deve essere presentata entro **dodici mesi** dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

È necessario compilare l'apposito modulo (modello 4), reperibile presso ogni ufficio territoriale o sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), e successivamente presentarlo all'ufficio territoriale dell'Agenzia nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto. In caso di utilizzo di modello differente, la dichiarazione risulta nulla.

Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest'ultima, la denuncia va presentata all'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Roma II - Ufficio territoriale "Roma 6", Via Canton 20 - CAP 00144.

Quando nell'attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte ipotecaria, catastale e di bollo, la tassa ipotecaria, i tributi speciali e i tributi speciali catastali.

Inoltre, **entro trenta giorni** dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell'Agenzia del Territorio.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:

- gli eredi e i legatari, o i loro rappresentanti legali
- gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta
- gli amministratori dell'eredità
- i curatori delle eredità giacenti
- gli esecutori testamentari
- i trustee.

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione, è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.

Dichiarazione rettificativa

La dichiarazione di successione può essere modificata entro la scadenza del termine di presentazione. Con la risoluzione n. 8/E del 13 gennaio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è possibile rettificare la dichiarazione anche oltre tale termine, purché le modifiche siano dichiarate prima della notifica dell'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta o, in mancanza, entro il termine previsto per la notifica del medesimo atto (due anni dal pagamento dell'imposta principale).

QUADRO RIASSUNTIVO DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

GRADO DI PARENTELA	IMPOSTA
CONIUGE E PARENTI IN LINEA RETTA	4% sulla quota ereditata eccedente 1 milione di euro + imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) (168 euro ciascuna imposta, se per l'erede è prima casa)
FRATELLI E SORELLE	6% sulla quota ereditata eccedente 100 mila euro + imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) (168 euro ciascuna imposta, se per l'erede è prima casa)
ALTRI PARENTI FINO AL 4° GRADO E AFFINI FINO AL 3° GRADO	6% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia) + imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) (168 euro ciascuna imposta, se per l'erede è prima casa)
ALTRE PERSONE	8% sulla quota ereditata (senza alcuna franchigia) + imposta ipotecaria (2%) e catastale (1%) (168 euro ciascuna imposta, se per l'erede è prima casa)
ALL'EREDE PORTATORE DI HANDICAP GRAVE SPETTA UNA FRANCHIGIA DI 1,5 MILIONI DI EURO	

>> LE DONAZIONI DI IMMOBILI

Anche le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito degli immobili sono soggetti a imposizione.

Le aliquote da utilizzare per determinare l'imposta sono le stesse previste per le successioni e variano in funzione del rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario:

- **4%**, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro

- **6%**, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
- **6%**, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado
- **8%**, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

ATTENZIONE

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, l'imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro.

Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.

Sulle donazioni di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare, sono dovute inoltre:

- l'imposta ipotecaria, nella misura del **2%** del valore dell'immobile
- l'imposta catastale, nella misura dell'**1%** del valore dell'immobile.

In merito alle donazioni di "prima casa", valgono le stesse agevolazioni concesse per le successioni.

In sostanza, invece che applicare le citate percentuali sul valore dell'immobile, il beneficiario pagherà le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.

Con la circolare n. 44/E del 7 ottobre 2011, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per la registrazione di un atto di donazione, se di valore inferiore ai limiti stabiliti per le franchigie, non è dovuta imposta di registro.

5. AGEVOLAZIONI SU RISTRUTTURAZIONI E CONSEGUIMENTO DI RISPARMIO ENERGETICO

>> LA DETRAZIONE DEL 36% PER L'ACQUISTO E LA RISTRUTTURAZIONE

Il decreto legge n. 201/2011 ha reso stabile la detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, vale a dire che a partire dal 2012 il “bonus” si applica a regime, in quanto le nuove regole sono state inserite nel Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/86) e non hanno più scadenza.

Il limite massimo delle spese ammesse al beneficio è 48.000 euro e la detrazione deve essere sempre ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Possono beneficiare della detrazione, sostenendo le spese relative agli interventi, i contribuenti che possiedono a titolo di proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) l'immobile sul quale sono stati effettuati i lavori.

E inoltre:

- i soci di cooperative divise e indivise
- l'inquilino o il comodatario
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.

Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese, e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

Gli eredi hanno la facoltà di beneficiare della detrazione per le rate non fruite dal defunto, ma il diritto permane solo se gli stessi continuano a detenere direttamente il bene.

In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente all'acquirente, a meno che le parti non si accordino diversamente.

PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI

L'elenco degli interventi per i quali spetta la detrazione comprende:

- i lavori di manutenzione straordinaria, quelli di ristrutturazione, e le opere di restauro e risanamento conservativo eseguiti su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e loro pertinenze
- la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune
- la rimozione di barriere architettoniche, installazione di ascensori e strumenti comunque idonei a favorire la mobilità interna di disabili
- i lavori (anche di manutenzione ordinaria) su tutte le parti comuni di edifici residenziali
- gli interventi relativi alla cablatrice degli immobili, le opere finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza contro le intrusioni, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure antisismiche, ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta anche per l'acquisto di immobili situati in edifici interamente interessati da interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, purché venduti entro sei mesi dalla fine dei lavori, ed è pari al 25% del prezzo risultante dall'atto di compravendita o di assegnazione, comunque entro l'importo massimo di 48.000 euro.

Il decreto legge n. 201/2011 ha inoltre introdotto la possibilità di detrarre le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile – anche non residenziale – danneggiato a seguito di «eventi calamitosi», se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

Per usufruire della detrazione, è necessario:

1. inviare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l'obbligo della notifica preliminare alla Asl
2. pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

L'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, infatti, è stato soppresso dal decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011.

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti:

- le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui deve essere indicata la data di inizio dei lavori e attestato che gli interventi di ristrutturazione effettuati rientrano tra quelli agevolabili
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
- ricevute di pagamento dell'Ici, se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori
- comunicazione preventiva all'Azienda sanitaria locale della data di inizio dei lavori, se obbligatoria secondo le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
- ricevute dei bonifici di pagamento.

>> LA DETRAZIONE DEL 55% PER INTERVENTI DI RISPARMIO DI ENERGIA

Il decreto legge n. 201/2011 ha dettato nuove regole in merito alle agevolazioni fiscali riconosciute in favore dei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti: in particolare, tra gli interventi agevolabili rientra ora anche la sostituzione di scaldacqua tradizionali con altri a pompa di calore, dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

La novità più significativa, però, sta nelle modalità e nei tempi previsti per fruire dell'agevolazione: la precedente detrazione del 55% delle spese sostenute viene prorogata di un anno – quindi, per gli in-

terventi effettuati fino al 31 dicembre 2012 – termine dopo il quale il “bonus” per gli interventi di riqualificazione energetica verrà disciplinato dal nuovo articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/86), assimilandolo a quanto previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, e la percentuale di detrazione delle spese scenderà al 36%.

Ecco di seguito il dettaglio degli interventi agevolabili e dei relativi importi:

- A. È prevista una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% delle spese, rimaste a carico del contribuente, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 (così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro.
- B. Per le spese relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), verticali (pareti, generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.

La condizione per fruire dell'agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U (dispersione di calore), espressa in W/m^2K , riportati in un'apposita tabella (i nuovi valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d'ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010).

- C. Un'altra detrazione per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente è prevista per le spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro.
- D. Infine, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Dal 1° gennaio 2008 tale agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta per l'installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E).

La detrazione spettante deve essere ripartita nel modo seguente:

- per le spese sostenute nel 2007, in tre quote annuali di pari importo
- per le spese sostenute nel 2008, in minimo tre e massimo dieci quote annuali di pari importo, a scelta irrevocabile del contribuente operata all'atto della prima detrazione
- per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010, in cinque rate annuali di pari importo
- per le spese sostenute a partire dal 2011, in dieci rate annuali di pari importo.

La detrazione è concessa a condizione che la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente.

Il pagamento, inoltre, deve essere effettuato con bonifico bancario o postale. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è escluso per i soggetti esercenti attività d'impresa e per il caso in cui in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria.

Per fruire della detrazione è necessario anche che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell'edificio, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione energetica", predisposto da un professionista abilitato.

La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi (ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio) e, dal 1° gennaio 2009, con eventuali incentivi e contributi concessi dall'Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali (come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010).

ATTENZIONE

Per fruire dell'agevolazione occorre trasmettere apposita documentazione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Inoltre, per le spese sostenute dal 2009, qualora i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d'imposta, è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d'imposta precedenti.

La comunicazione va presentata in via telematica, direttamente dai contribuenti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese o, per i soggetti con anno d'imposta non coincidente con quello solare, entro novanta giorni dal termine del periodo d'imposta.

Non occorre presentare alcuna comunicazione quando i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d'imposta.

Il modello di comunicazione in formato elettronico è disponibile gratuitamente sui siti www.agenzia-entrate.gov.it e www.finanze.gov.it.

La mancata osservanza del termine previsto per l'invio del modello o l'omessa trasmissione dello stesso non comportano la decadenza dal beneficio fiscale, ma l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro (art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997).

Per informazioni più dettagliate sulle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, si rinvia alla guida "Le Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

GLI IMPORTI DELLA DETRAZIONE (IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 2012)

TIPO DI INTERVENTO	DETRAZIONE MASSIMA
riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)
involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi)	60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
installazione di pannelli solari	60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale	30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)



PARTE III > IRPEF E DICHIARAZIONI DEI REDDITI

1. L'IRPEF E LE ADDIZIONALI

L'Irpef è l'imposta sul reddito dovuta dalle persone fisiche. Aumenta progressivamente con il crescere del reddito imponibile e si calcola applicando aliquote diverse a seconda dello scaglione in cui si colloca lo stesso reddito.

L'Irpef **non è dovuta** dai contribuenti il cui reddito complessivo è composto da:

- redditi di pensione fino a 7.500 euro (7.750 euro per i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni), se goduti per l'intero anno
- redditi di lavoro dipendente o assimilato fino a 8.000 euro (per un periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni)
- redditi di pensione fino a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze
- redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro
- rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze
- redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati per un importo complessivo non superiore a 500 euro
- compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino 7.500 euro
- assegni periodici corrisposti dal coniuge fino a 7.500 euro
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, fino a 4.800 euro.

>> ALIQUOTE, SCAGLIONI DI REDDITO, IMPOSTA NETTA

Sono previsti cinque scaglioni di reddito cui corrispondono altrettante aliquote d'imposta.

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTA	IRPEF (LORDA)
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

COME CALCOLARE L'IRPEF

Per determinare il reddito imponibile (prima colonna dello schema) è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo gli oneri deducibili (vale a dire tutte le somme indicate nell'articolo 10 del Tuir) e la deduzione per l'abitazione principale (e sue pertinenze).

Una volta quantificato il reddito imponibile ai fini Irpef, si ottiene l'imposta (lorda) applicando a questo importo le aliquote (seconda colonna dello schema).

Si arriva al prelievo Irpef effettivo (imposta netta), diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari a carico, per tipologia di reddito posseduto, per spese sostenute, eccetera).

Si riporta uno schema di sintesi per il calcolo dell'Irpef.

Reddito complessivo (al netto delle perdite)	Reddito imponibile
—	X
Oneri deducibili	Aliquota
—	=
Deduzione per abitazione principale e sue pertinenze	Irpef lorda
=	—
Reddito imponibile	Detrazioni d'imposta
	=
	IRPEF netta

L'AGEVOLAZIONE PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI IN ITALIA

Sono previsti incentivi fiscali per i cittadini dell'Unione europea nati dopo il 1° gennaio 1969 che hanno maturato esperienze culturali e professionali all'estero. L'agevolazione consiste in una riduzione dell'Irpef dovuta sul reddito di lavoro dipendente, d'impresa o di lavoro autonomo.

In particolare, il reddito percepito da questi lavoratori è assoggettato a tassazione nella seguente misura ridotta:

- 20% per le lavoratrici
- 30% per i lavoratori.

Hanno diritto all'agevolazione i cittadini laureati che vengono assunti o avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e vi trasferiscono il proprio domicilio, nonché la propria residenza, entro 3 mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività.

Inoltre, è necessario:

- essere stati residenti in Italia per almeno 24 mesi
- aver risieduto per almeno due anni fuori dal proprio paese di origine e dall'Italia per svolgere continuativamente attività di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa (se già in possesso di laurea), o conseguendovi un titolo di laurea o specializzazione *post lauream*.

L'agevolazione è stata introdotta dalla legge n. 238/2010 e spetta fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. È prevista anche quando i beneficiari intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo in forma associata.

>> L'IRPEF SUGLI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE E SUL TFR

L'imposta dovuta su arretrati di lavoro dipendente e trattamento di fine rapporto è calcolata in via preventiva dal datore di lavoro attraverso il sistema della "tassazione separata".

È poi l'Agenzia delle Entrate ad effettuare il calcolo definitivo dell'imposta dovuta tenendo conto dei redditi posseduti dal contribuente negli anni precedenti.

L'IMPOSTA SUGLI ARRETRATI DA LAVORO DIPENDENTE

Occorre anzitutto calcolare il reddito complessivo medio posseduto nei due anni precedenti a quello in cui sono percepiti gli arretrati; per far questo è necessario sommare i redditi complessivi dei due anni precedenti e dividere il risultato per 2. Sul reddito ottenuto si calcola l'Irpef in base alle aliquote in vigore e, quindi, la percentuale d'imposta (incidenza media) sul reddito medio.

Tale percentuale sarà l'aliquota da applicare alle somme percepite.

Se in uno dei due anni precedenti il lavoratore non ha avuto alcun reddito, il calcolo si effettua sul 50% del reddito dell'unico anno. Se in tutti e due gli anni precedenti non vi è stato reddito, si applica l'aliquota minima Irpef (23%).

Il calcolo descritto viene comunque effettuato dal sostituto d'imposta.

Sarà poi l'Agenzia delle Entrate a controllare e "riliquidare" l'imposta in maniera definitiva, verificando se il sistema di tassazione separata è per il contribuente più favorevole; in caso contrario, applicherà quello della tassazione ordinaria, restituendo al contribuente le somme pagate in eccesso già trattenu- te dal sostituto d'imposta.

L'IRPEF SU TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Anche l'imposta sul Tfr e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro è calcolata, in via provvisoria, dal datore di lavoro e, in maniera definitiva, dall'Agenzia delle Entrate.

Per la tassazione si tiene conto dell'aliquota media dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del Tfr.

Per la tassazione del Tfr il datore di lavoro applica le aliquote in vigore dal 1° gennaio 2007. È prevista, però, la possibilità di determinare l'imposta dovuta, laddove risulti più conveniente, utilizzando le aliquote in vigore al 31 dicembre 2006. Questo per evitare che il regime fiscale introdotto dal 2007 determini un carico fiscale più gravoso rispetto a quello che si otterrebbe applicando le vecchie aliquote.

La verifica del trattamento più favorevole è effettuata direttamente dal sostituto d'imposta e viene ripetuta dall'Agenzia delle Entrate nel momento in cui controlla e riliquida l'imposta, mettendo a confronto i risultati ottenuti dall'applicazione della tassazione separata con quelli della tassazione ordinaria. In base alla verifica, sarà applicata la tassazione più favorevole per il contribuente.

Per le somme erogate da chi non riveste la carica di sostituto d'imposta e quindi non è obbligato a effettuare le ritenute alla fonte, è previsto il versamento dell'imposta in acconto nella misura del 20%; in questi casi, la verifica del trattamento più favorevole è effettuata, in sede di riliquidazione, unicamente dall'Agenzia delle Entrate.

>> LE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Le addizionali Irpef sono imposte sul reddito che vanno versate a Regioni e Comuni da tutti i contribuenti (residenti e non), per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef.

Se il contribuente non deve pagare l'Irpef, anche se per effetto di detrazioni spettanti o crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (che hanno subito la ritenuta a titolo definitivo), non deve versare alcuna addizionale.

Inoltre, non sono obbligati al pagamento delle addizionali i contribuenti che possiedono soltanto:

- redditi esenti dall'Irpef
- redditi soggetti a imposta sostitutiva dell'Irpef
- redditi soggetti a tassazione separata, salvo che abbiano facoltativamente scelto la tassazione ordinaria, facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo.

LA BASE IMPONIBILE E IL CALCOLO DELLE IMPOSTE



La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e della rendita dell'abitazione principale (e delle relative pertinenze).

Per calcolare gli importi da versare occorre applicare al reddito imponibile l'aliquota fissata dalla Regione e dal Comune di residenza.

L'aliquota base dell'addizionale regionale, a partire dall'anno d'imposta 2011, è stata elevata all'**1,23%**, (la nuova aliquota deve essere applicata anche dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano). Le Regioni a statuto ordinario possono incrementarla al massimo dello **0,5%**. Nel-

le Regioni che presentano in bilancio un disavanzo sanitario è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima del **2,03%**.

L'aliquota dell'addizionale comunale può essere stabilita dai Comuni fino allo **0,8%**. Ogni Comune può comunque prevedere, per i contribuenti in possesso di specifici requisiti reddituali, una soglia di esenzione. Inoltre, per quei Comuni che non hanno rispettato il "Patto di stabilità" l'aliquota applicabile deve essere maggiorata dello 0,3%, anche se nel Comune è stata deliberata l'aliquota massima dello 0,8%.

Per conoscere le aliquote si può consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenzia-entrate.gov.it) o quello del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it), sezione "Fiscalità locale", oppure direttamente i siti delle Regioni e degli Enti locali. Nelle istruzioni alla compilazione del Modello Unico Persone Fisiche è riportata una tabella con le aliquote delle addizionali regionali.

I provvedimenti con i quali le Regioni determinano le aliquote dell'addizionale hanno effetto dall'anno successivo a quello nel corso del quale il provvedimento viene adottato. Tuttavia, le Regioni possono disporre che la variazione deliberata, se più favorevole al contribuente, si applichi anche al periodo d'imposta nel quale è intervenuta la delibera.

L'efficacia delle delibere dei Comuni che hanno stabilito la misura dell'addizionale decorre, invece, dalla data della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.

COME SI PAGANO LE ADDIZIONALI

L'**addizionale regionale** all'Irpef è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al **31 dicembre** dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

L'**addizionale comunale** all'Irpef è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al **1° gennaio** dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Per l'addizionale comunale è dovuto anche un acconto per l'anno successivo nella misura del 30%, che si calcola sull'addizionale dovuta sull'imponibile dell'anno precedente, in base alle aliquote stabilite dal Comune nel quale si ha la residenza al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'acconto.

ATTENZIONE

Gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Lavoratori dipendenti e pensionati

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, e di pensioni, le addizionali regionale e comunale all'Irpef vengono determinate dai sostituti d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi.

Il saldo delle imposte dovute è trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili entro il mese di novembre, oppure in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d'imposta.

L'acconto dell'addizionale comunale è trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate mensili.

Altri contribuenti

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso, il contribuente deve individuare la Regione e il Comune a cui effettuare il versamento, in base al proprio domicilio fiscale.

Il versamento deve essere effettuato direttamente all'ente interessato (individuato da appositi codici) mediante il modello F24, che si può pagare in via telematica oppure, per i soggetti non titolari di partita Iva, anche recandosi ad uno sportello bancario o postale.

Il termine per effettuare il versamento è lo stesso di quello previsto per il pagamento dell'Irpef.

2. LE DETRAZIONI IRPEF

>> LE DETRAZIONI PER I FAMILIARI A CARICO

QUANDO E A CHI SPETTANO

I contribuenti che hanno familiari a carico, in possesso di un reddito complessivo non superiore a **2.840,51 euro**, hanno diritto a detrazioni dall'Irpef annualmente dovuta.

Possono essere considerati a carico i seguenti familiari:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- **altri familiari**, se convivono con il contribuente o ricevono da quest'ultimo un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Rientrano tra gli altri familiari a carico i *genitori* (anche adottivi) — *fratelli e sorelle* — *discendenti dei figli* — *coniuge separato* — *generi, nuore, suoceri* — *ascendenti prossimi* (anche naturali).

Le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell'anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.

Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

Spetta per intero ad uno solo dei genitori nei seguenti casi:

- quando l'altro genitore è a carico
- per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato
- per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Nei seguenti casi, invece, per il primo figlio si può richiedere, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico:

- quando l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato
- quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Anche i contribuenti non residenti hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia se dimostrano di non godere, nel Paese in cui risiedono, di un beneficio fiscale assimilabile a quello per carichi di famiglia concesso in Italia, e che le persone a carico non possiedono un reddito complessivo superiore al limite di 2.840,51 euro.

Il requisito del reddito

La condizione principale per usufruire della detrazione è che il familiare per il quale si chiede abbia un reddito complessivo annuo fino ad un massimo di **2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili.

In questo importo si devono considerare anche la rendita dell'abitazione principale e le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Ai fini del calcolo del tetto di 2.840,51 euro, i lavoratori dipendenti che prestano l'attività in Paesi limitrofi o di frontiera (cosiddetti frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino, devono considerare i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.

ATTENZIONE

Il Decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 ha abolito, per lavoratori dipendenti e pensionati, l'obbligo di comunicare annualmente al sostituto d'imposta i dati relativi alle detrazioni per familiari a carico. La comunicazione va effettuata solo nel caso di variazione dei dati.

L'IMPORTO DELLE DETRAZIONI

L'ammontare della detrazione spettante non è fisso ma varia in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta.

In sostanza, sono state stabilite detrazioni di base (o teoriche), ma l'importo effettivo diminuisce man mano che aumenta il reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

PER I FIGLI

La detrazione base per i figli è di **800 euro** (**900 euro** per i figli di età inferiore a tre anni), importo che aumenta di:

- **220 euro**, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92
- **200 euro**, per ciascun figlio a partire dal primo, quando sono più di tre.

Le detrazioni base per i figli a carico

FIGLI A CARICO		DETRAZIONE
figlio di età inferiore a 3 anni		900 euro
figlio di età superiore a 3 anni		800 euro
figlio portatore di handicap	inferiore a 3 anni (900 + 220)	1.120 euro
	superiore a 3 anni (800 + 220)	1.020 euro
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo		

Per determinare la detrazione effettiva, è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze), e 95.000.

Tale coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694).

La formula per il calcolo:

$$\text{detrazione teorica} \times \frac{95.000 - \text{reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e sue pertinenze)}}{95.000}$$

Se i figli sono più di uno, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Ad esempio, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

Come va divisa la detrazione tra i genitori

La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori. È prevista, infatti, la suddivisione al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato, così da consentire a quest'ultimo, nel caso di incapienza dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero della detrazione.

Si ha incapienza quando la misura complessiva delle detrazioni di cui un contribuente può beneficiare è superiore alla sua imposta lorda. In tal caso, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

Figli di ex coniugi

Precise regole sono previste per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è disposto per legge che:

- se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50%
- quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all'altro genitore. In questo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita
- se solo uno dei genitori è titolare di reddito, egli potrà beneficiare della detrazione nella misura del 100%, a condizione che sia raggiunto tra i due un accordo in merito alla titolarità della detrazione e al successivo riversamento dell'importo spettante al genitore che non può usufruire del beneficio.

PER IL CONIUGE

La detrazione "teorica" per il coniuge a carico è pari a **800 euro**. L'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.

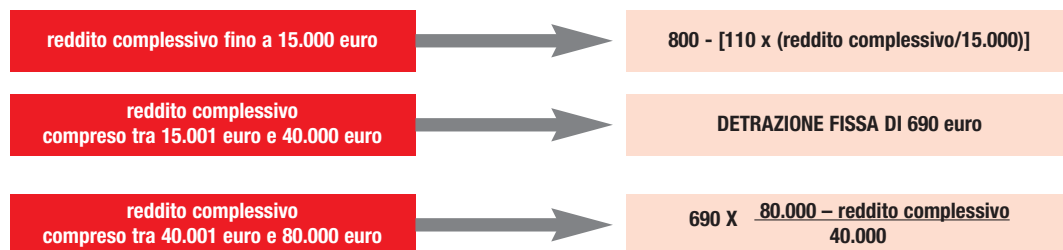
L'unico caso in cui si dispone di un importo fisso (**690 euro**) è quando il reddito complessivo del beneficiario (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze) è compreso tra 15.001 e 40.000 euro. Inoltre, per i contribuenti che si collocano all'interno di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro, è previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro.

Questi gli incrementi:

REDDITO COMPLESSIVO	MAGGIORAZIONE
oltre 29.000 e fino a 29.200 euro	10 euro
oltre 29.200 e fino a 34.700 euro	20 euro
oltre 34.700 e fino a 35.000 euro	30 euro
oltre 35.000 e fino a 35.100 euro	20 euro
oltre 35.100 e fino a 35.200 euro	10 euro

2. LE DETRAZIONI IRPEF

Negli altri casi, per calcolare l'importo effettivamente spettante occorre utilizzare una delle formule indicate nello schema seguente.



Il coefficiente derivante dai rapporti indicati nelle formule va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,483492, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,4834).

PER ALTRI FAMILIARI

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a **750 euro**. Anche questo importo diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 80.000, diminuito del reddito complessivo (considerato al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze), e 80.000.

La formula per il calcolo:

$$750 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e sue pertinenze)}}{80.000}$$

Anche la detrazione per gli altri familiari a carico non può essere assegnata in modo discrezionale, va ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

Per le famiglie numerose, in cui siano presenti **almeno quattro figli a carico**, è prevista, in aggiunta a quelle ordinarie, un'ulteriore detrazione di importo pari a **1.200 euro**. Detto importo spetta in misura piena e non dipende dal livello di reddito del beneficiario, né va ragguagliato al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa.

La detrazione deve essere ripartita, nella misura del 50%, tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Questi criteri di ripartizione non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori. Ovviamente, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

ATTENZIONE

Se l'ulteriore detrazione di 1.200 euro è superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni spettanti per altri motivi, il contribuente ha diritto a un **credito** di ammontare pari alla quota che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta.

Tale credito:

- è determinato nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico);
- può essere utilizzato sia in compensazione nel modello F24 o, a scelta del contribuente, computato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta successivo o chiesto a rimborso;
- è attribuito ai lavoratori dipendenti tramite sostituto d'imposta.

>> LE DETRAZIONI PER TIPOLOGIA DI REDDITO

A seconda del tipo di reddito posseduto (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa in contabilità semplificata e alcuni redditi diversi) sono concesse detrazioni Irpef (cioè riduzioni dall'imposta lorda) in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi alla soglia di 55.000 euro.

Poiché sono stati stabiliti importi "di base", per determinare la detrazione spettante occorre effettuare un semplice calcolo, facendo riferimento al proprio reddito complessivo.

ALCUNE REGOLE GENERALI

Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati devono essere rapportate al periodo di lavoro o di pensione (espresso in giorni).

Le altre si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

Se un contribuente possiede più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili ma ci si può avvalere della detrazione più conveniente.

La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente con quella di pensione è prevista quando nello stesso periodo dell'anno il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente sia di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno, spettano entrambe le relative detrazioni, ciascuna delle quali va rapportata al corrispondente periodo di lavoro o di pensione.

Maggiori agevolazioni sono state previste per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni e per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato. Per questi ultimi, quando il reddito complessivo non supera 8.000 euro, è stato individuato un livello minimo di detrazione (1.380 euro), indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.

ATTENZIONE

Le detrazioni per "tipo di reddito" possono essere riconosciute dal sostituto d'imposta anche se il contribuente non le richiede ogni anno (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 del 5 marzo 2008). Il sostituto deve riconoscere le detrazioni sulla base del reddito da lui stesso erogato.

Il contribuente che ha interesse a vedersi riconosciute detrazioni in misura diversa, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi, può comunicarlo al proprio sostituto affinché questi ne adegui l'importo.

Vediamo come calcolare le detrazioni effettivamente spettanti.

PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Le detrazioni “base” (o teoriche) di cui i lavoratori dipendenti possono fruire sono quelle indicate nei seguenti riquadri.

Reddito complessivo fino a 8.000 euro

1.840 euro

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno, ma l'importo effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 euro. Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva non può essere inferiore a 1.380 euro.

Reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 euro

$1.338 + (502 \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000})$

Reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 euro

$1.338 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Se il reddito complessivo è superiore a 55.000 euro, la detrazione non spetta.

Il risultato derivante dal rapporto contenuto nelle formule va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,623381, il coefficiente da prendere in considerazione è 0,6233).

Il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Se il reddito complessivo è superiore a 23.000 ma non a 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

REDDITO COMPLESSIVO	MAGGIORAZIONE
oltre 23.000 e fino a 24.000 euro	10 euro
oltre 24.000 e fino a 25.000 euro	20 euro
oltre 25.000 e fino a 26.000 euro	30 euro
oltre 26.000 e fino a 27.700 euro	40 euro
oltre 27.700 e fino a 28.000 euro	25 euro

La detrazione per lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi a questo assimilati, tra i quali:

- redditi percepiti dai lavoratori soci di cooperative
- indennità e compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro interinale (detto anche temporaneo o in affitto)
- somme percepite a titolo di borsa di studio
- compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- remunerazioni dei sacerdoti
- prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

PER I PENSIONATI

Le detrazioni “base” (o teoriche) per chi ha un reddito di pensione sono indicate nelle due seguenti tabelle.

LE DETRAZIONI PER I PENSIONATI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 7.500 euro	1.725 euro
oltre 7.500 e fino a 15.000 euro	1.255 + l'importo derivante dal seguente calcolo: $470 \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.500}$
oltre 15.000 e fino a 55.000 euro	1.255 x l'importo derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre 55.000	zero

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante ai pensionati con reddito fino a 7.500 euro non può comunque essere inferiore a 690 euro. I coefficienti risultanti dai rapporti contenuti nelle due formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento.

LE DETRAZIONI PER I PENSIONATI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 7.750 euro	1.783 euro
oltre 7.750 e fino a 15.000 euro	1.297 + l'importo derivante dal seguente calcolo: $486 \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.250}$
oltre 15.000 e fino a 55.000 euro	1.297 x l'importo derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre 55.000	zero

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante ai pensionati con reddito fino a 7.750 euro non può comunque essere inferiore a 713 euro. I coefficienti risultanti dai rapporti contenuti nelle formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento.

Il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

PER GLI ASSEGNI PERCEPITI DALL'EX-CONIUGE

Le medesime detrazioni previste per i pensionati di età inferiore a 75 anni (sopra indicate) sono riconosciute anche ai contribuenti che ricevono assegni periodici, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, se risultanti da provvedimenti del giudice.

La detrazione non va rapportata ad alcun periodo dell'anno, anche se gli assegni sono stati percepiti solo in una frazione di anno.

PER CHI POSSIEDE ALTRI REDDITI

Per i possessori dei seguenti redditi

- alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in particolare, quelli indicati dal Tuir all'articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici percepiti dagli ex-coniugi
- redditi di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir)
- redditi derivanti da imprese minori (articolo 66 del Tuir)
- redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera i)
- redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera l),

le detrazioni "base" (o teoriche) sono quelle indicate nella seguente tabella:

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 4.800 euro	1.104 euro
oltre 4.800 e fino a 55.000 euro	1.104 x il risultato derivante dal calcolo: <u>55.000 - reddito complessivo</u> 50.200
oltre 55.000	zero

Le detrazioni si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

Il coefficiente risultante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali, con il sistema del troncamento.

Il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e delle relative pertinenze.

Detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Anche per l'anno 2011 è prevista una particolare detrazione in favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Essa consiste in una riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale (fino a 141,90 euro) e spetta ai lavoratori del predetto comparto che nell'anno 2011 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

Tra il personale ammesso a fruire dell'agevolazione rientra quello delle forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, il personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il Corpo delle Capitanerie di porto.

L'importo concesso viene riconosciuto dalla singola amministrazione di appartenenza, quale sostituto d'imposta, sul trattamento economico accessorio erogato. Il sostituto applica la riduzione di imposta in un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lorda.

Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione d'imposta si calcola sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito.

La legge 12 novembre 2011, n. 183 (cosiddetta "legge di stabilità") ha confermato il beneficio della detrazione anche per il 2012, rinviando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio la determinazione dell'importo e delle modalità per fruirne.

3. LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO

Le spese deducibili sono quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, determinando un beneficio fiscale che è pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

Tra le principali spese deducibili rientrano i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari, i contributi per la previdenza complementare e i premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali, le erogazioni liberali a favore del "non profit" e delle istituzioni religiose, le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap.

Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (criterio "di cassa").

>> CONTRIBUTI

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge è ammessa la deducibilità senza limiti di importo.

È consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Si tratta dei contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, nonché dei contributi versati al fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, ad esempio dalle casalinghe.

La deducibilità dei contributi facoltativi è consentita anche se essi sono versati dal contribuente per conto dei familiari fiscalmente a carico.

CONTRIBUTI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi chiusi e fondi aperti) e di previdenza individuale (contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993), comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione europea e negli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

La deduzione compete, sempre nel limite dei 5.164,57 euro, anche in caso di versamento di contributi a favore delle persone fiscalmente a carico (ad esempio, il coniuge), se il reddito complessivo di queste ultime non è capiente al punto di consentire in tutto o in parte la deduzione dei contributi.

Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali. Questi contribuenti possono quindi dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

ATTENZIONE

Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, cioè per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 252 del 2005 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

In particolare, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l'anno. In sostanza, l'importo massimo annuale complessivamente deducibile sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro.

ONERI CONTRIBUTIVI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

È possibile dedurre dal reddito complessivo, fino all'importo di 1.549,37 euro, i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro.

>> EROGAZIONI LIBERALI**A FAVORE DEL "NON PROFIT"**

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (in particolare società ed enti commerciali e non commerciali) possono dedurre dal reddito complessivo dichiarato, nel limite del 10% del reddito e comunque nella misura massima di 70.000 euro, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore dei soggetti di seguito elencati:

- Onlus
- associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2007, se effettuate dopo tale data.

ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 NELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

I titolari di reddito d'impresa possono dedurre da tale reddito le erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio della provincia dell'Aquila tramite gli enti individuati dal decreto del Prefetto dell'Aquila del 5 maggio 2009.

Tali enti sono i seguenti:

- Onlus
- fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici
- associazioni sindacali e di categoria.

ALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Poiché le organizzazioni non governative (cosiddette Ong) operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono comprese nella categoria delle Onlus di diritto, è possibile innanzitutto

fruire della deduzione nella misura massima del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non superiore a 70.000 euro (vedi sopra il paragrafo “contributi a favore del non profit”).

L'elenco delle organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, è reperibile sul sito internet del Ministero degli Esteri (www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it).

Questa deduzione non può cumularsi, potendo sceglierla in alternativa, con le seguenti agevolazioni fiscali previste per i contributi, le donazioni e le oblazioni versati in favore delle Ong:

- deducibilità entro la misura massima del 2% del reddito complessivo
- detrazione d'imposta del 19% prevista per le erogazioni liberali in favore delle Onlus.

ALLE ISTITUZIONI RELIGIOSE

Le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose sono deducibili dal reddito complessivo fino all'importo di 1.032,91 euro per ciascuna erogazione (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali).

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute in caso di bonifico bancario.

In particolare, sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore:

- dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana
- dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione
- dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica
- della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste Valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese
- dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione
- della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione
- dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane, nonché delle Comunità ebraiche per i contributi annuali.

UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA

Le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo dichiarato le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di:

- università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59 della legge 388/2000;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici, o enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compreso l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- gli enti parco (compresi quelli nazionali e regionali).

Tra i destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche possono essere ricondotte anche le aziende ospedaliero-universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/E del 7 luglio 2010).

>> ALTRI ONERI DEDUCIBILI

ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE

Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili dello stesso.

Gli importi destinati al mantenimento dei figli non sono invece deducibili. Quando il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata ai figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà dell'importo.

Non sono deducibili gli importi corrisposti in un'unica soluzione al coniuge separato.

SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO PER I DIVERSAMENTE ABILI

Le spese mediche generiche (ad esempio, prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Costituiscono spese di assistenza specifica quelle rese da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica (ad esempio, infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche, come i prelievi ai fini di analisi e le applicazioni con apparecchiature elettromedicali).

Sono inoltre interamente deducibili dal reddito complessivo:

- le spese sostenute per le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all'assistenza diretta della persona
- le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

ATTENZIONE

Tali spese sono deducibili anche se sostenute nell'interesse di familiari che non risultano fiscalmente a carico.

LE SPESE SOSTENUTE PER L'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI

Le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri sono deducibili nella misura del 50% ma devono essere certificate, nell'ammontare complessivo, dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è consultabile sul sito www.commissioneadozioni.it.

>> COME SI DOCUMENTANO LE SPESE

La documentazione delle spese deducibili (e detraibili) è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.

Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla.

Per la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2011, modello 730/2012 o UNICO Persone Fisiche 2012, i documenti vanno conservati fino al 31 dicembre 2016.

4. LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF

I contribuenti che sostengono alcune spese di particolare rilevanza sociale, come ad esempio quelle per motivi di salute, per il mutuo dell'abitazione, per l'istruzione, possono usufruire di riduzioni dell'Irpef dovuta.

Queste riduzioni si ottengono attraverso la dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazioni d'imposta.

Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (cosiddetto criterio "di cassa").

Nel caso di importi consistenti che scadono tra dicembre e gennaio (ad esempio, mutui fondiari) è quindi conveniente pagarli entro il 31 dicembre, in modo da poter applicare la detrazione nella dichiarazione successiva (senza doverla rimandare di un anno ancora).

Le spese, di regola, devono essere sostenute dal dichiarante, nel proprio interesse. Per le spese mediche, le spese relative ad assicurazioni e contributi volontari, nonché quelle di frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria, la detrazione è concessa anche quando l'onere è sostenuto nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestata la ricevuta della spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50% tra i due genitori. Se i genitori intendono ripartire la somma in misura diversa dal 50%, devono annotare sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.

Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta.

La detrazione è riconosciuta, di norma, solo per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente.

Nel caso di rimborsi da parte di enti previdenziali o assistenziali (ad esempio, quelli erogati dalla Asl o dai fondi assistenziali aziendali che hanno ricevuto dal contribuente o dal datore di lavoro contributi che non hanno concorso alla formazione del reddito del dipendente), le spese mediche non possono essere considerate "rimaste a carico del contribuente" e, quindi, non danno diritto alla detrazione.

La detrazione spetta invece per le somme rimborsate dalle assicurazioni, nel caso in cui per il premio pagato non sia previsto il beneficio fiscale (esempio, polizze sanitarie).

>> LE DETRAZIONI D'IMPOSTA DEL 19%

Tra i principali oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% vi sono le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui destinati all'acquisto dell'abitazione principale, gli interessi passivi sui mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari, le tasse scolastiche e altre spese illustrate di seguito.

LE SPESE SANITARIE

Le spese sanitarie di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, eccetera) danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% sull'importo che supera la franchigia di 129,11 euro.

Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre 129,11 euro: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell'importo ottenuto.

Ovviamente, se l'insieme delle spese sostenute nell'anno non supera l'importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione.

La detrazione si applica sull'intera spesa (senza togliere alcun importo) se questa riguarda i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di handicap e l'acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione.

Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la detrazione del 19% possono essere considerate anche quelle rimborsate dalla compagnia assicuratrice a seguito di polizze stipulate dal contribuente o dal suo datore di lavoro (i relativi premi di assicurazione pagati dal datore di lavoro non sono infatti detraibili né deducibili da parte del dipendente), nonché la quota di spese rimborsate per effetto di contributi per assistenza sanitaria che hanno concorso a formare il reddito.

Se le spese sanitarie superano, nell'anno, il limite di 15.493,71 euro, è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo. Il superamento del limite deve essere verificato considerando l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, senza togliere la franchigia di 129,11 euro.

Per usufruire della detrazione, occorre essere in possesso della documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino).

In particolare, per i medicinali occorre essere in possesso della fattura o dello "scontrino parlante" che indichi la natura ("farmaco" o "medicinale"), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei beni acquistati e l'indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale.

Dal 2010, lo scontrino non deve più indicare la denominazione commerciale del farmaco; al suo posto, va riportato il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

Per quanto concerne l'indicazione della natura del prodotto acquistato è sufficiente che il documento di spesa indichi la dizione generica di "farmaco" o di "medicinale" o riporti comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.

Ad esempio, l'indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura "farmaco" o "medicinale", riporti la dicitura "omeopatico".

Allo stesso modo, la dicitura "ticket", soddisfa l'indicazione della natura del prodotto acquistato, poiché può essere riferita solo a medicinali erogati dal servizio sanitario.

Anche le sigle SOP e OTC riguardano una specifica categoria di farmaci disciplinata direttamente dal decreto legislativo n. 219 del 2006, che ha previsto la categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP), suddividendoli in medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Pertanto, anche lo scontrino fiscale sul quale, invece della dicitura “farmaco” o “medicinale”, è riportata una delle citate sigle (SOP o OTC) soddisfa il requisito dell'indicazione della natura del bene acquistato.

Con la circolare n. 39/E del 1° luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come detraibili le spese sostenute per le prestazioni rese da operatori abilitati alle professioni sanitarie riabilitative (fisioterapista, podologo, logopedista, terapista della psicomotricità dell'età evolutiva) purché le stesse siano prescritte da un medico.

In precedenza, la circolare 21/E del 23 aprile 2010 aveva stabilito che le spese sostenute per prestazioni chiropratiche sono ammesse in detrazione se i trattamenti avvengono in centri autorizzati allo svolgimento di tali terapie e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (resta inteso che se il chiropratico è anche dottore in medicina può eseguire le prestazioni sotto la propria responsabilità).

SPESE SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIFICA E PER PARTICOLARI TIPOLOGIE

La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute per l'assistenza specifica resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica.

La detrazione spetta, senza limiti di spesa, sull'importo che eccede i 129,11 euro, a tutte le persone che necessitano di assistenza specialistica, ad esempio in conseguenza di traumi da incidente automobilistico.

Inoltre, il contribuente che sostiene spese relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria per conto del coniuge, dei figli e degli altri familiari, non a carico, che sono titolari di redditi bassi, ma comunque superiori a 2.840,51 euro, può usufruire della detrazione del 19%, sulla parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie, calcolata su un importo massimo della spesa pari a 6.197,48 euro.

Questi ultimi, infatti, possono usufruire della detrazione soltanto nei limiti dell'imposta che devono pagare: se, ad esempio, risulta dovuta un'imposta di soli 51,64 euro, la detrazione spetterà fino a questa cifra e non oltre.

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI

La normativa in materia di detrazioni fiscali per gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario è piuttosto articolata in quanto nel corso degli anni ha subito diverse modifiche, con la conseguenza che il beneficio spetta secondo limiti e modalità che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all'anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

Mutui stipulati dal 1993

Per i mutui stipulati dal 1993 le detrazioni sono concesse solo quando si acquista l'abitazione principale.

Dal 1° gennaio 2008 il limite di spesa per interessi passivi sul quale è possibile calcolare la detrazione d'imposta del 19% è pari a 4.000 euro (in precedenza era 3.615,20 euro); pertanto, la detrazione di cui si può fruire è, al massimo, di 760 euro.

A prescindere dal limite massimo sul quale calcolare la detrazione, la spesa massima detraibile deve essere riferita complessivamente a tutti gli intestatari, ed eventualmente ai diversi contratti di mutuo stipulati per l'acquisto.

La detrazione del 19% per l'acquisto dell'abitazione principale spetta a condizione che:

- l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. La condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni, con eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro
- l'acquisto dell'immobile avvenga entro un anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario.

Ciò significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno quello di acquisto.

In caso di contitolarità del mutuo, l'importo di 4.000 euro, su cui spetta la detrazione del 19%, va suddiviso tra i cointestatari.

In caso di mutuo ipotecario intestato a due coniugi, di cui uno fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione, per entrambe le quote di interessi passivi, spetta al coniuge che ha l'altro a carico.

Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia si prescinde dal requisito della dimora abituale relativamente ai mutui ipotecari per l'acquisto dell'unica abitazione di proprietà.

Inoltre, la detrazione spetta:

- dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro due anni dall'acquisto, se l'immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente
- nel caso di acquisto di un immobile locato se, entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifica al locatario l'atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l'immobile è adibito ad abitazione principale
- al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare
- se il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro o si trasferisce in un istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l'immobile non sia affittato.

Il diritto alla detrazione degli interessi permane anche quando il contribuente trasferisce la propria residenza in un Comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. Se cessano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, dal periodo d'imposta successivo non si potrà più fruire della detrazione.

ATTENZIONE

Quando un contribuente contrae un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale la detrazione spettante sui relativi interessi passivi deve essere calcolata esclusivamente sul costo di acquisto dell'immobile che è dato dalla somma del prezzo di acquisto, delle spese notarili e degli altri oneri accessori.

Pertanto, quando l'ammontare del mutuo supera il prezzo di acquisto dell'immobile, determinato con i criteri appena descritti, sarà necessario quantificare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione.

A tale scopo, si può utilizzare la formula seguente:

$$\frac{(\text{costo acquisto dell'immobile} + \text{oneri accessori}) \times \text{interessi passivi pagati}}{\text{capitale erogato a titolo di mutuo}}$$

Nel caso in cui l'originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i

coniugi comproprietari, dei quali uno fiscalmente a carico dell'altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi passivi anche per la quota di competenza del coniuge fiscalmente a carico.

La detrazione compete solo per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nei limiti di 4.000 euro complessivi per entrambi i coniugi.

Mutui stipulati prima del 1993

Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni spettano per l'acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale.

L'importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo di 4.000 euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra abitazione.

In quest'ultimo caso, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale. Se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.

Per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l'acquisto di immobile non abitativo, con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.

La successiva tabella riassume i limiti e le condizioni per la detraibilità dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale che si sono susseguiti negli anni.

QUADRO RIASSUNTIVO: MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE			
DATA STIPULA MUTUO	LIMITE DETRAIBILITÀ (valido dall'anno 2008)	TERMINE PER ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	DATA DI ACQUISTO DEL FABBRICATO
prima del 1993	4.000 euro per ciascun cointestatario	8/12/1993	
nell'anno 1993	4.000 euro complessivi (anche se per motivi di lavoro dal 9/12/93 è variata l'abitazione principale)	8/12/1994	sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo
1994/2000	4.000 euro complessivi	sei mesi dall'acquisto	sei mesi
dal 2001		un anno dall'acquisto (due anni se è in corso la ristrutturazione)	un anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo

LE DETRAZIONI SULLE EROGAZIONI LIBERALI

Erogazioni liberali alle Onlus

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro (se effettuate dalle imprese, le erogazioni sono deducibili dal reddito).

Le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) sono enti privati con vocazione solidaristica che operano esclusivamente per il perseguimento di finalità sociali.

La maggior parte di queste organizzazioni deve essere inserita nelle apposite anagrafi regionali gestite dalle Direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate, ad eccezione delle c.d. Onlus di diritto, che sono iscritte nei registri regionali quando si tratta di organizzazioni di volontariato, presso l'Albo delle socie-

tà cooperative gestito dal Ministero dello Sviluppo economico tramite le Camere di Commercio quando si tratta di cooperative sociali e presso l'elenco gestito dal Ministero degli Esteri quando si tratta di Organizzazioni non governative.

Tutte le Onlus possono beneficiare di esenzioni e agevolazioni ai fini dei tributi più importanti.

ATTENZIONE

Le liberalità alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale, in alternativa alla detrazione sopra illustrata, possono essere dedotte dal reddito complessivo (vedi capitolo "Le spese deducibili dal reddito").

Erogazioni liberali alle Associazioni di promozione sociale

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 383/2000.

Erogazioni liberali per iniziative umanitarie, religiose o laiche

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Dpcm 20/06/2000 nei Paesi non appartenenti all'Ocse.

Erogazioni liberali nel settore dello spettacolo

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, devolute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici

Sono detraibili nella misura del 19% del loro ammontare le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Gli istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni.

La detrazione spetta a condizione che le erogazioni vengano effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Contributi a società di mutuo soccorso

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% dei contributi associativi, per un importo non superiore a 1.291,14 euro, versati tramite banca o ufficio postale dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 3818/1886.

Erogazioni liberali per attività di rilevante valore culturale o artistico

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale o artistico o che organizza-

no e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e del Dpr 1409/1963.

Partiti e movimenti politici

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, che abbiano o abbiano avuto almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro. Non è detraibile il versamento per il tesseramento al partito.

L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti o partiti.

La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione dell'anno precedente, ha indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.

Società di cultura "La Biennale di Venezia"

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni in denaro effettuate in favore della Società di cultura "La Biennale di Venezia" per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato.

Società e associazioni sportive dilettantistiche

È possibile detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore a 1.500 euro.

Calamità e altri eventi straordinari (erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite)

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate, oltre che per il tramite di Onlus, anche attraverso:

- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedano interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici
- associazioni sindacali di categoria.

Le erogazioni, cumulate con le eventuali altre erogazioni in denaro a favore delle Onlus effettuate nello stesso periodo di imposta, non devono superare il limite massimo di 2.065,83 euro.

Rientrano in questo tipo di spese detraibili anche le erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nella provincia dell'Aquila.

ALTRE SPESE

Premi assicurativi

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef, per le polizze stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000, il 19% dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, per un importo complessivo non superiore a 1.291,14 euro. I contratti per l'assicurazione sulla vita devono avere durata non inferiore ai 5 anni e in tale periodo non deve essere consentita la concessione di prestiti.

Per i contratti stipulati da gennaio 2001, la detrazione è consentita, sempre entro il limite complessivo di 1.291,14 euro, solo se il contratto ha per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione non deve avere la facoltà di recesso dal contratto. Nel caso di polizze "miste", è detraibile solo la quota di premio relativa ai rischi sopra indicati.

Le spese d'istruzione

Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria (compresi i corsi per il dottorato di ricerca) tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, sono ammesse alla detrazione Irpef del 19%. È detraibile anche l'iscrizione agli anni fuori corso.

Con risoluzione n. 11/E del 17 febbraio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come detraibili anche le spese sostenute per l'iscrizione al dottorato di ricerca.

Per le spese relative all'iscrizione a corsi di studio presso istituti o università straniere pubbliche o private, nonché presso università italiane non statali, l'importo massimo sul quale calcolare la detrazione spettante non deve essere superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

Spese per la frequenza di asili nido

Sono detraibili al 19% le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 632 euro; pertanto, lo sconto massimo di imposta è pari a 120,08 euro. Il beneficio fiscale spetta per le rette pagate per ogni figlio per la frequenza di asili nido sia pubblici che privati.

La detrazione segue il principio di cassa e compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta, indipendentemente dall'anno scolastico cui si riferiscono.

La documentazione della spesa può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento, e va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Quando il documento di spesa è intestato al bambino o ad uno solo dei due coniugi, è possibile indicare la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto annotandola sul documento stesso.

Spese veterinarie

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle spese veterinarie sostenute fino all'importo di 387,34 euro e limitatamente alla somma che eccede i 129,11 euro, per gli animali detenuti legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (quindi, cani, gatti, volatili in gabbia e cavalli da corsa). In pratica, la detrazione può consentire al massimo un risparmio d'imposta di 49,06 euro, cioè il 19% di 258,23 euro (importo massimo al netto della franchigia di 129,11 euro).

Il beneficio fiscale non spetta per gli animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, per gli animali allevati o detenuti nell'esercizio di attività agricole o commerciali, per quelli utilizzati per attività illecite o detenuti in casa illegalmente.

Agevolazioni per le commissioni immobiliari

È possibile detrarre dall'Irpef il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale.

Il beneficio spetta anche se il compenso al mediatore è stato corrisposto prima della stipula del rogito o della registrazione del preliminare: il requisito essenziale è che l'immobile sia stato effettivamente acquistato e adibito ad abitazione principale.

L'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può essere superiore a 1.000 euro, anche in caso di immobile acquistato da più soggetti. In tale ipotesi, la detrazione, entro quello stesso limite, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

Iscrizione annuale a strutture sportive

È possibile fruire di una detrazione d'imposta delle spese sostenute, a favore dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione è ammessa nella percentuale del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 210 euro per ciascun ragazzo.

Spese per addetti all'assistenza personale

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (c.d. badanti), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro.

Condizione per fruire della detrazione è che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

EROGAZIONI ALL'OSPEDALE GALLIERA

È detraibile, nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta, l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

>> LE DETRAZIONI PER I CONTRATTI DI AFFITTO

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO

È prevista una detrazione per chi sostiene le spese dell'affitto per la casa adibita a propria abitazione principale.

In particolare, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

- **300 euro**, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- **150 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo, non spetta alcuna detrazione.

DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO

Per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati, è prevista la detrazione pari a **991,60 euro**.

Tale detrazione spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO

Una detrazione d'imposta spetta ai contribuenti intestatari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 n. 431).

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio, i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione d'imposta è di:

- **495,80 euro**, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- **247,90 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo, non spetta alcuna detrazione.

DETRAZIONE PER TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO

A favore dei lavoratori dipendenti che hanno stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione di 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro, ovvero di 495,80 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro, a condizione che:

- abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo
- il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2011 può essere operata la detrazione in relazione ai periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013.

Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, borse di studio).

ATTENZIONE

Le diverse detrazioni per gli inquilini devono essere ragguagliate al periodo dell'anno in cui ricorrono le condizioni richieste e non possono essere cumulate.

CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI

Anche il contratto di locazione stipulato dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza permette di fruire di un'agevolazione fiscale.

In particolare, la detrazione spetta nella misura del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.

Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Essi inoltre devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza e, comunque, devono trovarsi in una diversa provincia.

I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Per i contratti di sublocazione, la detrazione non è ammessa.

ATTENZIONE

A partire dal 2012, la detrazione spetta anche per i canoni delle locazioni derivanti da contratti stipulati dagli studenti "fuori sede" iscritti a corsi di laurea presso università estere, con sede presso uno Stato dell'Unione europea o in uno dei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

>> ALTRE DETRAZIONI

LE AGEVOLAZIONI PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Per i lavori di recupero del patrimonio edilizio è possibile fruire della detrazione d'imposta del 36% delle relative spese sostenute.

Il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è 48.000 euro per unità immobiliare. La detrazione spetta per gli interventi di manutenzione straordinaria sui singoli appartamenti, di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti condominiali, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione.

Per maggiori informazioni e dettagli sulla detrazione delle spese di ristrutturazione edilizia, consultare la parte II - capitolo 5.

DETRAZIONE IRPEF PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI

Fino al 31 dicembre 2012 è prevista una detrazione del 55% per chi effettua interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti ad esempio: coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi, climatizzazione invernale, installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, ecc..

Per maggiori informazioni e dettagli sulla detrazione per le spese di interventi per riqualificazione energetica, consultare la parte II - capitolo 5.

5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Per le persone con disabilità, e per i loro familiari, la normativa tributaria riconosce particolari benefici fiscali.

Tra questi, quelli relativi all'acquisto di veicoli, le detrazioni per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza o per l'eliminazione delle barriere architettoniche, le agevolazioni per i non vedenti e per i sordi, gli acquisti agevolati di ausili tecnici e informatici.

Per un quadro completo di tutte le agevolazioni fiscali in favore dei portatori di disabilità, si rinvia alla "Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili" consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

>> LE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DEI VEICOLI

Le spese sostenute per l'acquisto dei veicoli dei disabili danno diritto a una detrazione dall'Irpef pari al 19% del loro ammontare.

CHI NE HA DIRITTO

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

- 1 non vedenti e sordi
- 2 disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento
- 3 disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- 4 disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

I **non vedenti** sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 3 aprile 2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda i **sordi**, l'art. 1 della legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

I **disabili di cui ai punti 2 e 3** sono quelli che presentano la situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap presso la Asl (di cui all'art. 4 della stessa legge). In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli la cui situazione di handicap grave deriva da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

I **disabili di cui al punto 4** sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo.

Riguardo alla certificazione medica richiesta, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti precisazioni (circolare n. 21 del 23 aprile 2010).

I **portatori di handicap psichico o mentale**, come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l'acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave

5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

è attestato (invece che dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Ad esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione “...con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita”. In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

I **disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione**, o **pluriamputati**, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore”. È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.

Per le **persone affette da sindrome di Down**, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione prevista dall'art. 4 della legge n. 104 del 1992.

La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'auto non è preclusa nei casi in cui l'indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l'accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico).

Per richiedere il beneficio è necessario, comunque, che il veicolo sia utilizzato a vantaggio della persona invalida.

LE CATEGORIE DEI VEICOLI AGEVOLABILI

Autovetture (*)	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli specifici (*)	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Autocaravan (*) (1)	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
Motocarrozze	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
Motoveicoli per trasporto promiscuo	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
Motoveicoli per trasporti specifici	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) Per non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l'asterisco.

(1) È possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19%.

Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri che possono essere condotti senza patente ("minicar").

Altre informazioni utili

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.

In caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse, ad eccezione del caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiario risulti precedentemente cancellato dal Pra.

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (ad esempio, pedana sollevatrice).

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

- all'accompagnamento
- alla deambulazione
- al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione.

Sono esclusi anche i costi di esercizio, quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso, la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.

Tali spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall'acquisto.

Intestazione del documento comprovante la spesa

Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato.

Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico (reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro), il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

IVA AGEVOLATA, ESENZIONE BOLLO E IMPOSTA DI TRASCRIZIONE

Oltre alla detrazione Irpef del 19% è possibile fruire:

- dell'**Iva agevolata al 4%**, anziché al 21%, sull'acquisto di autovetture (aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate) e sull'acquisto contestuale di optional; l'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiario sia stato cancellato dal Pra
- dell'**esenzione dal bollo auto**: l'esenzione spetta sia quando l'auto (sempre con i limiti di cilindrata sopra indicati) è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico
- dell'**esenzione dall'imposta di trascrizione** sui passaggi di proprietà: i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (con esclusione, però, di non vedenti e sordi) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata. L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al Pra territorialmente competente.

>> LA DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purché il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Sono considerate "non autosufficienti" le persone che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti, e quelle che necessitano di sorveglianza continuativa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

ATTENZIONE

L'importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo teorico utilizzabile resta comunque quello di 2.100 euro. Nell'ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

Accertamento dello stato di non autosufficienza

La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione non compete, ad esempio, per l'assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

Cumulabilità

La detrazione d'imposta per gli addetti all'assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

>> L'ALIQUEUTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI

L'ALIQUEUTA AGEVOLATA PER I MEZZI DI AUSILIO

Si applica l'aliquota Iva agevolata del **4%** per l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (ad esempio, servoscala).

L'ALIQUEUTA AGEVOLATA PER I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità che appositamente fabbricati.

Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

- facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura
- assistere la riabilitazione.

Per fruire dell'aliquota ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'Asl di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico
- certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

>> AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

DETRAZIONE DALL'IRPEF DEL 19% DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEL CANE GUIDA

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale, e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto. La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.

DETRAZIONE FORFETARIA DI 5 16,46 EURO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO DEL CANE GUIDA

La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria, anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

ALIQUEUTA IVA AGEVOLATA DEL 4%

L'agevolazione è prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti. L'applicazione dell'aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti.

>> AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI INTERPRETARIATO

È prevista la detrazione del 19% per le spese sostenute dai sordi (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione, i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli uffici delle Entrate in caso di apposita richiesta.

La detrazione del 19% sull'intero importo delle spese sostenute spetta anche al familiare del disabile, se questo risulta fiscalmente a carico.

>> ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Rientrano tra le spese per interventi di ristrutturazione edilizia, agevolabili con la detrazione Irpef del 36%, quelle sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

La detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36%.

La detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.

Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l'altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.

La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).

Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione.

Per le prestazioni di servizi relative all'appalto dei lavori in questione, è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 21%.

6. IL MODELLO 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730, usufruendo dell'assistenza del proprio datore di lavoro o dell'ente che eroga la pensione.

In alternativa, si possono rivolgere a uno dei Centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (Caf), costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro, o ai professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri o periti commerciali, esperti contabili).

>> I REDDITI CHE SI POSSONO DICHIARARE CON IL MODELLO 730

Attraverso il modello 730 è possibile dichiarare esclusivamente i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, collaborazioni coordinate e continuative e contratti di lavoro a progetto)
- redditi dei terreni e dei fabbricati (con la possibilità di avvalersi anche del nuovo regime di tassazione della "cedolare secca")
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva
- alcuni dei redditi "diversi"
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Chi è in possesso di altre tipologie di reddito (tra cui, redditi di impresa, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva, determinati redditi "diversi" e plusvalenze) non può utilizzare il modello 730 e deve presentare il modello Unico Persone fisiche.

Tipo di redditi	È possibile utilizzare il modello 730?
• redditi di lavoro dipendente e assimilati • redditi dei terreni e dei fabbricati • redditi di capitale • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva • alcuni dei redditi "diversi" • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata	 SI
• redditi di impresa • redditi di lavoro autonomo • alcuni dei redditi "diversi"	 NO

>> PERCHÉ SCEGLIERE IL MODELLO 730

Utilizzare il modello 730 presenta numerosi vantaggi:

- è molto semplice da compilare e non richiede l'esecuzione di calcoli
- non si deve trasmettere personalmente la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate; a questo adempimento provvede il datore di lavoro, l'ente pensionistico o l'intermediario cui il contribuente si è rivolto
- si ottiene l'eventuale rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati, a partire dal mese di agosto o di settembre)
- se invece sono dovute delle somme, queste sono trattenute direttamente dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).

Qualora lo stipendio o la pensione fossero insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (**0,4%**), sarà trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.

Il contribuente può anche chiedere di rateizzare le trattenute in più mesi, indicando tale scelta nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello **0,33%** mensile.

Il modello 730 può essere utilizzato anche:

- da coloro che devono presentare la dichiarazione per conto dei minori e delle persone incapaci, se per questi ultimi ricorrono le condizioni per la sua presentazione
- dalle persone che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa, se il rapporto di collaborazione sussiste almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e quello di luglio e sono conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

ATTENZIONE

I contribuenti che, pur potendo, non presentano il modello 730, ma scelgono di utilizzare il modello Unico Persone Fisiche, sono tenuti a presentarlo esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario. In questo caso, infatti, non è ammessa la presentazione presso gli uffici postali.

I CONTRIBUENTI CHE NON POSSONO PRESENTARLO

Oltre coloro che possiedono redditi non dichiarabili con il 730, non possono utilizzare questo modello (e devono presentare la dichiarazione con il modello Unico Persone Fisiche):

- i percettori di redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, i lavoratori domestici)
- chi presenta la dichiarazione per conto di un contribuente deceduto
- chi non ha la residenza in Italia nell'anno per il quale si presenta la dichiarazione e/o nell'anno di presentazione della stessa
- i titolari di redditi derivanti esclusivamente da pensione estera non assoggettata a ritenuta.

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Il modello 730 può essere presentato anche in forma congiunta, al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi o a un Caf oppure a un professionista abilitato, quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale.

È possibile presentare la dichiarazione congiunta anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il modello 730.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, o quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un professionista abilitato.

» I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730

Per i contribuenti che presentano il modello 730 al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) la scadenza è fissata al 30 aprile (per il 2012 il termine è stato prorogato al **16 maggio**), mentre per chi si rivolge a un intermediario (Caf o professionista abilitato) la scadenza è il 31 maggio (per il 2012 il termine è stato prorogato al **20 giugno**).

Se presentato al sostituto d'imposta, il modello 730 deve essere già compilato e non bisogna esibire la relativa documentazione tributaria, che il contribuente dovrà tuttavia conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Per il servizio non si deve pagare alcun corrispettivo.

Quando il modello viene presentato debitamente e correttamente compilato a un Caf o a un professionista abilitato, il servizio di assistenza è gratuito. I contribuenti sono invece tenuti al pagamento di un compenso nel caso in cui chiedano l'assistenza alla compilazione del modello.

Ai Caf e ai professionisti abilitati occorre presentare tutti i documenti relativi alla dichiarazione. Questi, infatti, hanno l'obbligo di verificare che i dati esposti nel modello siano conformi alla documentazione esibita dal contribuente.

Se un Caf chiede compensi non dovuti o si rifiuta di prestare l'assistenza fiscale, gli utenti possono segnalare il disservizio all'ufficio di vigilanza sui Caf (Ufficio Audit esterno) delle Direzioni regionali e delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano dell'Agenzia delle Entrate.

COME E QUANDO PRESENTARE IL MODELLO 730

QUANDO	DOVE	COSA	COSTO
entro il 30 aprile (16 maggio per il 2012)	al datore di lavoro	730 già interamente compilato senza allegare alcuna documentazione	il servizio è gratuito
	al proprio ente pensionistico (se presta assistenza fiscale)		
entro il 31 maggio (20 giugno per il 2012)	presso un centro di assistenza fiscale o professionisti abilitati	730 da compilare	il servizio è a pagamento
		730 correttamente compilato	il servizio è gratuito

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il modello 730:

- al sostituto d'imposta, solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio
- a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un Caf o a un professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di giugno.

>> I DOCUMENTI DA PRESENTARE

Prima di recarsi al Caf o dal professionista abilitato, il contribuente dovrà aver cura di recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.

In particolare, quando si richiede la consulenza per la compilazione o si consegna il modello già compilato, devono essere esibiti i seguenti documenti:

- il Cud rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico e le altre certificazioni dei sostituti d'imposta dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, eccetera
- fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino il sostenimento di spese, nel corso dell'anno, per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall'imposta lorda
- altra documentazione necessaria per il riconoscimento di tali spese deducibili o detraibili, come, ad esempio: per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale; per l'assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice dalla quale risulti l'esistenza dei requisiti per la relativa detrazione
- attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati autonomamente dal contribuente
- ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un'eccedenza d'imposta che si intende far valere nel modello 730.

Per alcuni dati non è necessario esibire alcuna documentazione (ad esempio, i certificati catastali di terreni e fabbricati, contratti di locazione, altri documenti relativi a detrazioni soggettive spettanti). Per altri, invece, è sufficiente produrre un'autocertificazione.

>> LA SCHEDA PER LA SCELTA DELL'8 E DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

Con la dichiarazione dei redditi il contribuente può destinare una quota pari all'8 per mille dell'Irpef alle confessioni religiose, per scopi umanitari e religiosi, o allo Stato, per scopi di carattere sociale o umanitario.

Questa scelta non aumenta le imposte da pagare ma obbliga lo Stato a destinare alla finalità indicata una parte dell'Irpef riscossa.

Oltre alla scelta dell'8 per mille, è possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef al sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni sportive dilettantistiche e di altre associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 460/97, al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e al finanziamento della ricerca sanitaria, nonché al finanziamento delle attività che tutelano o promuovono i beni culturali e paesaggistici.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).

Le scelte dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef non sono alternative tra loro, possono essere espresse entrambe e non determinano maggiori imposte da pagare.

Per esprimere le proprie scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1) allegata al modello 730, firmando in uno dei riquadri presenti nella stessa scheda. Il modello va presentato insieme alla dichiarazione, anche nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna scelta.

ATTENZIONE

Anche i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione possono comunque effettuare la scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef, utilizzando la scheda allegata al modello Cud o al modello Unico Persone fisiche e seguendo le relative istruzioni per le modalità di presentazione.

La scheda va presentata a uno sportello postale, che provvederà a trasmetterla all'Agenzia delle Entrate, o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o direttamente avvalendosi del servizio telematico.

>> COME CORREGGERE IL 730

Chi ha utilizzato il modello 730 per dichiarare i propri redditi deve controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) o dall'intermediario (Caf, professionista), allo scopo di verificare che non ci siano errori di compilazione o di calcolo.

Qualora si riscontrassero errori, bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l'assistenza affinché provveda a sanarli e a redigere un modello 730 "rettificativo" in tempo utile per effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, ovvero dati che non modificano la liquidazione delle imposte, vi è la possibilità di:

- presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione (indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio). Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico
- presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Se ci si accorge di aver indicato in modo inesatto i dati del sostituto d'imposta o di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificarlo, è possibile presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati (in questo caso, occorre indicare il codice 2 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio).

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche (entro i termini prescritti) e pagare direttamente le maggiori somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo dell'eventuale credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

La dichiarazione integrativa non sospende, infatti, le procedure di conguaglio (addebito di imposte oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico.

7. IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

>> CHI DEVE UTILIZZARE IL MODELLO UNICO

Deve presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello Unico chi non può utilizzare il modello 730 (o, per qualunque motivo, non lo ha fatto) e deve dichiarare il possesso di uno o più dei seguenti redditi:

- redditi fondiari (terreni e fabbricati)
- redditi di capitale
- redditi di lavoro dipendente
- redditi di lavoro autonomo
- redditi di impresa
- redditi diversi.

Devono sempre utilizzare il modello Unico i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (ad esempio, imprenditori ed esercenti arti e professioni).

Nelle istruzioni alla compilazione del modello sono indicati i casi in cui si è esonerati dall'obbligo di presentazione.

A seconda della tipologia dei contribuenti, sono stati predisposti i seguenti modelli:

- **Unico PF**, riservato alle persone fisiche
- **Unico SP**, riservato alle società di persone
- **Unico SC**, riservato alle società di capitali ed enti commerciali
- **Unico ENC**, riservato agli enti non commerciali.

UNICO MINI

Anche quest'anno, per le situazioni meno complesse è stata predisposta una versione semplificata del modello Unico Persone Fisiche: UNICO MINI.

Il modello "Unico Mini 2012" può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che:

- nel periodo tra il 1° novembre 2010 e la data di presentazione della dichiarazione non hanno variato il domicilio fiscale
- non sono titolari di partita Iva
- hanno percepito uno o più dei seguenti redditi
 1. redditi di terreni e di fabbricati
 2. redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione
 3. redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere
- vogliono fruire delle detrazioni e delle deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro
- non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad esempio, erede, tutore)
- non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa

>> COME SI PRESENTA

Ad eccezione dei casi particolari indicati più avanti, tutti i contribuenti persone fisiche sono obbligati a presentare il modello Unico esclusivamente per via telematica.

La trasmissione telematica della dichiarazione può essere effettuata:

- **direttamente**, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)
- **tramite intermediari abilitati** (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitati)
- **tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate**, che forniscono assistenza anche per la compilazione.

Sono esclusi dall'obbligo dell'invio telematico e, pertanto, possono presentare il modello Unico cartaceo presso gli uffici postali, i contribuenti che:

- pur avendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare tale modello perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC)
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
- sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

La consegna del modello cartaceo avviene presso gli uffici postali. Questi hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta, da conservare quale prova dell'avvenuta presentazione, per ogni dichiarazione consegnata allo sportello. Per il contribuente, la presentazione della dichiarazione agli uffici postali è un servizio gratuito.

Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono considerate non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro.

DOVE TROVARE I MODELLI

I modelli con le relative istruzioni possono essere prelevati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). Presso gli uffici comunali possono essere ritirati, gratuitamente, i Fascicoli 1 e 2.

Il **Fascicolo 1** (obbligatorio per tutti i contribuenti) contiene il frontespizio, il prospetto dei familiari a carico, i quadri in cui indicare i redditi dei terreni (RA), dei fabbricati (RB), di pensione, lavoro dipendente e assimilati (RC). Inoltre, sono presenti i quadri degli oneri e delle spese (RP), del calcolo dell'Irpef (RN) e delle addizionali (RV), dei crediti d'imposta (CR), delle compensazioni e dei rimborsi (RX) e del contributo di solidarietà (CS).

Il **Fascicolo 2** contiene, invece, i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il modulo RW (investimenti all'estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio).

È possibile utilizzare anche modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

LA PRESENTAZIONE DIRETTA DELLA DICHIARAZIONE VIA INTERNET

Il contribuente che sceglie di trasmettere direttamente all'Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione, ha anche l'opportunità di pagare le relative imposte, sempre via internet, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Per utilizzare questo sistema di trasmissione occorre richiedere il codice Pin, seguendo le istruzioni contenute nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

La dichiarazione, della quale va conservata una copia cartacea, si considera presentata nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate riceve il file. L'avvenuta presentazione è attestata unicamente dalla ricevuta trasmessa per via telematica dall'Agenzia stessa.

Per compilare e trasmettere la propria dichiarazione (modello Unico Persone Fisiche o Unico Mini), il contribuente può utilizzare:

- il software distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, disponibile nell'apposita sezione del sito www.agenziaentrate.gov.it
- il servizio **"Unico Web"**, dedicato alle persone fisiche non soggette agli studi di settore, che non devono presentare i quadri Iva e che non possiedono redditi da partecipazione.

Grazie a questo servizio, la dichiarazione può essere compilata e inviata online senza scaricare e installare alcun pacchetto software sul proprio PC: l'utente si collega alla sezione "Strumenti" del sito <http://telematici.agenziaentrate.it> e procede alla predisposizione dei quadri del modello Unico Persone Fisiche o dell'Unico Mini.

Il servizio "Unico Web", tra l'altro, offre al contribuente la possibilità di avere a disposizione alcune informazioni relative alla dichiarazione dell'anno precedente e le eccedenze d'imposta risultanti da quest'ultima. I dati preimpostati possono essere confermati o modificati e, una volta completata la procedura, è possibile effettuare il versamento dell'imposta, anche rateizzata, mediante il modello F24 precompilato con le imposte dovute o i crediti derivanti dalla dichiarazione. Il pagamento potrà essere effettuato online semplicemente inserendo le proprie coordinate bancarie e chiedendo l'addebito al giorno di scadenza.

LA PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO

Chi si rivolge a un intermediario per la trasmissione del modello Unico, deve farsi rilasciare:

- una dichiarazione datata e sottoscritta, comprovante l'assunzione dell'impegno a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello
- l'originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, unitamente alla comunicazione (ricevuta) che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione.

È importante conservare copia della dichiarazione trasmessa.

LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DALL'ESTERO

La dichiarazione può essere presentata per via telematica anche dall'estero, se si è in possesso del codice Pin.

In alternativa, il contribuente può spedirla (sempre che non debba dichiarare redditi d'impresa o di lavoro autonomo) entro il **30 settembre (per il 2012, il termine è spostato al 1° ottobre in quanto il 30 settembre è domenica)** con raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'**Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia - Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia.**

Sulla stessa devono essere indicati:

- cognome e nome del contribuente
- codice fiscale del contribuente
- la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO anno Persone Fisiche".

>> I TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione va presentata entro questi termini:

DICHIARAZIONE	PRESENTAZIONE	TERMINI
CARTACEA	mediante consegna agli uffici postali	tra il 2 maggio e il 30 giugno (per il 2012, tra il 2 maggio e il 2 luglio)
TELEMATICA	diretta (via internet)	entro il 30 settembre (per il 2012, entro il 1° ottobre)
	tramite intermediari	
	tramite uffici dell'Agenzia	

SE SI RITARDA

Se viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine, la dichiarazione è considerata ancora valida, ma per il ritardo verrà applicata una sanzione (variabile da 258 a 1.032 euro, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).

Si può evitare la sanzione piena se, entro lo stesso termine di 90 giorni, si versa spontaneamente una sanzione ridotta (25 euro, pari ad 1/10 di 258 euro).

La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute sulla base degli imponibili indicati e delle ritenute dei sostituti d'imposta.

>> QUANDO SI VERSANO LE IMPOSTE CALCOLATE CON UNICO

I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione (per importi superiori a 12 euro per ciascun tributo dovuto) e quelli relativi al primo acconto devono essere effettuati entro il 16 giugno (**per il 2012 il termine è spostato al 18 giugno in quanto il 16 è sabato**), oppure entro il 16 luglio (**per il 2012, entro il 18 luglio**) con la maggiorazione dello 0,40%.

Il saldo dell'Iva, invece, deve essere effettuato entro il 16 marzo, salva la possibilità, per chi presenta la dichiarazione Iva all'interno di quella unificata, di posticipare il versamento alle date citate (pagando in più lo 0,40% per mese o frazione di mese a titolo di interessi).

Gli importi derivanti dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Per gli acconti e per gli importi rateizzati, invece, si applica la regola dell'arrotondamento al centesimo di euro.

RATEAZIONE

Ad eccezione dell'acconto di novembre, è possibile versare le somme dovute anche a rate mensili. La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, nella misura del 4% annuo, che non devono essere cumulati all'imposta, ma versati separatamente. In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico sono riportati i prospetti con le date di scadenza delle varie rate e gli importi dovuti per interessi.

COME SI PAGA

Per il pagamento delle imposte tutti i contribuenti devono utilizzare il **modello di versamento F24**.

I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati a effettuare i versamenti in via telematica tramite i servizi dell'Agenzia o quelli di home banking delle banche e di Poste italiane.

GLI ACCONTI IRPEF

Per stabilire se è dovuto il versamento dell'acconto Irpef per l'anno successivo a quello per il quale si effettua il saldo, occorre controllare il debito che risulta dalla dichiarazione (riga "differenza"). Se non supera 51,65 euro, non è dovuto acconto; se risulta superiore, occorre versare l'acconto, pari al 99% del suo ammontare.

L'acconto Irpef si versa:

- in unica soluzione, entro il **30 novembre**, se l'importo da versare è inferiore a 257,52 euro

- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro
 1. la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno (nel 2012, 18 giugno) o entro il 16 luglio (nel 2012, 18 luglio), con la maggiorazione dello 0,40%
 2. la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre.

Per l'anno 2012, il Dpcm del 21 novembre 2011 ha disposto il differimento di tre punti percentuale **sul versamento della seconda o unica rata di acconto**.

Pertanto, la misura dell'acconto dovuto è pari al **96%** (invece che 99%). Se il pagamento si effettua in due rate, la prima (da versare entro il 18 giugno) è pari al 39,6%, la seconda nella restante misura del 56,4%.

>> LA COMPENSAZIONE DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI

I crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione possono essere compensati: tutti i contribuenti che vantano un credito d'imposta derivante dalla dichiarazione possono utilizzarlo per il versamento di importi a debito.

ATTENZIONE

Dal 1° gennaio 2011 è previsto il divieto di compensazione per i contribuenti nei cui confronti risultano iscrizioni a ruolo (a titolo definitivo) di importo superiore a 1.500 euro.

Crediti Iva

La compensazione del credito Iva annuale (o infrannuale) per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o dell'istanza) da cui emerge ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il limite di 5.000 euro è stato introdotto dal decreto legge n. 16/2012 e si applica alle compensazioni effettuate dal 1° aprile 2012. Fino al 31 marzo, infatti, era possibile compensare liberamente il credito Iva (senza presentazione di dichiarazione o istanza) fino al limite di 10.000 euro annui.

Inoltre, i crediti annuali Iva di importo superiore a 15.000 euro possono essere utilizzati solo in presenza di visto di conformità apposto nella dichiarazione dai soggetti abilitati.

Esistono due forme di compensazione:

- utilizzo di crediti per pagare debiti dello stesso tipo d'imposta (Irpef, Ires, Iva e Irap), anche riferibili a differenti esercizi (ad esempio, si utilizza il credito Irpef relativo all'anno d'imposta 2011 per pagare gli acconti dovuti per l'anno d'imposta 2012)
- utilizzo di crediti per pagare debiti di qualunque tipo (ad esempio, si utilizza un credito Irpef o Irap per pagare l'addizionale regionale, i contributi previdenziali, eccetera).

La compensazione si effettua utilizzando il modello F24, in cui occorre indicare, nelle apposite sezioni, sia gli importi a credito utilizzati sia quelli a debito.

L'importo del credito compensato non può risultare superiore al totale dei debiti indicati nelle varie sezioni del modello, in pratica il saldo finale del modello non può essere mai negativo. In sostanza, si possono compensare gli importi a credito fino ad annullare gli importi a debito: eventuali ulteriori importi a credito potranno essere compensati in occasione dei pagamenti successivi o chiesti a rimborso.

ATTENZIONE

Chi effettua una compensazione deve sempre presentare il mod. F24, anche quando il saldo è pari a zero: è il modello F24 che permette a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all'Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.

IL LIMITE MASSIMO DI CREDITO COMPENSABILE

L'utilizzo dei crediti a compensazione non può superare l'ammontare di 516.456,90 euro per ciascun anno solare.

In detto limite non si comprendono:

- i crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24
- i crediti derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali (credito d'imposta per investimenti, per incremento dell'occupazione, eccetera).

ATTENZIONE

Per evitare che nel modello F24 vengano compensati crediti inesistenti, è prevista la sanzione dal 100 al 200% del credito inesistente ovvero del 200%, se il credito inesistente compensato è superiore a 50.000 euro per ciascun anno solare. Inoltre, per questa ipotesi, il termine di scadenza per l'accertamento della violazione è elevato al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito.

>> LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 E DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

Con la dichiarazione dei redditi il contribuente può destinare una quota pari all'8 per mille dell'Irpef alle confessioni religiose, per scopi umanitari e religiosi, o allo Stato per scopi di carattere sociale o umanitario.

Chi è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille può presentare la scheda, in busta chiusa, a uno sportello postale, che provvederà a trasmetterla all'Amministrazione finanziaria, a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o direttamente, avvalendosi del servizio telematico.

La scelta è ammessa per una sola istituzione.

Oltre alla scelta dell'8 per mille, è possibile destinare una quota pari al 5 per mille della propria Irpef al sostegno del settore "non profit", delle università, della ricerca scientifica e sanitaria, delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, nonché alle attività che tutelano o promuovono i beni culturali e paesaggistici.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).

Le scelte dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef non sono alternative tra loro, possono essere espresse entrambe e non determinano maggiori imposte da pagare.

>> COME CORREGGERE IL MODELLO UNICO**CORREZIONI ENTRO I TERMINI DI PRESENTAZIONE**

I contribuenti che, presentato il modello Unico, si accorgono di non aver dichiarato dei redditi o di non aver riportato delle spese detraibili o deducibili, possono presentare, entro la scadenza ordinaria, un modello "rettificativo" di quello consegnato o spedito.

Sul modello deve essere barrata la casella "Correttiva nei termini".

Se i calcoli della dichiarazione rettificativa determinano una maggiore imposta o un minor credito, il contribuente è tenuto a versare le somme dovute entro le scadenze previste per il versamento delle imposte. Se i termini sono già scaduti, è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso per sanare il tardivo pagamento.

Se, al contrario, scaturisce un maggior credito o una minore imposta, il contribuente può scegliere tra la richiesta di rimborso, il riporto a credito per l'anno successivo o l'utilizzo in compensazione.

CORREZIONI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificarla o integrarla presentandone una nuova, completa in tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria.

Possono essere oggetto d'integrazione anche le dichiarazioni originarie presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza. Queste, infatti, sono considerate valide, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per la tardiva presentazione.

La nuova dichiarazione può essere a favore o a sfavore (in aumento) del contribuente.

Dichiarazione integrativa a favore

È possibile integrare a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che hanno portato a indicare un maggior reddito o, comunque, un maggior debito o un minor credito d'imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione da produrre entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo.

Il credito risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione o richiesto a rimborso.

Dichiarazione integrativa a sfavore (in aumento)

È possibile correggere errori e omissioni che hanno determinato l'indicazione di un minor reddito o, comunque, di un minor debito o di un maggior credito d'imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro "i termini per l'accertamento", ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

La sanzione applicabile dipende dalla violazione commessa.

È applicabile la sanzione pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito, nel caso di errori rilevabili in sede di:

- **controllo automatico** (art. 36-bis del Dpr n. 600 del 1973 e art. 54-bis del Dpr n. 633 del 1972), ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte
- **controllo formale** (art. 36-ter del Dpr n. 600 del 1973), ad esempio, indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta.

Nel caso di errori che determinano l'infedeltà della dichiarazione (ad esempio, l'omessa o errata indicazione di redditi), la sanzione va dal 100 al 200% della maggiore imposta o del minor credito.

Se ricorrono i presupposti, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, usufruendo di una riduzione delle sanzioni.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DA RAVVEDIMENTO

Eventuali errori e omissioni nella dichiarazione originaria, che hanno generato l'omessa o errata indicazione di redditi o l'esposizione di indebite detrazioni d'imposta, possono essere corretti, attraverso il ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si è verificato, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

In caso di ravvedimento, il contribuente può usufruire della riduzione della sanzione a 1/8 del minimo previsto per il tipo di violazione che intende regolarizzare (come descritto nel paragrafo precedente).

Affinché il ravvedimento sia valido, entro il termine sopra indicato devono essere pagati il tributo, la sanzione ridotta e gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

I contribuenti che si accorgono di aver commesso errori e omissioni che non influiscono sull'azione di controllo (errori meramente formali), possono comunque regolarizzare la loro posizione mediante dichiarazione integrativa o comunicazione da trasmettere al competente ufficio.

A titolo esemplificativo si forniscono alcuni casi frequenti di errori od omissioni "ravvedibili".

Esempio n. 1

Il contribuente ha dichiarato di avere un figlio fiscalmente a carico al 100% per tutto il 2010, usufruendo di una detrazione d'imposta pari a 800 euro. Successivamente alla presentazione della dichiarazione, si accorge che il figlio, nel corso del 2010, ha posseduto un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) superiore a 2.840,51 euro e che, pertanto, non poteva considerarsi fiscalmente a carico.

Esempio n. 2

Il contribuente inserisce tra gli oneri deducibili l'intero ammontare degli assegni periodici corrisposti al coniuge separato legalmente, a seguito di provvedimento giudiziale. Successivamente alla presentazione della dichiarazione, viene a conoscenza della circostanza che, se il provvedimento del giudice non distingue la quota riservata al mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare e non per l'intero.

Si tratta di errori rilevabili in sede di controllo formale della dichiarazione, per i quali la misura della sanzione è pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito.

Nei casi descritti, la spontanea regolarizzazione dell'errore o dell'omissione commessa nella dichiarazione avviene presentando una dichiarazione integrativa da ravvedimento e pagando, oltre il tributo dovuto, la sanzione ridotta al 3,75% (pari a 1/8 del 30%), e gli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno.

Esempio n. 3

Il contribuente, nel corso dell'anno, ha intrattenuto più rapporti di lavoro presso diversi datori di lavoro. Nella dichiarazione dei redditi omette di riportare i dati relativi a uno dei rapporti, determinando un reddito complessivo (e conseguentemente un'imposta) inferiore a quello effettivamente prodotto.

Si tratta di errore che determina l'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione, tra il 100 e il 200% della maggiore imposta o del minor credito.

In questo caso, la spontanea regolarizzazione della violazione comporta, oltre alla presentazione di una dichiarazione integrativa da ravvedimento, il pagamento della sanzione ridotta al 12,5% (pari a 1/8 della sanzione minima del 100%), oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER MODIFICARE LA SCELTA SULL'UTILIZZO DELL'ECCEDENZA D'IMPOSTA

È possibile presentare una dichiarazione integrativa anche quando si vuol modificare l'originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta in richiesta di credito da utilizzare in compensazione.

In tale ipotesi va barrata l'apposita casella presente nel frontespizio del modello (Dichiarazione integrativa - Art. 2, comma 8-ter, del Dpr 322/98).

Tale dichiarazione, prevista solo se il rimborso non è stato ancora erogato, anche in parte, deve essere presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce.

Se si presenta una dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica della scelta sull'utilizzo dell'eccedenza d'imposta, contiene anche la correzione di errori e omissioni, non va barrata la casella sopra indicata ma quella denominata "Dichiarazione integrativa a favore" o "Dichiarazione integrativa" a seconda della tipologia di correzioni effettuate.



PARTE IV > RENDITE FINANZIARIE E TASSAZIONE DEI BENI DI LUSO

1. RENDITE E ATTIVITÀ FINANZIARIE

>> LE RENDITE FINANZIARIE

Le rendite finanziarie possono generare le seguenti tipologie di redditi tassabili:

- **redditi di capitale** (interessi, utili e proventi derivanti dall'impiego di un capitale)
- **redditi diversi di natura finanziaria** (plusvalenze e altri redditi derivanti da atti di negoziazione).

Dal 1° gennaio 2012 è in vigore un nuovo regime di tassazione di questi redditi. In sintesi, il nuovo sistema prevede un'aliquota unica del 20% (imposta sostitutiva o ritenuta) per la maggior parte degli strumenti di investimento prima assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50 o del 27%.

Resta invariata la misura della ritenuta applicabile ai titoli di Stato, ai buoni fruttiferi postali e ai piani di risparmio appositamente istituiti (**12,50%**).

L'aliquota del 20% si applica anche alle forme di investimento che prima scontavano una ritenuta del 27% (per esempio, i depositi in conto corrente bancario e postale, i certificati di deposito, i libretti di risparmio).

Per i fondi pensione italiani rimane in vigore il regime di tassazione che prevede l'imposta sostitutiva dell'11% sui risultati di gestione.

Un'altra novità è rappresentata dalla cancellazione del prelievo aggiuntivo del 20% sugli interessi dei titoli con scadenza non inferiore a 18 mesi rimborsati anticipatamente e del prelievo addizionale (sempre del 20%) sugli interessi dei depositi a garanzia dei finanziamenti alle imprese residenti.

COME CAMBIA LA RITENUTA O L'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI FINANZIARI DAL 1° GENNAIO 2012

aumenta dal 12,5 al 20% per	– fondi immobiliari – polizze vita (escluso la parte investita in titoli di Stato) – pronti contro termine – obbligazioni private con scadenza oltre i 18 mesi – partecipazioni non qualificate – Etf (Exchange traded fund) – fondi comuni e Sicav (escluso la parte investita in titoli di Stato)
si riduce dal 27 al 20% per	– conti correnti – conti deposito – libretti di risparmio – certificati di deposito – obbligazioni private con scadenza fino a 18 mesi
rimane invariata al 12,5% per	– titoli di Stato (italiani ed esteri) – buoni fruttiferi postali – piani di risparmio appositamente istituiti

>> LA TASSAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO

Dal 2011 è dovuta un'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

Introdotta dalla legge di conversione del decreto n. 201/2011, l'imposta è a carico delle persone fisiche residenti in Italia (anche se non aventi cittadinanza italiana).

LA MISURA DELL'IMPOSTA

L'imposta, dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione dell'attività finanziaria, è stabilita nella seguente misura:

- **1 per mille** annuo, per il 2011 e il 2012
- **1,5 per mille** annuo, a decorrere dal 2013.

LA BASE IMPONIBILE

Il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute.

Per determinare tale valore è possibile anche utilizzare la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, si tiene conto del valore nominale o di rimborso.

Per evitare doppia imposizione, è riconosciuto un credito d'imposta, da dedurre dall'imposta dovuta, pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Il credito spetta fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Per quanto riguarda versamenti, liquidazione, accertamento e riscossione, sanzioni, rimborsi e contenzioso in materia di tassazione delle attività finanziarie all'estero, si applica la normativa prevista per l'Irpef (le disposizioni di attuazione saranno comunque emanate con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate).

CONTI CORRENTI E LIBRETTI DI RISPARMIO ALL'ESTERO

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il decreto legge n. 16/2012 ha stabilito l'imposta di bollo nella misura fissa di 34,20 euro (come previsto per i conti detenuti in Italia).

>> L'IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI, TITOLI, STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI

L'art. 19 del Decreto legge n. 201/2011 ha modificato la disciplina della tassazione sul bollo dovuto per gli strumenti finanziari.

In particolare, è stata introdotta, dal 1° gennaio 2012, un'imposta proporzionale – pari all'1 per mille (che dal 2013 aumenterà all'1,5 per mille) – e sono stati inclusi tra i prodotti assoggettati a tassazione anche quelli per i quali non è previsto l'obbligo di deposito.

Per effetto delle nuove disposizioni l'imposta di bollo è dovuta secondo le seguenti modalità:

- le comunicazioni alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati, sono assoggettate a un'imposta proporzionale dell'1 per mille per il 2012 e dell'1,5 per mille a decorrere dal 2013.

L'imposta non è dovuta per le comunicazioni relative a fondi pensione e fondi sanitari.

Il bollo è dovuto anche sulle comunicazioni relative ai buoni postali fruttiferi che hanno valore di rimborso superiore a 5.000 euro.

L'imposta non può essere inferiore a 34,20 euro e, solo per l'anno 2012, superiore a 1.200 euro (dal 2013 non è prevista una misura massima)

- b) gli estratti conto inviati dalle banche e quelli di conto corrente postale, nonché i rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali, sono soggetti a un'**imposta fissa** pari a
- **34,20 euro**, se il cliente è una persona fisica (l'imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti non supera complessivamente i 5.000 euro)
 - **100 euro**, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica

ATTENZIONE

Le comunicazioni relative ai prodotti finanziari, compresi i buoni postali fruttiferi, gli estratti conto e i rendiconti si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno, anche quando non c'è un obbligo di invio o di redazione. Se nel corso dell'anno sono inviati periodicamente, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

L'imposta è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di attuazione delle nuove disposizioni.

LA NUOVA IMPOSTA DI BOLLO

ATTI		IMPOSTA
Comunicazioni relative a prodotti finanziari, compresi i depositi bancari e postali	per il 2012	1 per mille (con un minimo di 34,20 e un massimo di 1.200 euro)
	dal 2013	1,5 per mille (con un minimo di 34,20 euro)
Estratti conto, rendiconti dei libretti di risparmio (anche postali)	persone fisiche	34,20 euro (non dovuta se la giacenza media annua non è superiore, complessivamente, a 5.000 euro)
	altri soggetti	100 euro
Sono esenti i buoni postali fruttiferi con un valore di rimborso complessivamente non superiore a 5.000 euro		



2. LA TASSAZIONE DEI BENI “DI LUSSO”

>> L'ADDIZIONALE ERARIALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA

A decorrere dal 2012, per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose è dovuta l'addizionale erariale alla tassa automobilistica nella misura di **20 euro per ogni chilowatt (KW)** di potenza del veicolo **superiore a 185 KW** (per il 2011, erano dovuti 10 euro per ogni KW di potenza del veicolo superiore a 225 KW).

L'importo da versare è ridotto:

- del **40%** dopo 5 anni dalla data di costruzione del veicolo
- del **70%** dopo 10 anni
- dell'**85%** dopo 15 anni.

Trascorsi venti anni dalla costruzione del veicolo, l'addizionale non è più dovuta. L'anno di costruzione, salvo prova contraria, si presume coincidente con l'anno di immatricolazione. Gli anni di vetustà del veicolo sono conteggiati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della costruzione.

Sono tenuti al pagamento del tributo coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, al PRA risultano:

- proprietari dei veicoli
- usufruttuari
- acquirenti con patto di riservato dominio
- utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

Il pagamento va effettuato alle stesse scadenze della tassa automobilistica ordinaria, con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (codice tributo 3364) e senza operare compensazioni.

Per l'omesso o insufficiente versamento dell'addizionale, è prevista l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

>> LA TASSA PER LE IMBARCAZIONI

Dal 1° maggio 2012, le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale come indicato nella tabella.

La tassa non è dovuta per il primo anno dalla prima immatricolazione.

Sono tenuti al pagamento della tassa, se residenti nel territorio dello Stato:

- i proprietari
- gli usufruttuari
- gli acquirenti con patto di riservato dominio
- gli utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, per la durata della stessa

La tassa è dovuta, inoltre, dalle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che possiedono, o ai quali è attribuibile il possesso di unità da diporto.

Non si applica, invece, ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia, sempre che il possesso delle unità da diporto non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.

LE MISURE DELLA TASSA

LUNGHEZZA SCAFO	TASSA ANNUALE
da 10,01 a 12 metri	800 euro
da 12,01 a 14 metri	1.160 euro
da 14,01 a 17 metri	1.740 euro
da 17,01 a 20 metri	2.600 euro
da 20,01 a 24 metri	4.400 euro
da 24,01 a 34 metri	7.800 euro
da 34,01 a 44 metri	12.500 euro
da 44,01 a 54 metri	16.000 euro
da 54,01 a 64 metri	21.500 euro
superiore a 64 metri	25.000 euro

La tassa è ridotta al **50%** per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni delle isole minori e in quelli delle isole della laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario, il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore (espresso in Kw) non sia inferiore a 0,5.

È ridotta, inoltre:

- del 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto
- del 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione
- del 45% dopo 15 anni.

Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

Il versamento non va effettuato per:

- le unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici
- le unità obbligatorie di salvataggio
- i battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti
- le unità da diporto possedute e utilizzate da enti e associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso
- le nuove unità da diporto con “targa prova” che sono nella disponibilità del cantiere costruttore, del manutentore o del distributore, nonché quelle usate che sono state ritirate dai cantieri o dai distributori con mandato di vendita e in attesa di perfezionamento dell'atto
- le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore
- le unità utilizzate dai soggetti (di cui all'art. 3 della legge 104/1992) affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle imbarcazioni stesse.

Il versamento deve essere effettuato mediante il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" entro il 31 maggio di ciascun anno, o entro la fine del mese successivo dal verificarsi del presupposto. Per i contratti di locazione di durata inferiore al periodo 1° maggio - 30 aprile, la tassa va versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto.

Se impossibilitati a utilizzare il modello F24, si può effettuare il versamento con un bonifico in euro a favore del bilancio dello Stato italiano (Capo 8 - Capitolo 1222), indicando:

- codice Bic: BITAITRRENT
- causale del bonifico: generalità del contribuente tenuto al versamento, identificativo (sigla di iscrizione) dell'unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento (come indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 39/E del 24 aprile 2012)
- Iban: IT15Y0100003245348008122200.

La vigilanza sul corretto assolvimento degli obblighi connessi al pagamento della tassa compete alle Capitanerie di porto, alle forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, alle altre forze di pubblica sicurezza o agli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria.

In caso di violazione, sarà emesso processo verbale di constatazione che verrà trasmesso alla Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, in relazione al luogo di commissione della stessa.

Per l'omesso, il ritardato o il parziale versamento della tassa, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300% dell'importo non versato.

>> L'IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI

Il decreto legge n. 201/2011 ha introdotto l'obbligo del versamento di un'imposta erariale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale.

Secondo il codice della navigazione per aeromobile si intende qualsiasi macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.

Sono esentati dal pagamento dell'imposta:

- gli aeromobili di Stato e quelli equiparati
- gli aeromobili di proprietà o in esercizio dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte I, libro I, titolo VI, capi I, II e III codice della navigazione
- gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO – Type Rating Training Organisation)
- gli aeromobili di proprietà o in esercizio all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia
- gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita
- gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso
- aeromobili storici (cioè quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre 40 anni)
- gli aeromobili di costruzione amatoriale
- gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (legge 106/1985).

LA MISURA DELL'IMPOSTA

AEROMOBILI		IMPOSTA
aeroplani con peso massimo al decollo	fino a 1.000 kg	euro 0,75 al kg
	fino a 2.000 kg	euro 1,25 al kg
	fino a 4.000 kg	euro 4,00 al kg
	fino a 6.000 kg	euro 5,00 al kg
	fino a 8.000 kg	euro 6,65 al kg
	fino a 10.000 kg	euro 7,10 al kg
	oltre a 10.000 kg	euro 7,55 al kg
elicotteri	l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50%	
alianti, motoalianti e aerostati	euro 450	

L'imposta è dovuta al momento della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità e versata con riferimento all'intero periodo di validità di tale certificato. Se il certificato ha validità inferiore a un anno, l'imposta è dovuta nella misura di un dodicesimo dell'importo annuale, moltiplicato per i mesi di validità del certificato.

AEROMOBILI NON IMMATRICOLATI NEL REGISTRO AERONAUTICO NAZIONALE

L'imposta è dovuta anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale tenuto dall'Enac, la cui sosta nel territorio italiano si protrae **oltre 45 giorni** in via continuativa.

Per questi aeromobili, non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici del manutentore.

L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero.

Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano.

L'imposta non è comunque dovuta per gli aeromobili di Stati esteri, compresi quelli militari.

CHI DEVE VERSARE L'IMPOSTA

L'imposta deve essere versata da:

- proprietari
- usufruttuari
- acquirenti con patto di riservato dominio
- utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

L'omesso o l'insufficiente pagamento dell'imposta comporta l'applicazione della sanzione prevista dal decreto legislativo n. 471/1997, pari al 30% dell'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la suddetta sanzione è ridotta a un importo pari a un quindicesimo (2%) per ciascun giorno di ritardo.

Si applicano, inoltre, le disposizioni prescritte dal decreto legislativo n. 472/1997, compresa quella che consente il ricorso al ravvedimento.

La Guardia di finanza e le autorità aeroportuali sono gli organi individuati a vigilare sul corretto assolvimento dell'imposta.

LE MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Per il versamento dell'imposta occorre utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi", riportando il codice tributo **"3368"**. In caso di ravvedimento operoso, devono essere indicati i codici tributo **"8935"** per la sanzione e **"1930"** per gli interessi.

Se impossibilitati a utilizzare il modello F24, si può effettuare il versamento con un bonifico in euro a favore del bilancio dello Stato italiano (Capo 8 - Capitolo 1223), indicando:

- codice Bic: BITAITRRENT
- causale del bonifico: generalità del contribuente tenuto al versamento, identificativo dell'aeromobile (marche di nazionalità e di immatricolazione), codice tributo e periodo di riferimento
- Iban: IT35 2010 0003 2453 4800 8122 300.

ATTENZIONE

L'ammontare dell'imposta versata in applicazione delle disposizioni previste prima della conversione in legge del DL 16/2012, in eccedenza rispetto alle nuove misure stabilite, può essere utilizzato dal contribuente come credito all'atto del successivo rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità. Se, invece, risultano effettuati versamenti in misura inferiore, non saranno applicate sanzioni e interessi, purché si versi entro novanta giorni dal 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione) la differenza dovuta.

>> IMPOSTA PASSEGGERI AEROTAXI

La legge n. 44/2012 ha introdotto l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. Essa è dovuta per ciascun passeggero, e per l'effettuazione di ciascuna tratta, nella seguente misura:

- **100 euro**, se il tragitto non supera 1.500 chilometri
- **200 euro**, per tragitti superiori.

L'imposta è a carico del passeggero ma deve essere versata dal vettore.

PARTE V > MISURE CONTRO L'EVASIONE

1. LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA (SPESOMETRO)

L'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni Iva di un determinato valore è stato introdotto dall'art. 21 del decreto legge n. 78/2010. L'obiettivo del legislatore è quello di rafforzare gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, necessari alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti fraudolenti in materia di Iva (frodi "carosello" e false fatturazioni) e in ambito di imposizione sul reddito.

>> COSA COMUNICARE

La comunicazione telematica ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini Iva (imponibili, non imponibili, esenti) e si applica esclusivamente ai soggetti passivi di tale imposta che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, rilevanti agli effetti del tributo, nel territorio dello Stato.

Dal 1° gennaio 2012, per le operazioni per le quali è previsto l'obbligo di emettere fattura è stata eliminata la soglia minima di 3.000 euro.

Il decreto legge n.16/2012 ha stabilito che la comunicazione deve essere inviata, per ciascun cliente e fornitore, con riferimento a tutte le operazioni (attive e passive) effettuate.

Le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura devono essere comunicate solo se di importo non inferiore a 3.600 euro, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- le importazioni
- le esportazioni (art. 8, comma 1, lettere a e b del Dpr 633/72)
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
- le operazioni già comunicate all'Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, atti di compravendita immobili, eccetera)
- operazioni intracomunitarie (per le quali è già previsto l'invio dei modelli Intra).

In fase di prima applicazione, sono inoltre escluse le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva effettuate fino al 30 giugno 2011 per le quali non vi è l'obbligo di emissione della fattura.

ATTENZIONE

La comunicazione non va trasmessa, per le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, quando il pagamento, anche se superiore al limite individuato, è effettuato con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria dei rapporti e delle operazioni con la clientela.

Infatti, i dati relativi a queste transazioni sono comunque comunicati dagli stessi operatori finanziari che hanno emesso le carte con le quali è avvenuto il pagamento dei corrispettivi.

Sussiste l'obbligo dell'invio, invece, se la carta di credito, di debito o prepagata è stata emessa da un operatore finanziario non residente e senza stabile organizzazione in Italia.

>> **QUANDO E COME TRASMETTERE I DATI**

L'invio telematico va effettuato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

È possibile trasmettere una comunicazione in sostituzione di un'altra già inviata, a condizione che si riferisca allo stesso periodo d'imposta e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, e secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011.

ATTENZIONE

L'omessa presentazione della comunicazione o la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro.

2. GLI INTERVENTI IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE

Sono state approvate alcune modifiche normative alla disciplina degli studi di settore che riguardano in particolare:

- la tempistica di pubblicazione dei decreti di approvazione degli studi di settore
- le sanzioni legate ai casi in cui il contribuente ometta la presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
- la possibilità di procedere all'accertamento induttivo in caso di
 - omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore
 - indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

Inoltre, con il decreto n. 201/2011 è stata dettata una nuova disciplina relativa ai limiti dell'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti "congrui" agli studi di settore (anche per effetto di adeguamento).

Per questi soggetti è previsto:

1. la preclusione ad operare accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973 e articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del Dpr n. 633/1972)
2. la riduzione di un anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento delle imposte dirette (articolo 43, primo comma, del Dpr n. 600/1973) e dell'Iva (articolo 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972). Questa disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia (ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale) per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 74/ 2000
3. la possibilità di determinare sinteticamente il reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/1973) solo quando il reddito complessivo accertabile eccede di almeno un terzo quello dichiarato (in luogo di almeno un quinto, come è invece previsto dal sesto comma del citato articolo 38).

Questa nuova disciplina si applica con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 e a quelle successive, e a condizione che:

- il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti
- sulla base dei dati comunicati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

>> LA PUBBLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Dal 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Inoltre, è stata prevista la possibilità di modificare gli studi di settore, già approvati, con eventuali integrazioni da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore, al fine di tener conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali.

Per il periodo d'imposta 2011, il decreto legge n. 16/2012 ha posticipato al 30 aprile 2012 il termine per la pubblicazione di integrazioni agli studi di settore.

>> LE SANZIONI

È fissata al massimo importo consentito (2.065 euro) la sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 471/1997, quando il contribuente omette la presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e sempre che non provveda anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione alle sanzioni applicabili in fase di accertamento, in caso di omessa compilazione dei modelli da studi di settore, è previsto un aumento del 50% della misura della sanzione minima e massima applicabile nelle ipotesi di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap a seguito di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore.

Tale maggiorazione si applica solo se il contribuente non provvede alla preventiva presentazione del modello, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate formulato sulla base dei dati esposti dallo stesso contribuente nella relativa dichiarazione annuale, e se "il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione", "la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile" ai fini Iva, ovvero "il maggior imponibile accertato" ai fini Irap, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, è superiore al 10% di quello dichiarato.

>> LA NUOVA IPOTESI DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO

La possibilità di procedere all'accertamento induttivo, ai sensi del secondo comma dell'art. 39 del Dpr n. 600/1973, è stata estesa anche ai casi di

- omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore
- presentazione degli stessi con dati omessi o infedeli
- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti.

In questi casi, l'Agenzia delle Entrate può determinare il reddito d'impresa e di lavoro autonomo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, potendo prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Tuttavia, la previsione normativa trova applicazione solo se le irregolarità compiute dal contribuente sono tali che il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertabile a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, è superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

ATTENZIONE

Per gli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 16/2012), l'induttivo è possibile nei seguenti casi:

- omessa presentazione dei modelli
- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti
- infedele compilazione dei modelli che comporti una differenza superiore al **15%**, o comunque a **50.000 euro**, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

>> LIMITI ALL'USO DEL DENARO CONTANTE

Per adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario, circa la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il decreto legge n. 201/2011 ha abbassato la soglia massima per l'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, riducendola a **999,99** euro.

ACQUISTI CITTADINI STRANIERI

Il limite per l'utilizzo di denaro contante è elevato a **15.000 euro** per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi effettuati presso imprese che operano nel settore del **commercio al minuto** e **agenzie di viaggio e turismo** dalle persone fisiche non residenti in Italia e con cittadinanza diversa da quella italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Questa deroga, introdotta dall'art. 3 del decreto legge n. 16/2012, è ammessa se chi cede il bene o presta il servizio effettua i seguenti adempimenti:

1. invio all'Agenzia delle Entrate di una comunicazione preventiva nella quale deve essere indicato anche il conto corrente che si intende utilizzare
2. al momento dell'operazione occorre acquisire fotocopia del passaporto dell'acquirente nonché autocertificazione con la quale quest'ultimo attesta di non essere cittadino italiano né di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e di non avere la residenza in Italia
3. nel primo giorno feriale successivo all'operazione il venditore deve versare il denaro contante incassato in un conto corrente a lui intestato e consegnare all'operatore finanziario copia della comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario non inferiore a 1.000 euro effettuate dal 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 16/2012).

>> LA COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DEGLI OPERATORI FINANZIARI

Dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari hanno l'obbligo di comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti e ogni altra informazione, relativa ai medesimi rapporti, strettamente necessaria ai controlli fiscali.

Gli operatori interessati sono le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previa consultazione delle associazioni di categoria degli operatori finanziari e del Garante per la protezione dei dati personali, saranno stabilite le modalità di invio della comunicazione.

>> LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

Per incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento dei tributi, è prevista l'attribuzione, per il triennio 2012-2014, dell'intero ammontare del maggior gettito che si otterrà a seguito delle segnalazioni degli stessi enti locali. In precedenza, la percentuale di incasso della lotta all'evasione era stata fissata dal decreto sul federalismo municipale al 50%.

>> SOCIETÀ DI COMODO E SOCIETÀ IN PERDITA

È stata introdotta, a partire dal 2012, una maggiorazione del 10,5% dell'Ires dovuta dalle società non operative – le cosiddette “società di comodo” – per le quali, quindi, la nuova aliquota Ires sarà pari al 38%. Inoltre, saranno considerate “non operative” anche le società in perdita per tre periodi d'imposta consecutivi, nonché quelle che, nell'arco del triennio, dichiarino per due periodi d'imposta una perdita e per uno un reddito inferiore a quello minimo.

>> CHIUSURA D'UFFICIO DELLA PARTITA IVA

Il decreto legge n. 16/2012 ha introdotto una procedura semplificata di cancellazione delle partite Iva non più utilizzate.

Sulla base degli elementi e dei dati in proprio possesso, l'Agenzia delle Entrate individua i titolari di partita Iva che, pur essendo obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, e comunica agli stessi che provvederà alla chiusura d'ufficio della partita Iva.

Il contribuente che rileva eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente ha la possibilità di fornire i chiarimenti necessari entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

La chiusura comporta l'obbligo del pagamento della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività (da 516 a 2.065 euro). Tale sanzione sarà iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

Tuttavia, se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il contribuente paga la sanzione ridotta di 172 euro (un terzo del minimo), l'iscrizione a ruolo non è eseguita.

>> VERIFICA PARTITA IVA

Per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle Entrate darà la possibilità a chiunque di verificare la validità di un numero di partita Iva, mediante i dati disponibili in Anagrafe tributaria.

Il servizio fornirà le informazioni relative allo stato di attività della partita Iva inserita, alla denominazione o al nome e cognome del soggetto al quale è intestata.

4. IL NUOVO REDDITOMETRO

Con il decreto legge n. 78/2010 (articolo 22) è stato modificato parzialmente l'articolo 38 del Dpr 600/1973 che disciplina, oltre all'accertamento sintetico di tipo analitico, l'accertamento sintetico di tipo induttivo (il cosiddetto "redditometro").

>> IN COSA CONSISTE

Attraverso l'utilizzo del "redditometro", l'Amministrazione finanziaria può determinare "induttivamente" il reddito delle persone fisiche – al verificarsi di determinate condizioni – calcolandolo sulla base di una serie di indici di capacità contributiva.

Le novità si riferiscono, in particolare, alle diverse modalità di calcolo del reddito e alla possibilità di utilizzare nuovi indicatori di capacità contributiva. L'obiettivo è quello di adeguare all'attuale contesto socio-economico questa particolare forma di accertamento, di renderlo più efficiente e dotarlo di maggiori garanzie per i contribuenti.

Il nuovo strumento, che sarà utilizzato a partire dal periodo d'imposta 2009, presenta, nella sua versione aggiornata, alcune caratteristiche che lo differenziano sostanzialmente da quello utilizzato in passato.

IL NUOVO REDDITOMETRO IN SINTESI	
COSA PREVEDE LA NORMA	l'ufficio potrà sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta. È fatta salva la prova contraria del contribuente, il quale potrà dimostrare che il finanziamento delle spese effettuate è avvenuto: – con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta – con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta – con redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile
QUANDO È AMMESSO	l'accertamento sintetico sarà ammesso solo quando il reddito complessivo accertabile – reddito presunto – risulterà superiore di almeno il 20% di quello dichiarato (nella versione precedente del redditometro, tale percentuale era pari al 25% e l'accertamento era ammesso quando il reddito dichiarato non risultava congruo, rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva, per almeno due periodi d'imposta)
NUOVI INDICI	la determinazione sintetica del reddito potrà essere fondata, inoltre, sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza. Gli indici utilizzati per la ricostruzione induttiva del reddito saranno determinati con appositi decreti ministeriali che verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
OBBLIGATORIETÀ DEL CONTRADDITTORIO	sarà obbligatorio per l'ufficio invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione.
RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DEDUCIBILI E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA	dal reddito complessivo determinato sinteticamente sarà possibile dedurre gli oneri di cui all'art. 10 del Dpr n. 917/1986 (contributi previdenziali, erogazioni liberali, eccetera). La maggior imposta lorda accertata sarà diminuita delle detrazioni previste dalla legge (per familiari a carico, per tipologia di reddito, spese mediche, eccetera).

>> IL SOFTWARE “REDDITEST”

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un apposito software - “ReddiTest” - per sperimentare, assieme alle associazioni di categoria, agli ordini professionali e alle organizzazioni sindacali, il funzionamento del nuovo redditometro e la sua capacità di fotografare le incongruenze tra le spese sostenute e il reddito dichiarato.

Per la stima del reddito sono state individuate più di cento voci, indicative di capacità di spesa, divise in sette categorie:

- 1) abitazione
- 2) mezzi di trasporto
- 3) assicurazioni e contributi
- 4) istruzione
- 5) attività sportive, ricreative e cura della persona
- 6) investimenti immobiliari e mobiliari netti
- 7) altre spese significative

Superata la fase di sperimentazione, il nuovo redditometro, oltre a supportare l'attività di accertamento dell'Agenzia delle Entrate aiutandola a potenziare l'analisi del rischio di evasione, rappresenterà soprattutto uno strumento di *compliance* a disposizione dei contribuenti, attraverso il quale sarà possibile valutare autonomamente il grado di coerenza tra le spese effettuate e il reddito dichiarato.

PARTE VI > IL RIMBORSO DELLE IMPOSTE

1. COME OTTENERE I RIMBORSI

Il contribuente che ha versato imposte in misura maggiore a quelle effettivamente dovute ha diritto a essere rimborsato.

A seconda dei casi, i rimborsi possono essere richiesti:

- con la dichiarazione dei redditi
- con apposita istanza.

>> RIMBORSI RISULTANTI DAL MODELLO UNICO

Quando dalla dichiarazione dei redditi risulta un credito e nella compilazione del quadro RX del modello Unico il contribuente ha indicato di voler avere il rimborso (la scelta alternativa sarebbe quella del riporto del credito all'anno successivo o la compensazione del credito con altri tributi da versare), l'Agenzia delle Entrate, eseguiti i normali controlli, rimborsa la somma spettante.

Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, il credito viene considerato come eccedenza da utilizzare nella successiva dichiarazione. L'importo in questione potrà essere rimborsato solo su apposita richiesta del contribuente e dopo che l'ufficio abbia verificato che lo stesso credito non è stato utilizzato in compensazione con il modello F24 o nelle dichiarazioni successive.

ATTENZIONE

Chi utilizza il modello 730 può ottenere il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, con la busta paga o la rata di pensione.

Se, per qualunque motivo, il rimborso non è effettuato, si può presentare istanza di rimborso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate del luogo in cui si risiede. In tal caso, occorre allegare alla richiesta la certificazione con la quale il datore di lavoro, o l'ente pensionistico, attesta di non aver eseguito il conguaglio e di non aver quindi rimborsato le imposte.

>> RIMBORSI ESEGUITI SU RICHIESTA

Per tutte le altre ipotesi di pagamenti non dovuti o eseguiti in eccesso rispetto a quanto dovuto, è necessaria, di regola, una domanda del contribuente, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un determinato termine dal versamento.

TERMINE DI DECADENZA PER LE DOMANDE DI RIMBORSO

DOMANDA DI RIMBORSO	TERMINE DI DECADENZA
Imposte sui redditi (es. Irpef, Ires)	48 mesi
Versamenti diretti	
Ritenute operate dal sostituto d'imposta	
Ritenute dirette operate dallo Stato e da altre P.A.	
Imposte indirette (es. registro, successioni e donazioni, bollo)	36 mesi

L'istanza di rimborso va presentata, in carta semplice, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente (per esempio quello competente per la residenza del contribuente o quello presso il quale è stato registrato l'atto o la successione) e deve contenere i motivi in base ai quali si ritiene di aver diritto al rimborso. Ad essa devono essere allegate le distinte dei versamenti eseguiti e le certificazioni delle ritenute subite.

La domanda di rimborso può essere accolta o respinta. In quest'ultimo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto.

Se l'ufficio non risponde, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta (per i rimborsi è previsto l'istituto del silenzio-rifiuto). Trascorsi almeno novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria entro il termine di prescrizione (ordinariamente decennale).

2. LE MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI

Dopo aver riconosciuto il diritto al rimborso, l'Agenzia delle Entrate eroga la somma spettante con differenti modalità, a seconda delle preferenze espresse dal contribuente e all'importo da pagare.

>> ACCREDITO SU CONTO CORRENTE

Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso, qualunque sia l'importo, viene accreditato su quel conto. Tuttavia, in caso di conto corrente chiuso o di coordinate comunicate o acquisite in modo errato, l'accredito della somma non va a buon fine.

La comunicazione delle coordinate bancarie o postali presso cui il contribuente desidera l'accredito dei rimborsi può essere effettuata in ogni momento, a prescindere dall'ammontare del rimborso atteso e senza che sia necessario alcun invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

I dati necessari per l'erogazione dei rimborsi sono: il codice IBAN (International Bank Account Number) e, per i versamenti internazionali, il codice BIC (Bank Identifier Code) o SWIFT, la denominazione della Banca e la relativa sede con l'indirizzo.

>> COME SI CHIEDE L'ACCREDITO SUL CONTO

La richiesta di accredito può essere effettuata presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che acquisisce le coordinate del conto corrente del richiedente.

Si possono fornire le coordinate del conto anche online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia. Chi è già registrato ai servizi telematici dell'Agenzia può farlo attraverso il canale Fisconline.

ATTENZIONE

L'Agenzia delle Entrate, Poste Italiane S.p.A. e i loro funzionari non usano altri metodi per recepire le coordinate bancarie o postali oltre a quelli precedentemente indicati. Non è previsto, infatti, richiedere i dati del conto corrente in luoghi diversi dalle sedi dell'Agenzia delle Entrate né con posta elettronica, telefono o fax. Ogni tentativo di ricevere notizie con metodi che appaiono singolari o, comunque, diversi da quelli sopra descritti, va segnalato immediatamente agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o agli organi di polizia.

>> LE ALTRE MODALITÀ

Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente bancario o postale, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere:

- per importi **fino a 1.549,37 euro**, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale presso il quale potrà riscuotere il rimborso in contanti. All'impiegato

dell'ufficio postale deve presentare un documento d'identità. Se si presenta in qualità di delegato, insieme alla delega deve presentare il documento d'identità del delegante

- per importi **da 1.549,38 a 51.645,69 euro**, comprensivi di interessi, il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia
- per importi **superiori a 51.645,69 euro**, comprensivi di interessi, o per i rimborsi di soli interessi (di qualsiasi importo), le somme sono erogate unicamente con accredito su conto corrente bancario o postale; pertanto, se il contribuente non fornisce le coordinate del proprio conto, l'Agenzia delle Entrate non può erogare il rimborso.

>> INFORMAZIONI SUI RIMBORSI

Si possono avere notizie sui rimborsi di imposte risultanti dalle dichiarazioni attraverso i seguenti canali:

- via internet, attraverso il servizio "Cassetto fiscale". Chi possiede il codice Pin può consultare i dati dei rimborsi già predisposti per il pagamento direttamente dal proprio "Cassetto fiscale", disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia
- per telefono, al numero 848.800.444
- presso gli uffici dell'Agenzia.

3. I CASI PARTICOLARI: COSA OCCORRE FARE SE...

>> ...IL VAGLIA RISULTA ESTINTO

Il vaglia che per qualunque motivo non viene recapitato al titolare torna alla Banca d'Italia, che lo trattiene in giacenza per un periodo di sessanta giorni.

Durante questo periodo può essere ancora riscosso: è sufficiente presentare presso una filiale della Banca d'Italia – che si trova in ogni capoluogo di provincia – una denuncia di mancato recapito. Decorsi quindici giorni dalla dichiarazione di mancata ricezione, il rimborso diventa riscuotibile.

Per l'effettiva riscossione, il titolare deve recarsi presso la filiale della Banca d'Italia ed esibire la ricevuta rilasciata al momento della presentazione della denuncia. Il rimborso sarà erogato secondo una delle seguenti modalità, a scelta del titolare:

- accredito in conto corrente
- contanti
- emissione di un altro vaglia.

Trascorsi sessanta giorni, senza che il titolare ne denunci la mancata ricezione, il vaglia viene dichiarato estinto. In tal caso, è consigliabile recarsi all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, che eseguirà le verifiche e le correzioni necessarie per una corretta nuova emissione del rimborso.

Se anche la seconda erogazione non andasse a buon fine, sarà necessario presentare apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, che provvederà alla nuova emissione.

>> ...È SCADUTO IL TERMINE PER RISCOUTERE LA SOMMA IN CONTANTI ALLE POSTE

I rimborsi sono riscuotibili presso gli sportelli postali per un periodo di sei mesi dall'emissione.

Trascorso inutilmente questo termine, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente corregge gli eventuali errori che possono aver causato il disagio; se necessario, invita gli interessati per verificare le cause della mancata riscossione e rende possibile una seconda erogazione del rimborso.

Se anche la seconda volta il rimborso non è incassato, il contribuente dovrà presentare apposita istanza.

>> ...IL DESTINATARIO È DECEDUTO, MINORE, INTERDETTO, FALLITO, RAPPRESENTATO E IL RIMBORSO DEVE ESSERE RISCOSSO DA ALTRA PERSONA

RISCOSSIONE PRESSO L'UFFICIO POSTALE

Per i pagamenti riscuotibili presso le Poste, intestati a persone che non hanno la capacità di agire (per esempio, i minori), che sono decedute o che hanno dato mandato ad altri (procura), il pagamento sarà effettuato a favore dei soggetti che le rappresentano o che ad esse succedono.

Tali soggetti devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente un'apposita richiesta, in carta semplice o tramite modello disponibile presso gli stessi uffici, per essere autorizzati alla riscossione del rimborso alle Poste. Alla richiesta vanno allegati i provvedimenti che legittimano la successione, la sostituzione o la rappresentanza (nel caso di deceduto, la successione; nel caso di minore o interdetto, il provvedimento del giudice tutelare; in caso di fallimento, il provvedimento del giudice fallimentare; in caso di rappresentanza, la procura).

I documenti già in possesso dell'Agenzia delle Entrate possono essere semplicemente citati in un'autocertificazione, quelli non in possesso dell'Agenzia vanno presentati in originale o copia autenticata e non possono essere autocertificati.

In ogni caso, è meglio presentarsi all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate con il documento originale e con una sua copia, in modo che il funzionario dell'Agenzia possa autenticare la copia da trattenere e restituire l'originale.

Per i rimborsi intestati a persone decedute occorre presentare anche un'autocertificazione attestante il proprio status di erede. Inoltre, se vi sono più eredi e si vuol far riscuotere il rimborso a uno solo di essi, in nome e per conto degli altri, occorre che quest'ultimo si presenti all'ufficio munito delle deleghe alla riscossione sottoscritte da tutti gli altri coeredi e di una copia dei documenti di riconoscimento.

L'ufficio, dopo aver riscontrato l'idoneità dell'attestazione e l'assolvimento di eventuali obblighi, rilascerà l'autorizzazione al pagamento della somma (nel caso di più eredi a uno solo di essi) presso qualsiasi ufficio postale.

I rimborsi restano in giacenza presso gli uffici postali non oltre i sei mesi indicati nella comunicazione originariamente pervenuta per posta.

RISCOSSIONE PRESSO LA BANCA D'ITALIA

Anche per la riscossione di vaglia intestati a persone che non hanno la capacità di agire (per esempio, i minori), che sono decedute o che hanno dato mandato ad altri (procura), è necessario che il pagamento sia effettuato a favore delle persone che le rappresentano o che ad esse succedono.

A tal fine, gli eredi o altra persona munita di delega e del documento di ciascun delegante (in caso di persona deceduta), il tutore (per l'interdetto e il minore), il curatore (per il fallito), il procuratore (per il rappresentato), devono recarsi presso la filiale della Banca d'Italia presente nel capoluogo di provincia ed esibire, insieme al vaglia da incassare, la documentazione che attesta la titolarità di riscuotere in nome e per conto dei loro rappresentati.

Sul sito internet della Banca d'Italia sono pubblicati i moduli da compilare per la riscossione di rimborsi intestati a deceduti o incapaci (www.bancaditalia.it/servizi_pubbli/filiali/vaglia_ca).

>> ALTRI CASI

IL RIMBORSO È MINORE (O MAGGIORE) DI QUANTO CI SI ATTENDEVA

Il rimborso richiesto con la dichiarazione può essere ridotto a seguito dei controlli (automatici e formali) dell'Agenzia delle Entrate, i cui esiti sono comunicati al contribuente.

In questi casi si consiglia di ricontrollare attentamente la dichiarazione e la comunicazione che l'Agenzia delle Entrate invia per posta e, in caso di diversità o errori, di chiedere chiarimenti all'ufficio dell'Agenzia dell'Entrate o, telefonicamente, al numero 848.800.444.

Nel caso in cui si è convinti che l'Agenzia delle Entrate abbia commesso un errore, e questo non venga sanato in autotutela, è possibile presentare ricorso.

Può anche accadere che il credito del contribuente sia maggiore di quello atteso. Il sistema dei controlli automatici, infatti, non corregge solo gli errori commessi dal contribuente a suo vantaggio, ma anche quelli a suo danno. Anche in questi casi è opportuno controllare attentamente la comunicazione con la quale l'Agenzia delle Entrate rende noti gli esiti del controllo automatizzato. L'aumento del credito potrebbe essere dipeso da un'informazione errata che, a sua volta, potrebbe aver indotto in errore i programmi informatici che provvedono al controllo delle dichiarazioni.

Dopo aver ricevuto una comunicazione che evidenzia un maggior credito, è necessario contattare il numero verde 848.800.444 o un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per una verifica della correttezza del controllo o per far rimuovere eventuali errori. Il "maggior" rimborso può essere erogato solo a seguito di tale procedura.

L'ACCREDITO RISULTA "NON EFFETTUATO"

In caso di conto corrente chiuso o di coordinate bancarie o postali comunicate o acquisite in modo errato, l'accredito della somma non va a buon fine.

La banca o Poste Italiane, quindi, restituiranno all'erario l'importo che non hanno potuto accreditare al beneficiario. L'Agenzia delle Entrate emetterà una seconda volta il rimborso, dopo aver apportato le correzioni necessarie.

Se anche quest'ultimo accredito non andasse a buon fine, il contribuente dovrà necessariamente presentare apposita istanza di rimborso, comunicando le corrette coordinate del proprio conto corrente, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, che provvederà alla nuova emissione.

I DATI ANAGRAFICI RIPORTATI SUL MODULO DI RIMBORSO NON COINCIDONO CON QUELLI DEL TITOLARE DEL RIMBORSO

Se nel modulo di rimborso da riscuotere presso gli uffici postali sono indicati dati anagrafici errati, tali da non permettere la riscossione del credito, il contribuente, per ottenere il pagamento, deve recarsi presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Il funzionario dell'ufficio, dopo identificazione e controllo del codice fiscale del contribuente e della spettanza del rimborso, rilascerà un modello di rettifica del modulo con i dati anagrafici corretti. Con questo, il contribuente potrà riscuotere presso gli uffici postali.

Qualora, invece, il contribuente/intestatario del mandato di riscossione si renda conto di non essere titolare del rimborso, potrà recarsi presso gli uffici dell'Agenzia facendo presente la mera coincidenza di nome e cognome (omonimia) e la mancata corrispondenza tra intestatario ed effettiva spettanza del rimborso.

Può accadere che l'addetto dell'ufficio postale rilevi inesattezze che non riguardano i dati anagrafici ma altri elementi del modulo di riscossione (per esempio, l'ammontare degli interessi, il numero che identifica il modulo, eccetera). In questi casi, l'inesattezza potrebbe essere imputabile a momentanei disguidi di carattere informatico. Generalmente, è sufficiente rivolgersi a un altro ufficio postale o tornare allo stesso ufficio, ma qualche giorno dopo, seppur entro il termine indicato.

I MODULI DEI RIMBORSI DA RISCOUTERE PRESSO LE POSTE RISULTANO SMARRITI O DISTRUTTI

Nei casi di distruzione accidentale o di smarrimento del modulo di riscossione, in assenza del quale non è possibile riscuotere il rimborso presso gli uffici postali, il contribuente dovrà recarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente e rilasciare una dichiarazione sottoscritta dell'avvenuta distruzione o dello smarrimento. L'ufficio, riscontrata l'identità del beneficiario e la titolarità al rimborso, compilerà e

sottoscriverà un modulo, in carta libera, al quale dovrà essere allegata la stampa dell'interrogazione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, contenente i dati del rimborso, debitamente firmata e timbrata.

Tale ultimo documento costituisce parte integrante dell'attestazione e ha valore di autorizzazione alla riscossione del rimborso presso qualsiasi ufficio postale.

IL VAGLIA O IL RIMBORSO POSTALE RISULTANO GIÀ RISCOSSI

Nel caso in cui il contribuente venga a sapere da un ufficio dell'Agenzia delle Entrate che il suo rimborso è stato riscosso, ma è sicuro di non averlo incassato, deve comportarsi nel modo seguente.

Se si tratta di un vaglia della Banca d'Italia, il contribuente può rivolgersi a una filiale della stessa banca, presente in ogni capoluogo di provincia, per visionare il vaglia e ottenere la copia della girata dell'incasso.

Qualora il contribuente non riconosca come propria la firma apposta sulla girata, può presentare la denuncia all'Autorità giudiziaria tramite un organo di pubblica sicurezza.

Se, invece, si tratta di un rimborso riscosso in contanti presso un ufficio postale, il contribuente potrà recarsi presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente che provvederà a richiedere a Poste Italiane S.p.A. la copia della ricevuta di riscossione del rimborso. Non appena in possesso della documentazione, l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate convocherà il contribuente il quale, nel caso in cui non riconosca come propria la firma apposta sulla quietanza, potrà presentare una denuncia all'Autorità giudiziaria.

Una volta espletate le attività istruttorie da parte dell'Autorità giudiziaria competente, e solo a seguito della conclusione del procedimento penale con un decreto di archiviazione, il contribuente potrà chiedere una nuova emissione del rimborso tramite istanza da presentare presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate.



PARTE VII > COMUNICAZIONI, ACCERTAMENTI ESECUTIVI, SANZIONI E CARTELLE

1. LE COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA E GLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

>> IL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

L'attività di controllo sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti è effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è finalizzata a verificare la correttezza dei dati in esse riportati.

Il controllo sulle dichiarazioni è di due tipi: **automatico** e **formale**.

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI

Tipo di controllo	A quali dichiarazioni si applica	In cosa consiste
Controllo automatico	a tutte le dichiarazioni presentate	procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell'Anagrafe tributaria
Controllo formale	alle dichiarazioni selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull'analisi del rischio	riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti

Un'analoga attività di controllo viene eseguita sui versamenti delle imposte che il contribuente effettua direttamente, senza cioè la necessità di compilare una dichiarazione (come accade, per esempio, per l'imposta di registro, l'imposta di bollo, le tasse automobilistiche).

ATTENZIONE

Prima della presentazione della dichiarazione annuale (sia quella dei sostituti d'imposta sia le dichiarazioni dei redditi e Iva), se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può controllare la tempestiva effettuazione dei pagamenti dei tributi dovuti a saldo e in acconto, e iscrivere a ruolo a titolo definitivo le imposte non versate con le relative sanzioni e gli interessi.

Prima dell'iscrizione a ruolo dei tributi derivanti

- dalla liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni
- dai controlli sui versamenti
- dai controlli formali,

il contribuente deve essere informato e invitato eventualmente a fornire chiarimenti o a produrre documenti.

In pratica, prima di far recapitare al contribuente la cartella di pagamento, quando dall'attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, il contribuente riceve una comunicazione nella quale sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi.

Al contribuente è data l'opportunità di versare una sanzione ridotta, se regolarizza la propria posizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Può anche essere inviata una comunicazione senza richiesta di pagamento, come ad esempio in caso di riconoscimento di riporto di perdite diverso da quello indicato dal contribuente.

Oltre a quelli automatico e formale, l'Amministrazione finanziaria effettua anche il controllo di merito, un'ulteriore attività finalizzata a contrastare l'evasione totale o parziale di base imponibile.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate pianifica annualmente i controlli sostanziali sulle imposte sul reddito, sull'Iva, sull'Irap, sulle altre imposte indirette.

In via generale, i controlli sostanziali sono realizzati mediante accessi, ispezioni o verifiche presso i contribuenti, mediante questionari, o con la convocazione del contribuente presso l'ufficio, per acquisire ulteriori elementi istruttori o per instaurare il contraddittorio in caso di accertamento con adesione. Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, la pretesa erariale (maggiore base imponibile e maggiore imposta) è portata formalmente a conoscenza del contribuente con l'avviso di accertamento.

>> LE COMUNICAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLI

Le comunicazioni sono emesse a seguito di:

- controllo automatico
- controllo formale
- liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (Tfr, arretrati, eccetera).

- 1) Il **controllo automatico** è effettuato sulla base di quanto previsto dagli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972. Le comunicazioni emesse a seguito di questo controllo evidenziano o la correttezza della dichiarazione (comunicazione o avviso di regolarità) o l'eventuale presenza di errori (richiesta di chiarimenti). In quest'ultimo caso, la richiesta dà al contribuente la possibilità di pagare le somme indicate (con una riduzione delle sanzioni) oppure di indicare all'Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti.

La **comunicazione di regolarità** è inviata:

- direttamente al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso la dichiarazione
- agli intermediari, attraverso il canale Entratel, per le dichiarazioni da loro trasmesse.

Le **comunicazioni di irregolarità** sono inviate:

- con raccomandata, al domicilio fiscale del contribuente che ha trasmesso direttamente la dichiarazione
- attraverso il canale Entratel, all'intermediario che ha inviato in via telematica la dichiarazione. L'invito a fornire chiarimenti è rivolto all'intermediario solo quando nel frontespizio del modello di dichiarazione sono state barrate le caselle "invio avviso telematico all'intermediario" e "ricezione avviso telematico". In assenza dell'opzione, gli esiti di irregolarità sono inviati al contribuente con le modalità ordinarie.

- 2) Il **controllo formale** delle dichiarazioni è quello effettuato in base a quanto prevede l'articolo 36-ter del Dpr 600/1973.

Questo controllo consiste nel verificare la conformità dei dati esposti in dichiarazione alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti previdenziali e assistenziali, banche e imprese assicuratrici.

Il contribuente può essere invitato dall'ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione.

Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

Il controllo formale consente di:

- escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto
- escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate
- determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti
- liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

- 3) La **liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata** è l'operazione con la quale l'Agenzia determina l'imposta dovuta su determinati redditi assoggettati a un regime di favore e per i quali sono state già versate delle somme a titolo d'acconto (per esempio, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione, eccetera).

Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del modello Unico o nel quadro D del modello 730, o di quelli riportati dal sostituto d'imposta nel modello 770, viene calcolata definitivamente la somma dovuta o il rimborso spettante. Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi).

Queste comunicazioni si distinguono da quelle relative al controllo delle dichiarazioni, alle quali possono eventualmente aggiungersi. Può accadere, pertanto, che il contribuente abbia prima ricevuto la comunicazione di regolarità (o di irregolarità) relativa alla dichiarazione, e che, successivamente, ne riceva un'altra relativa a somme ancora dovute su redditi soggetti a tassazione separata.

DICHIARAZIONI PRESENTATE TRAMITE GLI INTERMEDIARI

Per le dichiarazioni presentate in via telematica da intermediari abilitati (compreso il modello 730), il contribuente può scegliere se ricevere la comunicazione degli esiti di liquidazione della dichiarazione:

- direttamente al suo domicilio fiscale, con raccomandata
- tramite l'intermediario che ha effettuato l'invio della dichiarazione, se questo è previsto nell'incarico di trasmissione.

In quest'ultimo caso, è necessario che l'intermediario dichiari espressamente di voler ricevere l'avviso telematico, dandone evidenza nell'incarico di trasmissione. Gli intermediari hanno l'obbligo di informare tempestivamente i propri clienti del ricevimento della comunicazione.

Il contribuente che sceglie la trasmissione dell'avviso telematico all'intermediario, per evitare l'iscrizione a ruolo e beneficiare della sanzione in misura ridotta (10%), ha a disposizione un lasso di tempo più ampio: i 30 giorni decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito.

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico all'intermediario, l'esito della liquidazione è inviato, mediante raccomandata, al suo domicilio fiscale.

ATTENZIONE

Le comunicazioni, sia degli esiti del controllo automatico sia del controllo formale, non sono veri e propri atti impositivi, anzi, la loro funzione è rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella. Pertanto, non sono impugnabili autonomamente dinanzi alle Commissioni tributarie.

SE IL CONTRIBUENTE RICONOSCE LA VALIDITÀ DELLA COMUNICAZIONE

Il contribuente che riconosce la validità della contestazione può regolarizzare la propria posizione pagando, entro un certo termine, una sanzione ridotta, oltre all'imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi.

- 1) La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, o di quella definitiva con la rideterminazione delle somme a debito. Si effettua pagando l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nella misura del 30%.
In caso di avviso telematico all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta inizia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla trasmissione dell'avviso.
- 2) La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell'imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria del 30%.

Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell'ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti del controllo, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue comunque entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

- 3) Per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti né interessi né sanzioni, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica della stessa, se corretta dall'ufficio. In caso di tardivo o mancato pagamento, sono dovute le sanzioni (del 30%) e gli interessi.

COME REGOLARIZZARE LE COMUNICAZIONI

I pagamenti a seguito di comunicazioni possono essere eseguiti telematicamente o presso banche, uffici postali e agenti della riscossione con il modello "F24 precompilato" allegato alla comunicazione (l'importo indicato tiene conto della sanzione ridotta).

Se il contribuente (che non sia titolare di partita Iva) vuole avvalersi della facoltà di compensare con eventuali crediti le somme da pagare, deve presentare alla banca, alla posta o agli agenti della riscossione un modello F24 in cui, nella sezione "erario", devono essere indicati i seguenti codici tributo:

- 9001 (per le somme da versare in base alle comunicazioni da liquidazione automatica)
- 9006 (per le somme da versare in base alle comunicazioni da controllo formale)
- 9526 (per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti le indennità di fine rapporto e le prestazioni pensionistiche in forma di capitale)
- 9527 (per le somme da versare in base alle comunicazioni riguardanti gli altri redditi soggetti a tassazione separata).

Nel modello va inoltre riportato il numero di codice dell'atto, l'importo a debito e l'anno di riferimento (i dati sono indicati nel modello di pagamento precompilato allegato alla comunicazione).

Per i titolari di partita Iva che vogliono avvalersi della facoltà di compensare con eventuali crediti le somme da pagare, è invece obbligatorio effettuare il versamento in via telematica.

SE IL CONTRIBUENTE NON È D'ACCORDO CON LA COMUNICAZIONE

Il contribuente che non ritiene valida la pretesa tributaria contenuta nella comunicazione può intraprendere le seguenti azioni.

- 1) Se la comunicazione è emessa a seguito di **controlli automatici**, può rivolgersi:
 - **a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate**, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati.
Se l'ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorre dalla data di comunicazione della correzione da parte dell'ufficio. In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo modello di pagamento con l'indicazione dell'importo rettificato.
Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 giorni) e in assenza del versamento richiesto, l'ufficio intraprende il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena
 - **al Centro di assistenza multicanale** (telefonando al numero 848.800.444); la documentazione necessaria per le correzioni può essere trasmessa anche tramite fax.

Inoltre, può utilizzare direttamente il servizio "Civis", se abilitato a Fisconline (vedi Parte I - Servizi telematici).

- 2) Se la comunicazione deriva dal **controllo formale** il contribuente può segnalare all'ufficio di competenza, cioè quello che ha trasmesso la comunicazione, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio stesso.
Se l'ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l'indicazione delle somme da versare rideterminate e potrà usufruire della riduzione della sanzione effettuando il versamento entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
Trascorso questo termine, l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell'imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena. Pertanto, il contribuente ha interesse ad anticipare quanto più possibile la segnalazione all'ufficio dei dati non considerati.

Se il destinatario della comunicazione intende comunque versare (prima di rivolgersi all'ufficio territoriale) una parte dell'importo richiesto, non deve utilizzare il modello F24 precompilato ma predisporre un altro, indicando i codici tributo relativi alle somme da versare e il codice atto, entrambi riportati nella comunicazione. Naturalmente, anche in questo caso è possibile compensare gli importi da versare con eventuali crediti vantati.

Nella seguente tabella sono riepilogati i termini, le sanzioni e le modalità per regolarizzare le comunicazioni ricevute.

TIPO DI COMUNICAZIONE	TERMINE	SANZIONE	PAGAMENTO
Invito per errori formali (non incidenti sul pagamento del tributo)	entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito	Nessuna	Nessuno
Comunicazione relativa agli esiti del controllo automatico	entro 30 giorni dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione	10% dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 1/3)	Se si utilizza il modello F24 "precompilato" allegato alla comunicazione, tutti i contribuenti possono effettuare il versamento presso banca, posta o agente della riscossione. Se non si utilizza il mod. F24 "precompilato": – i titolari di partita Iva devono effettuare il versamento solo in via telematica – i non titolari di partita Iva possono utilizzare anche il modello F24 cartaceo presso banca, posta o agente della riscossione.
Comunicazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata		Nessuna	
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale	entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione	20% dell'imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 2/3)	

>> RATEIZZAZIONE DELLE SOMME INDICATE NELLE COMUNICAZIONI

È possibile rateizzare le somme richieste mediante le comunicazioni di irregolarità.

La rateizzazione può avvenire con le seguenti modalità:

- **fino a 5.000 euro**, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di **6 rate** trimestrali
- **oltre 5.000 euro**, le somme possono essere rateizzate in un numero massimo di **20 rate** trimestrali.

Le rate possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.

La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa). Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Con la legge n. 214/2011 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di rateazione delle comunicazioni di irregolarità.

In particolare:

- è stato eliminato l'obbligo di prestare garanzia nei casi in cui l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro
- è stata introdotta la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso per il ritardato pagamento delle rate successive alla prima.

Le nuove disposizioni si applicano anche alle rateazioni in corso al 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge n. 214/2011).

Il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, o anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, fa perdere

il beneficio della rateazione e l'importo dovuto (per imposte, interessi e sanzioni in misura piena), meno quanto già versato, è iscritto a ruolo.

Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione (pari al 30% dell'importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali (dal 1° gennaio 2012 pari al 2,5% annuo).

Tuttavia, se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, l'iscrizione a ruolo non viene eseguita.

Con la risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento di una comunicazione riguardante l'esito dell'attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 600/73.

ATTENZIONE

Il decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012 ha cancellato la disposizione che prevedeva l'impossibilità di poter usufruire della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, e notificate con la cartella, nel caso in cui il contribuente era in precedenza decaduto dal beneficio della rateizzazione delle somme richieste con un avviso di irregolarità.

Pertanto, quando si riceve una cartella di pagamento, è sempre possibile chiedere all'Agente della riscossione, per momentanea difficoltà economica, la rateazione (anche a rata crescente) del debito.

RATEIZZAZIONE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ

Somme dovute	Numero massimo di rate trimestrali	È necessario prestare garanzia?
fino a 5.000 euro	6	NO
oltre 5.000 euro	20	NO per le rateazioni in corso al 28 dicembre 2011 e successive (in precedenza era richiesta se l'importo delle rate successive alla prima era superiore a 50.000 euro)

>> GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI

Per potenziare le attività di riscossione, l'art. 29 del decreto legge n. 78/2010 ha introdotto nuove regole per l'incasso delle somme contenute negli avvisi di accertamento **emessi dal 1° ottobre 2011**.

Gli avvisi di accertamento interessati dalle nuove disposizioni sono quelli emessi dall'Agenzia delle Entrate, ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'Irap, dell'Iva, delle ritenute e delle imposte sostitutive, relativamente ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

LE CARATTERISTICHE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO CON EFFICACIA ESECUTIVA

Gli avvisi di accertamento (cosiddetti “esecutivi”) emessi dal 1° ottobre 2011 devono avere le seguenti caratteristiche:

- contenere **l'intimazione ad adempiere**, entro il termine di presentazione del ricorso davanti alla Commissione tributaria (ordinariamente 60 giorni dalla notifica), all'obbligo di pagare gli importi in essi indicati o, in caso di proposizione del ricorso, gli importi dovuti a titolo provvisorio (un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati).
L'intimazione ad adempiere al pagamento dovrà essere contenuta anche nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni connessi agli avvisi di accertamento medesimi e negli atti emessi successivamente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi
- diventano **esecutivi dopo 60 giorni** dalla notifica e devono espressamente riportare l'avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione.

In pratica, si concentra nell'avviso di accertamento la qualità di titolo esecutivo, con il passaggio dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura che non prevede più la notifica della cartella.

Se il contribuente non versa spontaneamente tutte le somme dovute, una volta decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, l'ufficio accertatore affida all'Agente della riscossione l'esazione coattiva delle somme pretese.

ATTENZIONE

Dalla data di affidamento in carico agli agenti della riscossione degli avvisi di accertamento, l'esecuzione forzata è, comunque, **sospesa per legge per un periodo di 180 giorni**, senza che sia richiesto al contribuente di attivarsi a tal fine o di porre in essere alcun adempimento (per esempio, presentazione di istanza di adesione o di ricorso).

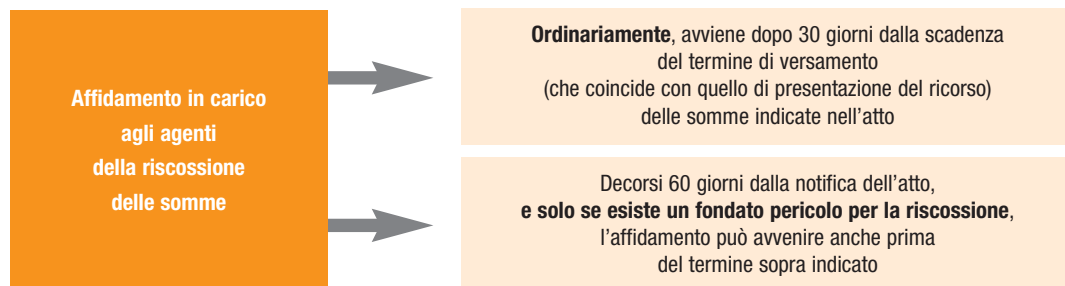
In tale periodo, l'Agente della riscossione può esperire esclusivamente le azioni cautelari e conservative e le altre azioni previste dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

L'Agente della riscossione informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione con raccomandata semplice spedita allo stesso indirizzo presso il quale è stato notificato l'avviso di accertamento.

Se esiste un fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e del connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, la riscossione delle somme in essi indicate può essere affidata in carico agli Agenti della riscossione anche prima del decorso dei termini previsti, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni.

In tale situazione non opera la sospensione di 180 giorni.

Gli agenti della riscossione dovranno, in ogni caso, avviare l'espropriazione forzata – a pena di decadenza – entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.



2. LE SANZIONI

>> LE SANZIONI TRIBUTARIE

PRINCIPI E REGOLE DI APPLICAZIONE

Per la violazione di un adempimento fiscale è prevista l'applicazione di una sanzione tributaria consistente, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro (c.d. "sanzione pecuniaria").

A questa possono aggiungersi, in determinati casi, sanzioni accessorie come, per esempio:

- la **sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale**, per un periodo da tre giorni a un mese (o da un mese a sei mesi, quando i corrispettivi oggetto della contestazione eccedono 50.000 euro), nel caso in cui siano state contestate, anche unitariamente, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi
- la **sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine** dei professionisti che violano l'obbligo di emissione del documento che certifica i compensi riscossi (introdotta dal recente decreto legge n. 138/2011 e di cui si dirà più avanti).

Le regole in base alle quali si applicano le sanzioni possono essere riassunte nei seguenti punti:

- 1) le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l'infrazione (*principio di personalità*); le sanzioni, quindi, non si trasmettono agli eredi
- 2) la somma irrogata a titolo di sanzione non produce in nessun caso interessi
- 3) nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione (*principio di irretroattività*)
- 4) le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più favorevoli al contribuente (*principio del favor rei*), a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo. Perciò, se il fatto commesso non è più qualificato come illecito da una norma successiva, le sanzioni non saranno più applicabili, a meno che non siano già divenute definitive. In questo caso, se rimane un debito residuo (cioè, la sanzione è già stata pagata in parte), questo si estingue, ma quanto versato non sarà restituito. Se la nuova norma punisce il fatto con una sanzione più mite, si applica quest'ultima, sempre che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo
- 5) non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere in base ai criteri indicati nel codice penale (*principio di imputabilità*) né coscienza e volontà della propria condotta (dolo o colpa)
- 6) se l'autore della violazione ha agito nell'interesse di una società o ente con personalità giuridica, quest'ultimo soggetto è responsabile del pagamento della sanzione. Ad esempio, in caso di violazione commessa dall'amministratore, in base al "*principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica*" è responsabile la società, nei cui confronti verrà emessa la sanzione
- 7) le sanzioni non si applicano
 - nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni
 - quando la violazione deriva da equivocità dei modelli o delle richieste di informazioni dell'Amministrazione finanziaria
 - quando le violazioni derivano da ignoranza della legge tributaria non evitabile
- 8) non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento dei tributi
- 9) non è punibile il fatto commesso per causa di forza maggiore
- 10) in caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, anche in tempi diversi, si applica un'unica sanzione. In particolare, se le violazioni riguardano un solo periodo d'imposta, la sanzione è determinata applicando quella prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto

al doppio. Se la violazione rileva rispetto a più tributi, la sanzione base viene preventivamente aumentata di un quinto. Se, invece, violazioni della stessa natura vengono commesse in più periodi d'imposta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo. In ogni caso, la sanzione concretamente irrogata non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni commesse

- 11) le sanzioni sono ridotte anche in caso di ravvedimento spontaneo (c.d. "ravvedimento operoso"), di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi (in acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione), secondo le specifiche normative
- 12) le sanzioni devono essere sempre adeguate all'effettivo danno subito dall'erario e all'entità soggettiva e oggettiva delle violazioni, in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni analoghe. Se circostanze eccezionali rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

COME SONO IRROGATE LE SANZIONI

La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competente all'accertamento dei tributi cui le violazioni si riferiscono.

L'atto di contestazione deve indicare, a pena di nullità:

- i fatti attribuiti al trasgressore
- gli elementi probatori
- le norme applicate
- i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità
- l'indicazione dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

Se nella motivazione dell'atto di contestazione si fa riferimento a un altro documento non conosciuto o ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Entro il termine previsto per proporre ricorso, il contribuente (o gli obbligati in solido) può definire la controversia con il pagamento di **un terzo** della sanzione indicata nell'atto. In questo caso, non possono essere irrogate eventuali sanzioni accessorie.

In alternativa, entro lo stesso termine, il contribuente può presentare deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile in Commissione tributaria.

L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile, quando si presentano deduzioni difensive.

In pratica, l'atto di contestazione cambia natura in seguito al comportamento del contribuente e, dal momento in cui questi presenta le sue deduzioni, non è più in nessun senso atto di irrogazione sanzioni.

L'atto di contestazione deve inoltre contenere:

- l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione
- l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende ricorrere alla definizione agevolata, le deduzioni difensive
- l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione.

Quando sono state proposte deduzioni difensive, l'ufficio ha da quel momento un anno di tempo per irrogare le sanzioni con atto motivato, anche in relazione alle deduzioni stesse. Tuttavia, per evitare che le misure cautelari adottate perdano efficacia, il provvedimento di irrogazione deve essere notificato entro 120 giorni dalla data di presentazione delle deduzioni difensive.

L'irrogazione immediata

In deroga al procedimento sopra descritto, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza contestazione preventiva, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Anche in questo caso, il contribuente (o l'obbligato in solido) può definire il provvedimento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, pagando un terzo della sanzione irrogata.

La definizione può riferirsi esclusivamente alle sanzioni senza acquiescenza rispetto al tributo (che, invece, comporta, oltre alla riduzione delle sanzioni, la rinuncia all'impugnazione e la definitività del provvedimento di accertamento).

Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, anche se risultanti da controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Per queste sanzioni, non è ammessa la definizione agevolata.

IL QUADRO DELLE PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE

MATERIA	VIOLAZIONE	SANZIONE
Versamenti diretti	Omessi o ritardati versamenti diretti (saldo, acconto, periodici)	30% dell'imposta dovuta la sanzione è ridotta a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se il versamento è effettuato entro 15 giorni
Dichiarazione imposte dirette	Omessa dichiarazione	dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di 258 euro da 258 euro a 1.032 euro , se non sono dovute imposte la sanzione è raddoppiabile per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili in presenza di redditi prodotti all'estero, le relative sanzioni sono aumentate di un terzo
	Dichiarazione infedele	dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza di credito (la sanzione si applica anche se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni o deduzioni) in presenza di redditi prodotti all'estero, le relative sanzioni sono aumentate di un terzo la sanzione è elevata del 10% in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e per l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, a condizione che il maggior reddito accertato - a seguito della corretta applicazione degli studi di settore - superi il 10% del reddito dichiarato la sanzione è elevata del 50% quando non viene presentato il modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate), sempre che il maggior reddito accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore superi il 10% di quello dichiarato
	Mancata ottemperanza a richieste di uffici finanziari o Guardia di finanza	da 258 euro a 2.065 euro
IVA	Omessa presentazione di dichiarazione annuale	dal 120% al 240% del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che dovevano essere indicate in dichiarazione, con un minimo di 258 euro da 258 euro a 2.065 euro , se il soggetto effettua solo operazioni per le quali non è dovuta imposta

MATERIA	VIOLAZIONE	SANZIONE
IVA	Infedele dichiarazione	dal 100% al 200% della differenza quando nella dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta o un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante la sanzione è elevata del 10% in caso di omessa o infedele indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e per l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, a condizione che la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile - a seguito della corretta applicazione degli studi di settore - superi il 10% di quella dichiarata la sanzione è elevata del 50% quando non viene presentato il modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate), sempre che la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile - a seguito della corretta applicazione degli studi di settore superi il 10% di quella dichiarata
	Omessa fatturazione e registrazione operazioni imponibili	dal 100% al 200% dell'imposta relativa al corrispettivo non fatturato o all'imponibile non registrato (con un minimo di 516 euro)
	Omessa fatturazione e registrazione operazioni non imponibili o esenti	dal 5% al 10% del corrispettivo non fatturato o non registrato (con un minimo di 516 euro)
	Omessa o infedele Comunicazione annuale dati Iva	da 258 euro a 2.065 euro
	Mancata emissione (o emissione per importi inferiori) di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto	100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e, comunque, non inferiore a 516 euro
	Omessa o infedele dichiarazione d'intento	dal 100% al 200% dell'imposta è prevista la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per l'imposta evasa
	Omessa o incompleta dichiarazione di inizio, variazione o cessazione di attività	da 516 euro a 2.065 euro , in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni o di presentazione delle stesse con dati incompleti o inesatti che non consentono di individuare il contribuente o il luogo di esercizio dell'attività o di conservazione di libri, scritture e documenti la sanzione è ridotta a 1/5 del minimo se si regolarizza la dichiarazione presentata entro 30 giorni dall'invito dell'ufficio
	Rimborsi non spettanti	dal 100% al 200% della somma non spettante, quando, in difformità della dichiarazione, si chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto
Imposte sui redditi e Iva	Omessa tenuta o conservazione della contabilità	da 1.032 euro a 7.746 euro Le sanzioni sono raddoppiate se dalle irregolarità emergono evasioni dei tributi diretti e dell'Iva complessivamente superiori, nell'esercizio, a 51.645,69 euro
Imposta di registro	Omessa richiesta di registrazione	dal 120% al 240% dell'imposta dovuta
	Insufficiente dichiarazione di valore	dal 100% al 200% della maggiore imposta
	Occultazione di corrispettivo	dal 200% al 400% della differenza d'imposta (detratta l'eventuale sanzione per insufficiente dichiarazione di valore)
Imposte ipotecarie e catastali	Omessa richiesta di trascrizione o di annotazioni obbligatorie	dal 100% al 200% dell'imposta ovvero, se soggetta a imposta fissa, da 103 a 2.065 euro
Imposta di bollo	Omesso o insufficiente pagamento	dal 100% al 500% dell'imposta o della maggiore imposta

MATERIA	VIOLAZIONE	SANZIONE
Obblighi sostituti d'imposta	Omessa presentazione della dichiarazione	dal 120% al 240% delle ritenute non versate con un minimo di 258 euro, oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato (se le somme dovute e non dichiarate sono state integralmente versate, la sanzione è da 258 a 2.065 euro , oltre 51 euro per ogni percipiente non indicato)
	Dichiarazione infedele	dal 100% al 200% dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di 258 euro, se compensi, interessi e altre somme dichiarate sono inferiori a quelle accertate, oltre a 51 euro per ogni percipiente non indicato
Compensazioni nel modello F24 di crediti inesistenti	Indebito utilizzo in compensazione	dal 100% al 200% del credito inesistente il 200% del credito inesistente se gli importi compensati superano 50.000 euro per anno solare La sanzione si applica a tutti i crediti per imposte e contributi che possono essere utilizzati in compensazione per eseguire i versamenti. Il termine di scadenza per l'accertamento della violazione è fissato al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito. Per i crediti spettanti ma utilizzati oltre l'importo massimo previsto (516.456,90 euro), si applica la sanzione relativa all'omesso versamento (30%). La stessa misura "ordinaria" è prevista anche per le indebite compensazioni riscontrate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni.
Monitoraggio fiscale	Omessa compilazione sezione I - Modulo RW	dal 5% al 25% degli importi non dichiarati, quando l'ammontare complessivo è superiore, nel periodo d'imposta, a 10.000 euro, con confisca di beni di corrispondente valore
	Omessa compilazione sezione II - Modulo RW	dal 10% al 50% degli importi non dichiarati, con confisca di beni di corrispondente valore
	Omessa compilazione sezione III - Modulo RW	dal 10% al 50% degli importi non dichiarati

>> LA SANZIONE ACCESSORIA PER I PROFESSIONISTI

È stata introdotta una nuova sanzione accessoria nei confronti dei professionisti, iscritti in albi o a ordini professionali, che violano l'obbligo di emissione del documento che certifica i corrispettivi (articolo 2 del decreto legge n. 138/2011).

In particolare, è prevista la sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine, per un periodo da tre giorni a un mese, quando sono state contestate, nel corso di cinque anni, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo e il relativo atto è comunicato all'ordine professionale o al soggetto competente alla tenuta dell'albo, affinché ne dia pubblicazione sul relativo sito internet.

Se le violazioni sono commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione deve essere disposta nei confronti di tutti gli associati.

>> LE SANZIONI PENALI

I principali reati tributari sono connessi alle dichiarazioni fiscali e agli inadempimenti contabili e documentali, e sono disciplinati dal decreto legislativo n. 74 del 2000.

I reati più caratteristici sono:

- la **dichiarazione fraudolenta**, che si configura con l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, o avvalendosi di altri artifici. La dichiarazione fraudolenta si distingue per l'elemento della "frode", consistente in comportamenti ulteriori, rispetto alla mera presentazione di una dichiarazione non veritiera (documentazione falsa o contraffatta, mezzi fraudolenti di qualsiasi natura)
- la **dichiarazione infedele**, che coincide con il mancato riporto di elementi attivi (o l'indicazione di elementi passivi fittizi) di ammontare particolarmente rilevante
- la **dichiarazione omessa**, che si configura solo se si supera la soglia di punibilità
- l'emissione di fatture o altri documenti per **operazioni inesistenti**
- l'**occultamento o distruzione di documenti contabili**
- l'**omesso versamento di ritenute** certificate o **dell'Iva** dovuta, in base alle risultanze della dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 50.000 euro
- la **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**, che si configura con il compimento di atti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva, quali una vendita simulata a soggetto terzo
- l'**utilizzazione in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti**, quando l'ammontare eccede 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta.

Sulla materia è intervenuto il decreto legge n. 138/2011, che ha apportato numerose modifiche.

In particolare, le novità riguardano:

- l'abbassamento delle soglie di punibilità
- l'aumento di un terzo dei termini di prescrizione ordinaria (per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto 74/2000)
- la limitazione all'accesso a istituti premiali (patteggiamento) o a circostanze attenuanti.

Inoltre, è stata sancita la non applicazione dell'istituto della sospensione condizionale della pena (art. 163 del codice penale) quando l'ammontare dell'imposta evasa è superiore, contemporaneamente:

- al 30% del volume d'affari
- a 3 milioni di euro.

I delitti interessati sono quelli previsti dagli articoli da 2 a 10 del decreto n.74/2000 (dichiarazione fraudolenta, omessa o infedele – emissione di documenti per operazioni inesistenti – occultamento o distruzione di documenti contabili).

Infine, riguardo alla circostanza attenuante indicata dall'art. 13 del decreto n. 74/2000, è ora prevista la diminuzione delle pene fino a un terzo (in precedenza era la metà) quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, si effettua il pagamento dei debiti tributari.

Le nuove norme si applicano con riferimento ai fatti successivi al 17 settembre (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 138/2011).

Di seguito, i principali reati fiscali e le relative sanzioni, disciplinati dal decreto legislativo n. 74/2000 (normativa in vigore dal 17 settembre 2011).

IPOTESI E NORMA	SANZIONE E AUTORE DEL REATO	NOTE
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 2, commi 1 e 2	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Chiunque indica in una delle dichiarazioni annuali (dei redditi o dell'Iva), elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Non importa che egli sia o meno il soggetto passivo d'imposta o il titolare dei redditi o l'intestatario dei beni. L'utilizzo dei predetti documenti rileva a prescindere dal loro inserimento in contabilità. Quindi, vale anche per i soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili. Ciò che rileva è che il soggetto deve sia registrare (o detenere) detti documenti sia presentare la dichiarazione annuale (esclusa quella Irap), utilizzandoli con lo scopo di evadere le imposte.	La dichiarazione fraudolenta si distingue da quella infedele per la sua "insidiosità", così definita per la sussistenza dell'artefazione di un impianto documentale. A seconda, poi, del tipo di artificio si distinguono le ipotesi di cui all'art. 2 da quelle di cui all'art. 3. Per l'art. 2, la frode si considera commessa con la presentazione della dichiarazione annuale, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6). In deroga all'art. 110 Codice penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale e chi concorre con chi se ne avvale (art. 9, comma 1, lett. b). Né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette e chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici art. 3	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni A differenza dell'art. 2, può commettere questo reato solo chi è tenuto alle scritture contabili. Il reato è a formazione progressiva: prima occorre violare gli obblighi contabili (e come nell'art. 2, la condotta per configurare la fraudolenza della dichiarazione deve essere "insidiosa", nel senso di costituire reale impedimento all'accertamento della realtà contabile), poi presentare la dichiarazione annuale sulla base della contabilità artefatta. Accertata l'insidiosità, gli artifici puniti sono tutti quelli non previsti dall'art. 2. Ma qui sono previste due soglie di punibilità. Si commette reato quando, con mezzi fraudolenti, e al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, si indicano in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi e nello stesso tempo: – l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro (con riferimento a ciascuna delle singole imposte) – l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a un milione di euro. Al di sotto della soglia di punibilità, la fattispecie costituisce illecito amministrativo, punibile con la sanzione prevista dal D.Lgs. 471/1997 per le dichiarazioni infedeli.	Il fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando l'indicazione non veritiera si fonda su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento (comma 1). Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6). Non danno luogo a fatti punibili: – le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile (art. 7, comma 1) – le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio (art. 7, comma 1) – in ogni caso, le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità (art. 7, comma 2).

IPOTESI E NORMA	SANZIONE E AUTORE DEL REATO	NOTE
Dichiarazione infedele art. 4	Reclusione da 1 a 3 anni Ad esclusione dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente), chiunque al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente) indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi e nello stesso tempo: a) l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro. Al di sotto della soglia di punibilità per la configurazione del delitto tributario, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione infedele dal D.Lgs. 471/1997	Il delitto non è punibile a titolo di tentativo (art. 6). Non rilevano penalmente: – le rilevazioni nelle scritture contabili e in bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative i cui criteri concretamente applicati sono comunque indicati in bilancio (art. 7, comma 1) – le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono meno del 10% da quelle corrette (art. 7, comma 2). Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità.
Dichiarazione omessa art. 5	Reclusione da 1 a 3 anni Chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva (dolo specifico), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, e l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro, con riferimento a ciascuna delle singole imposte. Al di sotto dei 30.000 euro, vi è comunque illecito amministrativo punibile ai sensi del D.Lgs. 471/97 per dichiarazione omessa.	Non si considera omessa, ai fini della configurazione del delitto, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza e quella non sottoscritta o redatta su uno stampato non conforme al modello prescritto.
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti art. 8	Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni Chiunque, al fine di consentire a terzi (dolo specifico) l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'Iva, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La condotta dolosa è immediatamente reato, a prescindere dall'utilizzazione o meno da parte del soggetto ricevente dei documenti falsi. Infatti, il reato si consuma all'atto dell'emissione o del rilascio del primo documento falso. La prescrizione del reato decorre a partire dall'emissione o dal rilascio dell'ultimo documento falso.	L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato (comma 2). In deroga all'art. 110 del Codice penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale e chi concorre con chi se ne avvale (art. 9, comma 1, lett. b). Né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette e chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).
Occultamento o distruzione di documenti contabili art. 10	Reclusione da 6 mesi a 5 anni Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'Iva, o di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.	È un reato di evento: è punibile a titolo di delitto tentato nel caso in cui, nonostante l'occultamento o la distruzione, l'ufficio riesca ugualmente a ricostruire analiticamente il reddito o il volume d'affari sulla base di altri elementi. Trattandosi di un reato particolarmente "insidioso" (nel senso sopra definito), non è prevista alcuna soglia di punibilità.
Omesso versamento di ritenute certificate art. 10-bis	Reclusione da 6 mesi a 2 anni Chiunque non versa ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta.	Il reato si configura se il totale relativo alle ritenute certificate e non versate supera i 50.000 euro per periodo d'imposta.

IPOTESI E NORMA	SANZIONE E AUTORE DEL REATO	NOTE
Omesso versamento di Iva art. 10-ter	Reclusione da 6 mesi a 2 anni Chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo.	Il reato si configura se il totale relativo all'Iva dovuta e non versata supera i 50.000 euro per periodo d'imposta.
Indebita compensazione art. 10-quater	Reclusione da 6 mesi a 2 anni Chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. Il reato si configura se il totale relativo ai crediti indebitamente compensati supera i 50.000 euro per periodo d'imposta.	Se nel corso di uno stesso periodo d'imposta sono state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo d'imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, è superiore a 50.000 euro .
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte art. 11, comma 1	Reclusione da 6 mesi a 4 anni Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, Iva o di interessi e sanzioni relativi a dette imposte - di ammontare complessivo superiore a 50.000 euro - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.	È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
	Reclusione da 1 anno a 6 anni Se imposte, sanzioni e interessi sono superiori a 200.000 euro .	
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte art. 11, comma 2	Reclusione da 6 mesi a 4 anni Chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro .	È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
	Reclusione da 1 anno a 6 anni Se l'ammontare complessivo degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro .	

3. CARTELLE DI PAGAMENTO E MEZZI DI RISCOSSIONE COATTIVA

>> LA RISCOSSIONE MEDIANTE CARTELLA

L'Agenzia delle Entrate svolge l'attività di riscossione nazionale dei tributi tramite la società per azioni "Equitalia", presente su tutto il territorio nazionale (tranne in Sicilia) con tre "Agenti della riscossione" (Equitalia Nord, Equitalia Centro, Equitalia Sud).

IL RUOLO

Le somme che risultano dovute a seguito dei controlli, di qualsiasi tipo, e degli accertamenti effettuati dall'Amministrazione finanziaria vengono iscritte a ruolo.

Il ruolo non è altro che un elenco, formato dall'ente impositore, contenente i debitori e le somme da essi dovute.

Il decreto legge n. 16/2012 ha aumentato l'importo minimo previsto dal Dpr 129/1999 (16,53 euro) per procedere all'iscrizione a ruolo.

Dal 1° luglio 2012 non si procederà più all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, quando la somma dovuta, comprensiva di sanzioni e interessi, non è superiore, per ciascun credito e con riferimento a un singolo periodo d'imposta, a **30 euro**.

Questa disposizione non si applica se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.

Il ruolo viene trasmesso agli Agenti della riscossione che provvedono alle seguenti operazioni:

- predisposizione e notifica delle cartelle
- riscossione delle somme e riversamento nelle casse dello Stato e degli altri enti impositori
- avvio dell'esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento.

ATTENZIONE

Non è più prevista iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento per le somme contenute negli avvisi di accertamento emessi - ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'Irap, dell'Iva, delle ritenute e delle imposte sostitutive - dall'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° ottobre 2011, relativamente ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi (i cosiddetti "accertamenti esecutivi", di cui si è detto nel primo capitolo).

LA CARTELLA

Gli Agenti della riscossione attivano le procedure per il recupero del credito inviando ai contribuenti, come primo atto, la cartella di pagamento.

La notifica delle cartelle è effettuata dal personale dell'Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente. Può essere eseguita anche per raccomandata con avviso di ricevimento.

Le cartelle di pagamento contengono:

- la descrizione degli addebiti

3. CARTELLE DI PAGAMENTO E MEZZI DI RISCOSSIONE COATTIVA

- le istruzioni sulle modalità di pagamento
- l'invito a pagare entro 60 giorni le somme descritte
- le indicazioni per l'eventuale proposizione del ricorso
- il nome del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della cartella.

In caso di mancato pagamento delle cartelle entro 60 giorni dalla data di notifica, sulle somme iscritte a ruolo sono dovuti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo, nonché l'intero compenso dovuto all'Agente della riscossione (calcolato sul capitale e sugli interessi di mora) e tutte le eventuali ulteriori spese derivanti dal mancato (o intempestivo) pagamento della cartella.

Trascorso questo termine, l'Agente della riscossione può avviare azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva su tutti i beni del creditore e dei suoi coobbligati (come, per esempio, il fermo amministrativo di beni mobili registrati e il pignoramento dei beni).

ATTENZIONE

Il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740 del codice civile).

COME CHIEDERE INFORMAZIONI

Per avere informazioni sugli addebiti riportati in una cartella di pagamento occorre rivolgersi all'ente che ha emesso il ruolo.

ATTENZIONE ALL'ENTE IMPOSITORE

Non tutte le cartelle di pagamento riguardano tributi erariali di competenza dell'Agenzia delle Entrate. Anzi, molte contengono inviti a pagare somme risultanti da contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative di vario tipo, tasse comunali, contributi per iscrizione ad albi, eccetera.

Il contribuente deve quindi fare attenzione a rivolgersi, per ottenere informazioni e avanzare eventuali contestazioni, all'ente effettivamente responsabile dell'addebito indicato nella cartella.

Gli Agenti della riscossione non forniscono informazioni nel merito della cartella, in quanto non conoscono i motivi per cui è stata addebitata la somma richiesta.

Se il tributo dovuto è dell'Agenzia delle Entrate, ci si può rivolgere a qualsiasi ufficio dell'Agenzia e al Centro di assistenza multicanale (telefonando al **n. 848.800.444**).

All'Agente della riscossione il contribuente si può rivolgere per avere informazioni riguardanti la situazione dei pagamenti e la notifica delle cartelle.

Estratto Conto

Equitalia fornisce ai cittadini il servizio on line "Estratto conto", grazie al quale si può conoscere la propria situazione debitoria senza dover andare allo sportello dell'Agente della riscossione. Per l'accesso al servizio, è necessario disporre delle credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate per utilizzare il "Cas-setto fiscale" (www.agenziaentrate.gov.it) o delle credenziali rilasciate dall'Inps per utilizzare i servizi sul sito www.inps.it.

Effettuato l'accesso all'estratto conto, è possibile prendere visione della propria posizione debitoria dal 2000 a oggi. Per informazioni relative a documenti anteriori all'anno 2000 e per ogni ulteriore informazione è necessario rivolgersi direttamente all'Agente della riscossione di competenza.

Sospensione della riscossione da parte di Equitalia

I contribuenti che ricevono una cartella di pagamento per tributi già pagati o per i quali esiste un provvedimento di sgravio o sospensione, possono interrompere le procedure di riscossione presentando semplicemente un'autodichiarazione.

In base alla direttiva n. 10 del 6 maggio 2010 (disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it, insieme con il fac-simile del modello di autodichiarazione), nei casi in cui il contribuente sia in grado di produrre un provvedimento di sgravio o di sospensione emesso dall'ente creditore, una sospensione giudiziale, una sentenza della magistratura, o anche un pagamento effettuato in data precedente alla formazione del ruolo, Equitalia sospenderà immediatamente la riscossione.

Nei dieci giorni successivi, l'Agente chiederà conferma del diritto del contribuente all'ente creditore, al quale trasmette i documenti consegnati con l'autodichiarazione. In caso di silenzio degli enti, le azioni restano comunque sospese.

I TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE

I termini di notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione di imposte dirette e Iva, variano in relazione ai diversi tipi di controllo, come riportato nella tabella che segue.

TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO

Tipo di cartella di pagamento	Termine per la notifica
cartella di pagamento relativa alle somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni (artt. 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972)	31 dicembre del terzo anno (*) successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata, se il termine di versamento delle somme scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata)
cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute a seguito del controllo formale delle dichiarazioni (art. 36-ter del Dpr n. 600/1973)	31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
cartella di pagamento relativa alle somme dovute in base agli accertamenti degli uffici	31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo
cartella di pagamento per atti di recupero emessi a seguito dell'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti (art. 27, comma 20, del D.L. 185/2008)	31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo

(*) o del quarto anno, in caso di liquidazione delle imposte sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni in forma di capitale.

ATTENZIONE

Per il recupero delle somme erroneamente rimborsate (maggiorate degli interessi), invece, la relativa cartella di pagamento è notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato disposto il rimborso non spettante o, se il termine risulta più ampio, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

IL PAGAMENTO DELLE CARTELLE

La cartella di pagamento notificata al contribuente contiene uno o più bollettini di versamento precompilati, denominati Rav (in cui l'importo da versare è prestampato), che possono essere utilizzati esclusivamente se il pagamento avviene entro la scadenza del termine indicato.

I pagamenti con i bollettini Rav possono essere effettuati presso:

- gli sportelli dell'Agente della riscossione che li ha emessi, senza alcuna commissione aggiuntiva
- qualsiasi sportello bancario
- gli uffici postali
- i tabaccai abilitati.

I soggetti diversi dall'Agente della riscossione possono applicare una commissione d'incasso.

I bollettini Rav, inoltre, possono essere pagati attraverso i servizi web e i call center delle società del Gruppo Equitalia che consentono il pagamento telematico o attraverso i servizi di home banking messi a disposizione dagli istituti di credito e da Poste italiane.

Il versamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato anche con mezzi diversi dal contante, per esempio bancomat. Fuori dal territorio nazionale può essere eseguito mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dall'Agente della riscossione.

>> IL PAGAMENTO A RATE DELLE CARTELLE

I contribuenti che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà e non hanno, quindi, la possibilità di pagare in un'unica soluzione il debito indicato nella cartella di pagamento, possono rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottenerne la rateazione.

Occorre presentare domanda in carta libera tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell'Agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati dalla società di riscossione. Appositi moduli sono stati predisposti da Equitalia e resi disponibili sul sito www.grup-poequitalia.it, oltre che presso tutti gli sportelli presenti sul territorio.

Per debiti fino a 20.000 euro (direttiva Equitalia n. 7 del 1° marzo 2012), è sufficiente presentare una semplice richiesta motivata. Per debiti superiori, la situazione di difficoltà economica è esaminata sulla base dell'importo del debito e di documenti idonei a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

Con il decreto legge n. 16/2012 è stata introdotta la possibilità per il debitore di richiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. Tale opportunità era in precedenza prevista solo nei casi di ulteriore dilazione concessa per il temporaneo peggioramento della situazione finanziaria del debitore.

I piani di rateazione a rata costante, già emessi al 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del citato decreto), non possono essere modificati, salvo il caso di proroga.

Dal momento della richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza o di decadenza dal beneficio della rateazione. Restano valide, comunque, le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.

La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili, contenenti anche gli interessi di mora e i compensi di riscossione (i diritti di notifica e le spese per le procedure di riscossione coattiva sono invece compresi nella prima rata). L'importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro.

Le rate mensili scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

È possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a ruolo anche quando si hanno già rateazioni in corso.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo, e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 16/2012, il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, anche non consecutive, comportava la decadenza automatica dal beneficio della rateazione, con la conseguente iscrizione a ruolo dell'intero importo ancora dovuto.

Dal 2 marzo 2012, la perdita del beneficio si ha solo quando non si effettua il pagamento di due rate consecutive.

Per le modalità operative di calcolo delle rate e di presentazione delle istanze, si rimanda a quanto chiarito con le direttive emanate dalla società Equitalia, disponibili sul sito www.gruppoequititalia.it. Oltre a tutte le istruzioni, sul sito è disponibile anche un simulatore di calcolo, che consente di conoscere, a seconda dell'entità del debito, il numero massimo di rate che l'Agente della riscossione può concedere e il loro importo.

>> ANNULLAMENTO, RICORSO E SOSPENSIONE DI UNA CARTELLA

SGRAVIO A SEGUITO DI AUTOTUTELA DELL'UFFICIO

Se il contribuente ritiene infondato l'addebito delle somme indicate nella cartella, può presentare le sue contestazioni all'ufficio impositore, chiedendone l'annullamento totale o parziale. Se l'ufficio riscontra che l'atto è effettivamente illegittimo, è tenuto ad annullarlo in base alle norme sull'autotutela (vedi Parte VIII "Contenzioso e strumenti per evitarlo") e ad effettuare lo "sgravio" degli importi iscritti a ruolo.

L'ente impositore comunica quindi il provvedimento di annullamento a Equitalia, che interrompe le procedure di riscossione.

Se il contribuente ha già pagato, sarà rimborsato dallo stesso Agente della riscossione.

RICORSO E SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE

Se l'ufficio, dopo aver valutato le contestazioni rappresentate, conferma l'addebito, il contribuente si può rivolgere alla Commissione tributaria per chiederne l'annullamento totale o parziale (vedi Parte VIII "Contenzioso e strumenti per evitarlo").

Chi ha presentato ricorso contro una cartella di pagamento, se ritiene che può subire un danno grave e irreparabile dal pagamento della cartella, può produrre istanza di sospensione alla Commissione tributaria (sospensione giudiziale) oppure, anche contestualmente, all'ufficio dell'Agenzia che ha emesso il ruolo.

SGRAVIO A SEGUITO DI DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Quando una cartella di pagamento è stata dichiarata illegittima da una Commissione tributaria, il contribuente ha diritto a ottenere lo sgravio dall'ente entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Contestualmente allo sgravio, l'ufficio deve disporre anche il rimborso delle somme iscritte a ruolo eventualmente pagate dal contribuente prima della decisione. Il rimborso viene erogato presso l'Agente della riscossione.

Se l'ufficio competente non dispone in modo tempestivo lo sgravio, le norme del contenzioso tributario (vedi Parte VIII "Contenzioso e strumenti per evitarlo") consentono al contribuente di ricorrere al "giudizio di ottemperanza" per ottenere l'esecuzione della decisione della Commissione tributaria. Questo strumento è attivabile solo nei confronti delle sentenze divenute definitive.

>> LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI

Se il contribuente non paga nei termini previsti una cartella e non presenta ricorso, e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell'ente impositore o della Commissione tributaria, l'Agente della riscossione deve procedere al recupero forzato.

Per farlo, può, nei confronti del debitore e dei coobbligati, a seconda dei casi:

- iscrivere fermo amministrativo sui beni mobili registrati (per esempio, autovetture)
- iscrivere ipoteca sui beni immobili
- procedere al pignoramento mobiliare o presso terzi
- procedere all'espropriazione forzata dei beni immobili
- effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l'ordinamento attribuisce in genere al creditore.

Con il decreto legge n. 70/2011 sono state introdotte importanti disposizioni in tema di riscossione e di applicazione delle misure cautelari. Ulteriori novità sono state previste, in materia di pignoramenti e di iscrizioni ipotecarie, dal recente decreto legge n. 16/2012.

RISCOSSIONE DI DEBITI MINORI

Nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a 2.000 euro, è previsto che Equitalia invii al debitore, prima di intraprendere le misure cautelari ed esecutive, due solleciti di pagamento. Tra il primo e il secondo avviso, da spedire per posta ordinaria, devono trascorrere almeno sei mesi.

Se dopo l'invio dei due solleciti le somme dovute continuano a non essere pagate, l'Agente della riscossione può intraprendere le azioni previste per il recupero coattivo, inviando al contribuente un apposito avviso (avviso d'iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento, eccetera).

CALCOLO DEGLI INTERESSI

Dal 13 luglio 2011, gli interessi moratori dovuti a seguito del mancato pagamento di una cartella si calcolano solo sulle imposte e non più sull'intero debito iscritto a ruolo, comprendente sanzioni e interessi.

Inoltre, le misure degli interessi fiscali applicabili al versamento, alla riscossione e al rimborso dei tributi, potranno essere stabilite dal ministero dell'Economia e delle Finanze nel limite di un solo punto percentuale di differenza rispetto al tasso legale (in precedenza erano tre i punti percentuali).

IL FERMO AMMINISTRATIVO

È comunemente denominato "ganasce fiscali" e consiste in una misura cautelare attivata dall'Agente della riscossione attraverso l'iscrizione del fermo del bene mobile registrato (per esempio, un'automobile).

bile) nel Pubblico registro automobilistico. A seguito dell'adozione di questa misura, il mezzo non può circolare.

Dal 13 luglio 2011, per la cancellazione del fermo amministrativo su beni mobili registrati, il debitore non è più tenuto a pagare le relative spese né all'Agente della riscossione né al Pubblico registro automobilistico né ai gestori degli altri Pubblici registri.

L'ISCRIZIONE DI IPOTECA

L'ipoteca è una misura cautelare che garantisce il credito, attribuendo all'ente creditore il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione.

L'ipoteca può riguardare beni del debitore o del coobbligato (ipoteca legale) o di un terzo (ipoteca volontaria). Si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

Dal 13 luglio 2011, prima di iscrivere ipoteca, Equitalia è tenuta a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avvertimento che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione d'ipoteca.

Il preavviso deve essere notificato esclusivamente al proprietario dell'immobile e non a persone diverse, anche se le stesse vantano sull'immobile diritti di altra natura (per esempio, l'usufrutto).

Fino al 1° marzo 2012, non si poteva iscrivere ipoteca quando l'importo complessivo del debito era inferiore a:

- **20.000 euro**, se il debito iscritto a ruolo era stato contestato in giudizio o erano ancora aperti i termini per la contestazione, e l'immobile costituiva per il debitore (e proprietario) la sua abitazione principale
- **8.000 euro**, negli altri casi.

Dal 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 16/2012) l'Agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria solo se l'importo complessivo del credito per cui si procede non è inferiore, complessivamente, a **20.000 euro**.

Questi stessi importi valgono anche per il procedimento di espropriazione immobiliare.

IL PIGNORAMENTO

Esistono diverse forme di pignoramento:

• Pignoramento mobiliare

L'Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà del debitore, disponibili presso l'abitazione o nei locali dove il debitore svolge l'attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all'asta.

• Pignoramento immobiliare

Successivamente all'iscrizione d'ipoteca, se il contribuente continua a non pagare il debito, l'Agente della riscossione può procedere al pignoramento immobiliare, ossia l'atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all'asta dell'immobile.

• Pignoramento dei crediti che il contribuente debitore vanta verso terzi

L'Agente della riscossione può richiedere al terzo di pagare le somme di cui il contribuente è debitore entro i limiti dell'importo dovuto.

3. CARTELLE DI PAGAMENTO E MEZZI DI RISCOSSIONE COATTIVA

Il decreto legge n. 16/2012 ha modificato il limite di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Queste somme possono essere pignorate dall'Agente della riscossione fino alle seguenti misure:

- 1/10 per importi fino a 2.500 euro
- 1/7 per importi superiori a 2.500 e fino a 5.000 euro
- 1/5 per importi oltre i 5.000 euro.

LE MODIFICHE PIÙ RECENTI ALLA RISCOSSIONE COATTIVA

debiti fino a 2.000 euro	→	prima del fermo amministrativo o altra azione cautelare o esecutiva, il debitore riceve un doppio sollecito di pagamento
iscrizione ipotecaria ed espropriazione immobiliare <i>(disposizioni in vigore dal 2 marzo 2012)</i>	→	• deve essere sempre preceduta da preavviso • non ammessa per debiti inferiori a 20.000 euro
cancellazione fermo amministrativo	→	nessuna spesa a carico del debitore per cancellare il fermo (come era invece richiesto prima del 13 luglio 2011)
interessi di mora	→	si determinano facendo riferimento solo al debito tributario (al netto di sanzioni e interessi)



PARTE VIII > CONTENZIOSO E STRUMENTI PER EVITARLO

1. COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE: IL RAVVEDIMENTO

Con il “ravvedimento operoso” il contribuente può regolarizzare omissioni e irregolarità e beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative ordinarie.

Il ravvedimento è consentito entro determinati limiti di tempo e quando:

- la violazione non è stata già constatata dall'ufficio o ente impositore e notificata all'autore della stessa
- non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in questi casi l'esclusione dal ravvedimento non è totale, ma limitata ai periodi e ai tributi oggetto di controllo)
- non sono iniziate altre attività amministrative di accertamento (notifica di inviti a comparire, richieste di esibizione di documenti, invio di questionari, eccetera) formalmente comunicate all'autore o ai soggetti solidalmente obbligati.

Indagini di altro tipo, come quelle di natura penale, non sono di ostacolo al ravvedimento.

LA NOVITÀ

L'art. 11 del decreto legge n. 16/2012 ha esteso il cosiddetto ravvedimento “sprint” (già previsto per regolarizzare il mancato pagamento di tributi o di un acconto) a tutte le violazioni “ravvedibili” indicate nell'art. 13 del decreto legislativo 472/1997.

Pertanto, anche per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, nonché per l'omessa presentazione della dichiarazione (cioè quella presentata con ritardo non superiore a novanta giorni), si può adesso usufruire dell'ulteriore riduzione (1/15 per ogni giorno di ritardo), a condizione che sia effettuata con un ritardo non superiore a quindici giorni.

>> IL RAVVEDIMENTO PER IMPOSTE DIRETTE E IVA

MANCATO PAGAMENTO DI TRIBUTI

L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Iva, nonché l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

- dell'imposta dovuta
- degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito)
- della sanzione in misura ridotta.

In particolare, la sanzione (ordinariamente prevista nella misura del 30%) viene ridotta:

- allo **0,2% per ogni giorno di ritardo**, se il versamento dell'imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e si versano, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza, i relativi interessi legali e la sanzione stessa
- al **3%**, se il pagamento dell'imposta, degli interessi e della sanzione viene eseguito dal quindicesimo giorno e comunque entro i trenta giorni dalla scadenza prescritta
- al **3,75%**, se si effettua il pagamento con ritardo superiore a trenta giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa.

Per regolarizzare queste violazioni, non è necessario presentare una dichiarazione integrativa. Il ravvedimento non è valido se manca anche uno solo degli importi dovuti (per imposta, per interessi, per sanzione).

IL TASSO DI INTERESSE LEGALE DEGLI ULTIMI ANNI

PERIODO	TASSO	NORMA DI RIFERIMENTO
dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009	3%	D.M. 12 dicembre 2007
dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010	1%	D.M. 5 dicembre 2009
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011	1,5%	D.M. 7 dicembre 2010
dal 1° gennaio 2012	2,5%	D.M. 12 dicembre 2011

ATTENZIONE

I contribuenti Iva trimestrali, tenuti a maggiorare l'Iva da versare dell'1%, devono calcolare gli interessi e la sanzione ridotta tenendo conto dell'imposta comprensiva di tale maggiorazione.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON RITARDO NON SUPERIORE A 90 GIORNI

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione di **25 euro** (pari ad **1/10** della sanzione minima di 258 euro), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

VIOLAZIONI DI NATURA FORMALE

Quando si parla di violazioni formali bisogna distinguere tra le due seguenti fattispecie:

- violazioni “formali”, che non hanno conseguenze sostanziali e cioè non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo
- violazioni “meramente formali”, che, oltre a non avere risvolti sostanziali, non arrecano nemmeno pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Mentre le prime sono punibili, le seconde non sono sanzionabili (è l'ufficio a valutare caso per caso se la violazione è “formale” o “meramente formale”).

I contribuenti che si accorgono di aver commesso degli errori o delle omissioni, sia di tipo “formale” che “meramente formale”, anche se ininfluenti sull'attività di controllo, possono regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, riferita al periodo d'imposta interessato, da redigere su modello conforme a quello approvato (reperibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it).

La regolarizzazione deve comunque essere effettuata prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica.

Per le violazioni “formali” che siano di ostacolo all'attività di accertamento dell'ufficio, la regolarizzazione, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla legge, comporta il pagamento della sanzione, anche se in misura ridotta.

Sono così sanabili le infrazioni relative al contenuto della dichiarazione quali, ad esempio:

- l'omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante
- la compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate
- la mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute.

VIOLAZIONI DI NATURA SOSTANZIALE

Gli errori o le omissioni di natura sostanziale relativi alle dichiarazioni validamente presentate (comprese quelle presentate con ritardo non superiore a novanta giorni) possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale si è verificato l'errore o l'omissione.

Entro lo stesso termine bisogna pagare il tributo (o il maggior tributo dovuto), gli interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e la sanzione ridotta a 1/8 del minimo previsto.

Quali errori è possibile regolarizzare:

1. errori e omissioni rilevabili in sede di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione

(articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973), quali:

- errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte
- indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni d'imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti d'imposta.

In questi casi la regolarizzazione comporta il pagamento

- della sanzione ridotta, in misura pari al **3,75%** (1/8 del 30%) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato
- del tributo dovuto
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno

2. errori e omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, quali:

- omessa o errata indicazione di redditi
- errata determinazione di redditi
- esposizione di indebite detrazioni d'imposta o di indebite deduzioni dall'imponibile.

In queste ipotesi, la regolarizzazione spontanea comporta il pagamento

- della sanzione ridotta al **12,50%** (pari a 1/8 della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante
- del tributo dovuto
- dei relativi interessi, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno.

Quando si vogliono regolarizzare, contestualmente, gli errori e le omissioni indicati ai precedenti punti è necessario presentare un'unica dichiarazione integrativa ed effettuare il pagamento delle somme complessivamente dovute; in questo caso, le misure delle sanzioni ridotte (3,75% e 12,50%) saranno rapportate ai rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti.

TARDIVA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI

Per l'omessa o la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati all'invio telematico, ai fini dell'applicazione del ravvedimento è necessario che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata.

Pertanto, la possibilità di ravvedersi per l'intermediario che non ha trasmesso tempestivamente la dichiarazione presuppone necessariamente la validità della dichiarazione tardivamente presentata, che sussiste, come detto, quando la stessa è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine naturale di presentazione.

In particolare, la specifica sanzione a carico dell'intermediario (da 516 a 5.164 euro) può essere ridotta ad 1/10 del minimo (ossia 51 euro) se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a novanta giorni; ovviamente, alla sanzione per tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione, di cui si è detto in precedenza, che, comunque, devono essere irrogate a carico del contribuente.

Contestualmente alla trasmissione telematica della dichiarazione, l'intermediario deve procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta.

>> MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per usufruire del ravvedimento, i versamenti vanno eseguiti:

- con il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Iva, l'Irap, e l'imposta sugli intrattenimenti
- con il modello F23, per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti, indicando la causale "SZ" e, nello spazio riservato agli estremi dell'atto, l'anno cui si riferisce la violazione.

Nei modelli di versamento devono essere indicati gli appositi codici tributo. Non è prevista alcuna forma di pagamento rateale.

Se il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, deve essere indicato il primo dei due anni interessati, nella forma AAAA (esempio: 2011).

Le sanzioni vanno versate con un apposito codice tributo. Anche gli eventuali interessi da versare vanno indicati nel modello F24 con i codici tributo appositamente istituiti. Tuttavia, quando si tratta di interessi sulle ritenute dovute dai sostituti d'imposta, gli stessi vanno versati cumulativamente con il tributo.

L'elenco completo dei codici è reperibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE

Per i tributi per i quali è ammessa, il contribuente può effettuare la compensazione delle somme dovute per effetto del ravvedimento con i crediti d'imposta vantati.

La compensazione non è possibile per le imposte che si versano con il modello F23.

>> PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Quando per il ravvedimento è obbligatoria una dichiarazione integrativa, l'interessato deve presentarla, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si sono verificati.

La dichiarazione va presentata:

- utilizzando, anche in fotocopia, i modelli di dichiarazione approvati per l'anno di riferimento (disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it)
- riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificato, tenendo conto delle correzioni o delle integrazioni
- barrando nella dichiarazione l'apposita casella "Dichiarazione integrativa"
- indicando quali quadri o allegati alla dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali invece sono rimasti invariati.

ADEMPIMENTI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO

VIOLAZIONI		DICHIARAZIONE INTEGRATIVA	VERSAMENTI DA EFFETTUARE
Omessi o carenti versamenti di imposte e/o ritenute dichiarate		NO	• imposta dovuta • interessi (commisurati all'imposta e al tasso legale e calcolati giorno per giorno) • sanzione pari a: – 0,2% per ogni giorno di ritardo (se il versamento dell'imposta è eseguito entro 14 giorni) – 3% (se il pagamento avviene dal quindicesimo giorno ma entro 30 giorni dalla scadenza) – 3,75% (se il versamento è effettuato oltre 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione)
Errori formali (che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta, sul pagamento del tributo e che, comunque, non ostacolano l'attività di accertamento) relativi al contenuto della dichiarazione		SI	NESSUNO
Errori e omissioni che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul pagamento del tributo	A. Errori rilevabili in sede di applicazione degli artt. 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73, che hanno determinato un minor versamento, diversi da quelli indicati al primo rigo	SI	Imposta o minor credito, interessi, sanzione del 3,75% (1/8 della sanzione ordinaria del 30%); la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa l'infrazione che si intende sanare
	B. Errori rilevabili in sede di accertamento (omessa e/o errata indicazione di redditi) che hanno determinato un minor versamento e/o un maggior credito	SI	Imposta o minor credito, interessi, sanzione del 12,50% ; la regolarizzazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa l'infrazione che si intende sanare
Omessa presentazione nei termini della dichiarazione		NO Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine	Entro 90 giorni con il pagamento di una sanzione di 25 euro , ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento delle imposte, se non regolarizzate secondo le modalità illustrate al primo rigo

ATTENZIONE

Anche per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, nonché per l'omessa presentazione nei termini della dichiarazione, si può usufruire dell'ulteriore riduzione (1/15 per ogni giorno di ritardo), a condizione che sia effettuata con un ritardo non superiore a quindici giorni (art. 11 del decreto legge n. 16/2012)

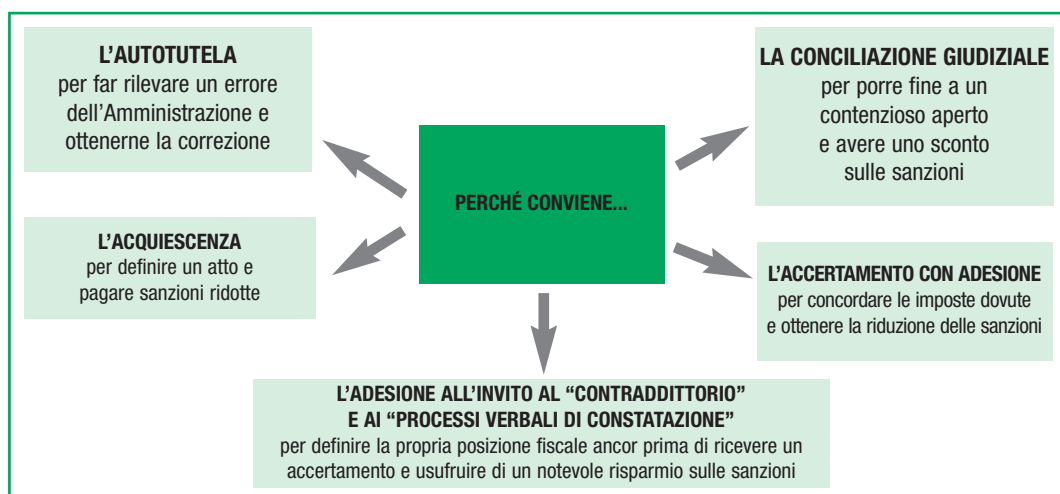
2. COME EVITARE O RISOLVERE LE LITI FISCALI

Per evitare il contenzioso tributario e sottrarsi a lunghi e costosi giudizi, esistono diversi strumenti, tra i quali l'acquiescenza, l'accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale.

Tra le più recenti modifiche normative, si segnala l'abolizione, dal 6 luglio 2011, dell'obbligo di presentare idonee garanzie in caso di pagamento a rate degli importi, superiori a 50.000 euro, dovuti a seguito di:

- accertamento con adesione
- acquiescenza all'accertamento
- conciliazione giudiziale

I VANTAGGI DEGLI ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO



Con la legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 13 dicembre 2010), è stata invece modificata la misura delle sanzioni ridotte dovute in caso di:

- acquiescenza
- accertamento con adesione
- definizione agevolata delle sanzioni
- adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione
- conciliazione giudiziale.

Dal 1° febbraio 2011 si applicano le seguenti misure:

ISTITUTO	SANZIONE RIDOTTA DOVUTA DAL 1° FEBBRAIO 2011 (*)	LA VECCHIA MISURA
acquiescenza	1/3	1/4
accertamento con adesione		
definizione agevolata delle sanzioni		
adesione agli inviti al contraddittorio adesione ai verbali di constatazione	1/6	1/8
conciliazione giudiziale	40%	1/3

* La nuova misura della sanzione ridotta si applica con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate e ai ricorsi presentati a partire dal 1° febbraio 2011

>> L'ACQUIESCENZA

I contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, hanno l'opportunità, se rinunciano a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni.

L'accettazione dell'atto, giuridicamente definita **"acquiescenza"**, comporta infatti la riduzione a **1/3** delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:

- rinunci a impugnare l'avviso di accertamento
- rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione
- provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell'atto), le somme complessivamente dovute, tenendo conto delle riduzioni.

Un'ulteriore riduzione delle sanzioni è prevista se l'avviso di accertamento non è stato preceduto da **"invito al contraddittorio"** o da **"processo verbale di constatazione"**. In tal caso, la riduzione aumenta a **1/6**.

I VERSAMENTI

Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando:

- il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l'Irap, l'Iva e l'imposta sugli intrattenimenti (i titolari di partita Iva sono obbligati al modello F24 telematico)
- il modello F23, per l'imposta di registro e per gli altri tributi indiretti.

Il pagamento rateale prevede **8 rate trimestrali** di pari importo oppure, se l'importo da pagare supera 51.645,69 euro, **12 rate trimestrali** sempre di pari importo.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali.

Non è più previsto, invece, l'obbligo di presentare garanzia per il pagamento rateale (anche se le somme dovute sono superiori a 50.000 euro).

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, il totale delle somme residue dovute è iscritto a ruolo con i relativi interessi. Sull'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo, è prevista l'applicazione della sanzione per ritardati e omessi versamenti (art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997) in misura doppia (pari, cioè, al **60%**).



ATTENZIONE

Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per **"acquiescenza"**. Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di **1/3** della sanzione indicata.

>> ADESIONE AI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE

L'istituto dell'**adesione al processo verbale di constatazione** consente al contribuente di definire il proprio rapporto tributario sulla base dei rilievi e dei contenuti dell'atto ricevuto.

Se il contribuente esercita tale facoltà, ha diritto:

- alla riduzione a **1/6** delle sanzioni (cioè alla metà della misura prevista nell'ipotesi di accertamento con adesione)
- al pagamento rateizzato delle somme dovute senza dover prestare alcuna garanzia.

Non tutti i processi verbali di constatazione sono definibili, ma solo quelli che:

- consentono l'emissione di un accertamento parziale
- contengono la constatazione di violazioni "sostanziali" con riferimento esclusivamente alla normativa in materia di imposte sui redditi, Irap e Iva.

Gli accertamenti parziali sono quelli emessi ai sensi degli articoli 41-bis del Dpr n. 600/73 e 54, quarto comma, del Dpr n. 633/72. Si tratta degli accertamenti che gli uffici dell'Agenzia delle Entrate possono emettere, per accertare redditi non dichiarati o maggiori redditi imponibili, sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe tributaria o di segnalazioni effettuate dalla direzione centrale Accertamento, da una direzione regionale o da un ufficio della stessa Agenzia o di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza, da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.

COSA DEVE FARE IL CONTRIBUENTE

Per aderire al processo verbale di constatazione, è sufficiente una semplice comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente e all'organo che ha redatto il verbale. Ovviamente, se l'atto è stato redatto dall'ufficio, basta presentare una sola comunicazione.

L'adesione deve essere espressa entro i 30 giorni successivi a quello della consegna del processo verbale, utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il modello può essere presentato per posta (raccomandata con avviso di ricevimento) o consegnato direttamente ai soggetti destinatari, che rilasciano ricevuta. Alla comunicazione va allegata fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

L'adesione al processo verbale di constatazione ha come conseguenza l'emissione di un "atto di definizione dell'accertamento parziale", contenente gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute.

L'atto deve essere notificato al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di adesione.

La notifica dell'atto di definizione determina l'obbligo per il contribuente di versare le somme da esso risultanti:

- in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla notifica dell'atto
- in forma rateale, senza prestazione di garanzie, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (ovvero 12, se le somme dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale (2,5% dal 1° gennaio 2012), calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.

Il mancato pagamento delle somme dovute comporta la loro iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

>> ADESIONE ALL'INVITO AL CONTRADDITTORIO

Un altro istituto deflativo del contenzioso è la definizione dell'accertamento mediante **"adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio"**.

Si applica in materia sia di imposte dirette e Iva sia di altre imposte indirette (registro, successioni e donazioni, eccetera).

In pratica, il contribuente che accetta i contenuti di un invito al contraddittorio (o invito a comparire), in cui sono indicati la pretesa fiscale e i motivi che l'hanno determinata, ottiene lo stesso regime agevolato, in tema di sanzioni (riduzione a 1/6) e di pagamento rateale (senza prestazione di garanzia), previsto per l'adesione ai processi verbali di constatazione (vedi paragrafo precedente).

COME FUNZIONA

La definizione si realizza con l'acquisizione dell'assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovute **entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione**.

La comunicazione con la quale il contribuente informa il competente ufficio di voler aderire deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte. A essa va allegata la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata.

Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il modello utilizzabile per la definizione.

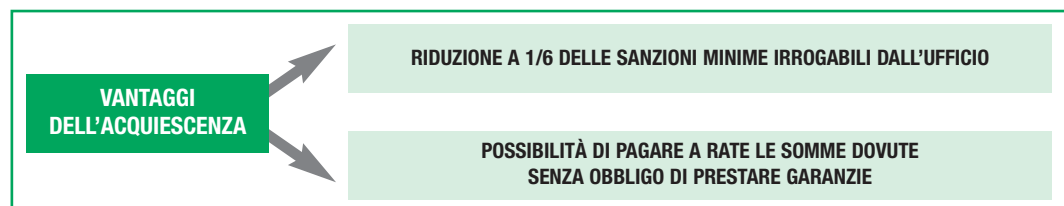
È possibile versare le somme dovute in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo ovvero, se le somme dovute sono superiori a 51.645,69 euro, di 12 rate trimestrali, senza prestazione di alcuna garanzia.

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale (2,5% dal 1° gennaio 2012), calcolati dal giorno successivo a quello del primo versamento e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

Se il contribuente non versa le somme successive alla prima rata, l'ufficio competente le iscrive a ruolo a titolo definitivo.

ATTENZIONE

L'istituto non si applica se il contribuente ha ricevuto in precedenza un processo verbale di constatazione, che consente l'emissione di un accertamento parziale, e non lo ha definito.



>> ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'accertamento con adesione consente al contribuente di definire in contraddittorio con l'ufficio le maggiori imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una lite tributaria.

Si tratta, sostanzialmente, di un "accordo" tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento, sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso al giudice tributario.

La procedura riguarda tutte le principali imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

CHI È AMMESSO	TUTTI I CONTRIBUENTI persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, sostituti d'imposta	
	LE PRINCIPALI IMPOSTE DIRETTE	Irpef e relative addizionali Ires Irap Imposte sostitutive delle imposte sui redditi
LE IMPOSTE DEFINIBILI	LE PRINCIPALI IMPOSTE INDIRETTE	Iva Imposta sulle successioni e sulle donazioni Imposta di registro Imposte ipotecaria e catastale
QUANDO SI PROPONE	dopo aver ricevuto un avviso di accertamento	
	dopo un controllo (accesso, ispezione, verifica) eseguito dall'ufficio o dalla Guardia di finanza	

I VANTAGGI DELL'ADESIONE

L'accertamento con adesione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura di **1/3** del minimo previsto dalla legge.

Inoltre, per i fatti accertati perseguibili anche penalmente, costituisce una circostanza attenuante il perfezionamento dell'adesione con il pagamento delle somme dovute prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. L'effetto "premiale" si concretizza nell'abbattimento **fino a 1/3** delle sanzioni penali previste e nella non applicazione delle sanzioni accessorie.

IL PROCEDIMENTO

Iniziativa d'ufficio

L'ufficio può invitare il contribuente a tentare una forma di definizione concordata del rapporto tributario prima ancora di procedere alla notifica di un avviso di accertamento. A tal fine, invia al contribuente un invito a comparire in cui sono indicati:

- i periodi d'imposta suscettibili di accertamento
- il giorno e il luogo dell'appuntamento
- gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento (le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi dovuti per la definizione agevolata, i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori somme dovute).

Se il contribuente non aderisce all'invito a comparire, non potrà in seguito ricorrere a tale istituto per gli stessi elementi e per i periodi d'imposta indicati nell'invito.

Richiesta del contribuente

Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, può avviare la procedura, presentando una domanda in carta libera in cui chiede all'ufficio di formulargli una proposta di accertamento per un'eventuale definizione.

La domanda può essere presentata all'ufficio competente:

- prima della notifica dell'eventuale atto di accertamento
- dopo la notifica di un atto di accertamento non preceduto da invito a comparire, ma solo fino al momento in cui non scadono i termini per proporre l'eventuale ricorso (60 giorni dalla notifica dell'atto).

La domanda di adesione, corredata di tutte le informazioni anagrafiche e di ogni possibile recapito anche telefonico, deve essere presentata, prima dell'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale, all'ufficio che lo ha emesso mediante consegna diretta o a mezzo posta.

Nel caso di invio dell'istanza per posta ordinaria, vale la data di arrivo all'ufficio; vale invece la data di spedizione, se la domanda è inviata mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente o telematicamente, l'invito a comparire.

Perfezionamento dell'adesione

Il raggiungimento o meno dell'accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore munito di procura speciale.

Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati in un atto di adesione (prodotto in duplice copia), che va sottoscritto da entrambe le parti. La procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall'accordo. Solo così, infatti, si può ritenere definito il rapporto tributario.

Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può (o potrà) presentare ricorso al giudice tributario contro l'atto già emesso (o che sarà emesso) dall'ufficio.

ATTENZIONE

Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione, i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso sia per il pagamento delle imposte accertate. Anche l'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall'ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione. Al termine di questo arco di tempo, il contribuente, se non ha raggiunto l'accordo con l'Amministrazione, può impugnare l'atto ricevuto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale.

Versamento delle somme dovute

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato:

- in unica soluzione, entro i 20 giorni successivi alla redazione dell'atto
- in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (12 rate trimestrali, se le somme dovute superano 51.645,69 euro), delle quali la prima va pagata entro 20 giorni dalla redazione dell'atto.

Per le rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali (2,5% dal 1° gennaio 2012). Non è più previsto, invece, l'obbligo di presentare garanzia per il pagamento rateale (anche se le somme dovute sono superiori a 50.000 euro).

Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio gli rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione.

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, il totale delle somme residue dovute è iscritto a ruolo con i relativi interessi. Sull'importo complessivamente dovuto a titolo di tributo, è prevista l'applicazione della sanzione per ritardati e omessi versamenti (art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997) in misura doppia (pari, cioè, al **60%**).

ATTENZIONE

Per il versamento delle somme dovute a seguito dell'adesione, il contribuente può effettuare la compensazione con eventuali crediti d'imposta vantati, sempre che gli importi a debito siano da versare con il modello F24 (la compensazione, infatti, non è possibile per le somme che vanno pagate con il modello F23).

PERCHÉ CONVIENE L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

IL CONTRIBUENTE...	L'UFFICIO...
ottiene una rettifica a proprio favore dell'accertamento iniziale	si assicura il diritto a riscuotere le somme
ottiene la riduzione delle sanzioni amministrative (a 1/3)	evita il rischio di soccombere nel processo tributario e di pagare le relative spese
ottiene una riduzione (fino a 1/3) delle sanzioni penali e la cancellazione delle sanzioni accessorie	ottiene una diminuzione del contenzioso tributario

>> IL RECLAMO E LA PROPOSTA DI MEDIAZIONE

Dal 1° aprile 2012 è stato introdotto nel processo tributario il nuovo istituto del "reclamo", il cui obiettivo è trovare un accordo preventivo con il Fisco ed evitare il ricorso al giudice (art. 39, comma 9, del decreto legge 98/2011).

Riguarda esclusivamente le controversie di **valore non superiore a 20.000 euro** relative a tutti gli atti impugnabili emessi dall'Agenzia delle Entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012. Sono esclusi gli atti riguardanti il recupero degli aiuti di Stato.

Valore della controversia

Si determina con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo contestato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione di sanzioni o di impugnazione delle sole sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Rispetto agli altri istituti deflativi del contenzioso, tra i quali l'autotutela e l'accertamento con adesione, il nuovo istituto è **obbligatorio** per gli atti fino a 20.000 euro di valore: la mancata presentazione del reclamo determina, infatti, l'**inammissibilità del ricorso** presentato, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio.

LE MODALITÀ OPERATIVE

Il reclamo va presentato, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto che il contribuente intende impugnare e può contenere una motivata "proposta di mediazione", completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa (in allegato alla circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 l'Agenzia delle Entrate propone un *fac-simile* di istanza).

Nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso, l'istanza può essere proposta dopo il novantesimo giorno dalla domanda di rimborso presentata.

Se è stata presentata istanza di accertamento con adesione, il termine per proporre l'eventuale richiesta di mediazione è sospeso per novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell'istanza di accertamento con adesione.

L'ufficio dell'Agenzia al quale presentare il reclamo, contenente sia il ricorso sia la proposta di mediazione, è la Direzione provinciale o la Direzione regionale che ha emanato l'atto.

Per gli atti emessi dai Centri operativi dell'Agenzia delle Entrate:

- se riguarda un atto emesso nello svolgimento delle attività di controllo e di accertamento indicate nell'articolo 28 del decreto legge n. 78 del 2010 (controlli su contribuenti che, in base all'incrocio dei dati provenienti dall'Inps, risultano aver percepito e non dichiarato redditi di lavoro dipendente ed assimilati), l'istanza va notificata alla Direzione cui spettano le attribuzioni sul tributo controverso (Direzione provinciale o regionale)
- per gli altri atti (per esempio per gli atti relativi a rimborsi nei confronti di contribuenti non residenti o ai crediti d'imposta previsti dalle leggi speciali), il reclamo va presentato direttamente al Centro operativo.

Apposite strutture, diverse e autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti, esaminano la documentazione presentata e decidono se accogliere o meno il reclamo, o se formulare una controproposta di mediazione. Tali strutture sono gli Uffici legali istituiti presso ciascuna Direzione regionale o provinciale, nonché le analoghe strutture dei Centri operativi, per i procedimenti di competenza di questi ultimi.

Trascorsi novanta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte degli uffici, senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso.

Il termine per la costituzione in giudizio del contribuente (30 giorni) decorre da questa data. Essa avviene con il deposito presso la Commissione tributaria provinciale del ricorso, contenente l'istanza, con le stesse modalità previste per il ricorso non preceduto da mediazione tributaria obbligatoria.

Se, invece, l'Agenzia delle Entrate respinge il reclamo (o lo accoglie parzialmente), prima che siano trascorsi i novanta giorni, il termine per costituirsi in giudizio decorre dal ricevimento del diniego (o dalla notificazione dell'atto di accoglimento parziale).

ATTENZIONE

La presentazione del reclamo non comporta la sospensione automatica dell'esecuzione dell'atto impugnato.

È previsto, infine, che in una controversia interessata all'istituto del reclamo, la parte soccombente è tenuta a pagare, oltre alle spese di giudizio, il 50% delle stesse, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il procedimento del reclamo e della mediazione.

Eccetto i casi di soccombenza reciproca, la Commissione tributaria può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi (da indicare nella motivazione) che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

ATTENZIONE

L'istituto del reclamo è alternativo alla conciliazione giudiziale. È infatti previsto che nelle controversie instaurate a seguito di rigetto dell'istanza, o di mancata conclusione della mediazione, non è possibile successivamente far ricorso alla conciliazione giudiziale. La mediazione, pertanto, sostituisce la conciliazione, assorbendone la funzione.

IL PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE

In caso di avvenuta mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla mediazione. In ogni caso la misura delle sanzioni non potrà essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Il beneficio della riduzione delle sanzioni può essere riconosciuto anche se il contribuente decide di pagare interamente l'imposta del procedimento di mediazione.

La mediazione si conclude con la sottoscrizione dell'accordo da parte dell'Ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento, entro venti giorni, dell'intero importo dovuto o della prima rata, in caso di pagamento rateale.

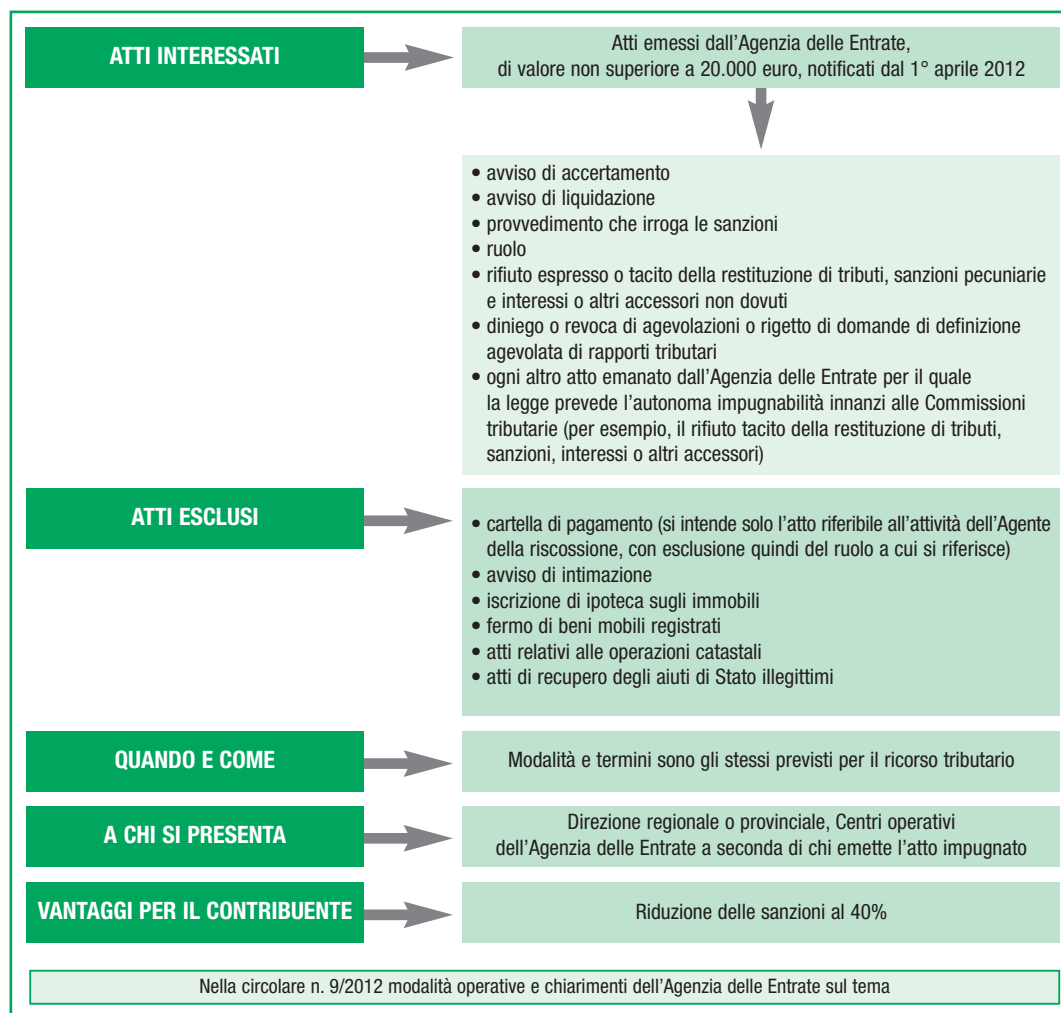
Il pagamento deve essere effettuato con il modello F24 ed è ammessa la compensazione.

Nel caso di accordo avente ad oggetto il rifiuto espresso o tacito di un rimborso, la mediazione si perfeziona con la conclusione del medesimo accordo.

In assenza del versamento integrale delle somme dovute (o della prima rata in caso di pagamento rateale), la mediazione non si perfeziona e l'atto originario, contro il quale il contribuente ha proposto reclamo, continua a produrre effetti.

Se, invece, non viene pagata una rata successiva alla prima, l'atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.

RECLAMO E MEDIAZIONE



>> LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

La conciliazione giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco. Si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie, può aver luogo solo davanti alle Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.

La conciliazione permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative, che saranno dovute nella misura del **40%** delle somme irrogabili. In ogni caso, la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO

La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia "in udienza" sia "fuori udienza" e può essere proposta:

- dalla stessa Commissione tributaria provinciale, che, in sede di prima udienza, può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione

- dalle parti (contribuente, ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ente locale, Agente della riscossione), ciascuna delle quali può proporre all'altra la conciliazione totale o parziale della controversia.

Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l'accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.

La **conciliazione in udienza** può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare, si può verificare uno dei seguenti casi:

- il contribuente o l'ufficio, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della commissione e notificata alla controparte entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia
- l'ufficio, dopo la data di fissazione dell'udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente
- il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia.

Se si raggiunge l'accordo, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.

Quando una delle parti ha proposto la conciliazione e la stessa non ha luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine massimo di 60 giorni, perché le parti formulino una proposta di conciliazione fuori udienza, con preventiva adesione di entrambe.

La **conciliazione fuori udienza**, infatti, viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l'accordo tra l'ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.

In questa ipotesi, lo stesso ufficio, fino alla data di trattazione in camera di consiglio o alla discussione in pubblica udienza, può depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l'indicazione dei contenuti dell'accordo. Se l'accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio.

COME VERSARE LE SOMME DOVUTE

Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie deve essere effettuato:

- con modello F24 per le imposte dirette, per l'Irap, per le imposte sostitutive e per l'Iva
- con modello F23 per le altre imposte indirette.

ATTENZIONE

Per il versamento di imposte dirette, Irap, imposte sostitutive e Iva dovute per effetto della conciliazione giudiziale, è possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d'imposta vantati. Non è possibile invece compensare le imposte che si versano con il modello F23 (per esempio, imposta di registro).

Il pagamento va fatto:

- in unica soluzione, entro 20 giorni dalla data di redazione del verbale o da quella di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio
- in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo o, se le somme dovute superano 50.000 euro, in un massimo di 12 rate trimestrali.

In caso di pagamento a rate, la prima deve essere versata entro 20 giorni dalla data di redazione del verbale o da quella di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio. Sulle rate successive sono dovuti gli interessi legali (2,5% dal 1° gennaio 2012).

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo le residue somme dovute assieme alla sanzione per ritardati e omessi versamenti (art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997) in misura doppia (pari, cioè, al **60%**).



>> CHIUSURA DELLE LITI FISCALI PENDENTI

Per ridurre sensibilmente il numero delle controversie fiscali minori, è stata prevista l'opportunità di definire le liti pendenti al 31 dicembre 2011 in ogni stato e grado del giudizio (comprese quelle dinanzi alla Corte di cassazione).

Si considera lite pendente al 31 dicembre 2011 quella il cui ricorso è stato presentato entro questa data (notifica e consegna all'Agenzia delle Entrate) e quella sulla quale, alla medesima data, sono intervenute una o più sentenze (non ancora definitive).

La definizione riguarda solo le controversie di valore non superiore a 20.000 euro relative ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate. Sono esclusi gli atti relativi al recupero di aiuti di Stato illegittimi, indipendentemente dal valore della lite.

La definizione non è possibile per le liti concernenti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi e per quelle riguardanti l'omesso versamento di tributi (per esempio, i ruoli emessi per imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta nelle dichiarazioni presentate, ma non versate).

La chiusura agevolata è ammessa, invece, per i ruoli emessi a seguito della rettifica delle dichiarazioni in sede di liquidazione e controllo formale.

TERMINI E MODALITÀ DELLA DEFINIZIONE

Per beneficiare della chiusura agevolata era necessario:

- pagare in unica soluzione, entro il 2 aprile 2012, le eventuali somme dovute (vedi tabella)
- presentare, sempre entro il 2 aprile 2012, la domanda di definizione all'ufficio che è parte nel giudizio.

Con la risoluzione n. 82/E del 5 agosto 2011 è stato istituito il codice tributo "8082", da indicare nel modello "F24 Versamenti con elementi identificativi". Non è stata prevista la possibilità di pagare a rate né quella di effettuare la compensazione.

Il modello per la domanda di definizione della controversia è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 13 settembre 2011.

Le somme dovute sono rapportate al valore della lite e all'esito provvisorio del giudizio emesso alla data di definizione.

VALORE DELLA LITE	IMPORTO DOVUTO
fino a 2.000 euro	150 euro, senza tener conto di eventuali pronunce
oltre 2.000 euro	10% del valore della lite, se nel giudizio è risultata soccombente l'Agenzia
	50% del valore della lite, se nel giudizio è risultato soccombente il contribuente
	30% del valore della lite, se non è ancora intervenuta la pronuncia del giudice

In caso di soccombenza parziale, cioè quando con l'ultima pronuncia la parte non ha ottenuto l'intero accoglimento delle proprie richieste, occorre applicare entrambe le percentuali del 10 e del 50%.

ESEMPIO

Supponiamo che un avviso di accertamento riguardante una maggiore imposta per 5.000 euro sia stato annullato da una sentenza solo parzialmente, legittimando la pretesa tributaria limitatamente a un'imposta di 3.000 euro.

Per definire la lite, in questo caso, era necessario versare entro il 2 aprile 2012 l'importo complessivo di 1.700 euro, pari alla somma del:

- 10% di 2.000 euro (imposta annullata dalla sentenza) = 200
- 50% di 3.000 euro (imposta confermata dalla sentenza) = 1.500

Non era necessario effettuare alcun versamento, invece, se le somme versate in pendenza di giudizio fossero state superiori all'importo dovuto per la chiusura della lite.

SOSPENSIONE DEI TERMINI

Per le liti definibili, sono sospesi fino al 30 giugno 2012 i termini per proporre ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi quelli per la costituzione in giudizio.

È prevista, invece, fino al 30 settembre 2012 la sospensione delle controversie per le quali viene chiesta la definizione.

Le date importanti

02.04.2012: pagamento delle somme dovute in unica soluzione
presentazione della domanda di definizione

30.06.2012: per le liti non definite termina il periodo di sospensione per la presentazione di ricorsi, appelli, costituzioni in giudizio, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, eccetera

30.09.2012: fine del periodo di sospensione per le liti per le quali si è chiesta la definizione

>> L'AUTOTUTELA

Se l'Amministrazione prende atto di aver commesso un errore, può annullare il proprio operato e correggerlo senza necessità di attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama "autotutela".

La competenza a effettuare la correzione è, generalmente, dello stesso ufficio che ha emanato l'atto.

Un atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente.

Quest’ultimo può trasmettere all’ufficio competente una semplice domanda in carta libera, contenente un’esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute.

Nella domanda occorre riportare:

- l’atto di cui si chiede l’annullamento
- i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.

I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l’illegittimità deriva da:

- errore di persona
- evidente errore logico o di calcolo
- errore sul presupposto dell’imposta
- doppia imposizione
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti
- mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza)
- sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.

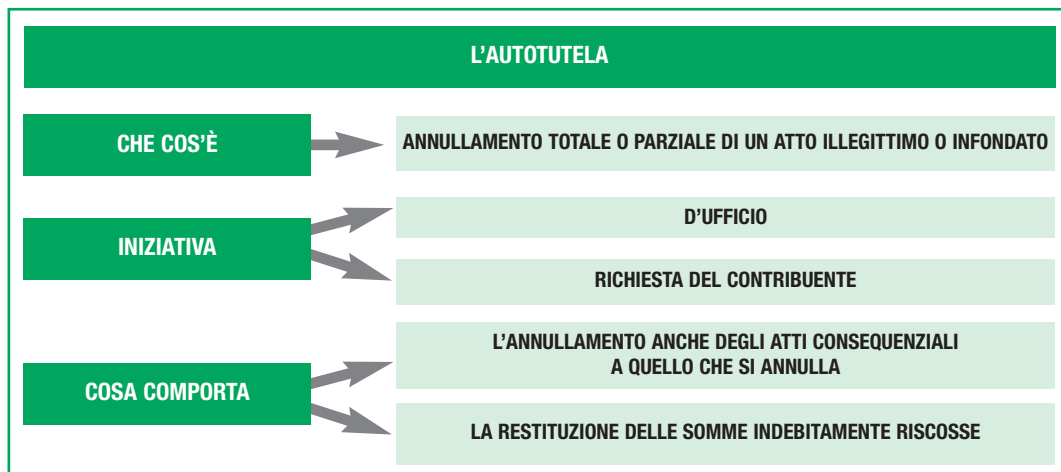
L’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se:

- il giudizio è ancora pendente
- l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere
- il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

L’annullamento comporta, automaticamente, l’annullamento degli atti a esso consequenziali (per esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato implica l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituire le somme riscosse sulla base degli atti annullati.

ATTENZIONE

Poiché l’autotutela è per l’Amministrazione una facoltà discrezionale, la presentazione di un’istanza non sospende i termini per proporre ricorso al giudice tributario. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.



3. IL RICORSO TRIBUTARIO

Se il contribuente ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti (per esempio, un avviso di liquidazione o di accertamento, una cartella di pagamento), può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale per chiederne l'annullamento totale o parziale.

Nel valutare l'opportunità di instaurare un contenzioso tributario, occorre comunque ponderare sia tempi che costi. Infatti, la proposizione di un ricorso comporta, nella maggior parte dei casi, costi aggiuntivi rappresentati dall'obbligo di farsi assistere da un difensore e dal rischio, per chi perde, di essere condannato al pagamento delle spese.

ATTENZIONE

Per gli atti notificati dal 1° aprile 2012 è stato introdotto nel processo tributario il nuovo istituto del “reclamo” (art. 39, comma 9, del decreto legge 98/2011). L'obiettivo è trovare un accordo preventivo con il Fisco ed evitare il ricorso al giudice tributario.

L'istituto del reclamo è obbligatorio per le controversie di **valore non superiore a 20.000 euro**.

La mancata presentazione del reclamo determina, infatti, l'inammissibilità del ricorso presentato, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio.

Nella circolare n. 9/E del 19 marzo 2012 le modalità operative e i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sul tema (si veda anche il capitolo 2 “Come evitare o risolvere le liti fiscali”).

Per tutte le liti tributarie, esistono due gradi di giudizio di merito:

- **in primo grado**, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, si può ricorrere contro gli atti emessi dalle Agenzie delle Entrate, delle Dogane, del Territorio, dagli enti locali e contro le cartelle di pagamento e i provvedimenti emessi dagli Agenti della riscossione
- **in appello**, dinanzi alla Commissione tributaria regionale, si può proporre impugnazione per le sentenze emesse dalle Commissioni tributarie provinciali.

Contro le sentenze della Commissione tributaria regionale è possibile ricorrere alla Corte di cassazione. Dinanzi alla Commissione tributaria centrale, soppressa dalla riforma entrata in vigore il 1° aprile 1996, continuano a essere decisi i giudizi già proposti a quella data, fino a esaurimento delle liti pendenti.

Rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie:

- tutte le controversie relative a **tributi di ogni genere e specie**, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, gli interessi e ogni altro accessorio
- le controversie di natura catastale, come quelle concernenti, ad esempio, l'intestazione, la delimitazione, l'estensione, il “classamento” dei terreni e l'attribuzione della rendita catastale, nonché le controversie attinenti l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Restano escluse dalla giurisdizione tributaria solo le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, se previsto, dell'avviso che precede l'espropriazione forzata.

ATTENZIONE

Tramite una banca dati, il contribuente ha la possibilità di utilizzare una procedura telematica per verificare lo stato di lavorazione del ricorso presentato, conoscere la data fissata per le udienze e la composizione del collegio giudicante.

L'accesso alla banca dati è consentito ai cittadini e ai Comuni per i ricorsi in cui sono parte in causa, nonché ai soggetti abilitati (professionisti, associazioni) al servizio telematico “Entratel”. Per accedere alle informazioni, i cittadini devono essere in possesso degli estremi di identificazione (codice fiscale, password e codice Pin) che consentono l'abilitazione al servizio telematico Fisconline.

>> L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Il processo tributario inizia con la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, da notificare all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto.

Per le domande di rimborso alle quali l'Agenzia delle Entrate non ha dato risposta, il ricorso si può produrre dopo 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

I termini per la proposizione del ricorso sono sospesi nel periodo feriale dal 1^o agosto al 15 settembre. La sospensione non si applica per le controversie relative ad atti di recupero degli aiuti di Stato.

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria cui è diretto
- il ricorrente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato
- il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata
- l'ufficio dell'Agenzia, ente locale o agente della riscossione nei cui confronti il ricorso è proposto
- l'atto impugnato e l'oggetto della domanda
- i motivi.

Se manca o è assolutamente incerta una di queste indicazioni, a eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, il ricorso è inammissibile. Allo stesso modo, il ricorso è inammissibile se manca la sottoscrizione.

Il ricorso deve essere notificato, innanzitutto, all'ufficio che ha emesso l'atto contestato:

- mediante consegna diretta
- per posta, con plico raccomandato senza busta e con l'avviso di ricevimento
- a mezzo notifica di ufficiale giudiziario.

Entro 30 giorni dal giorno in cui notifica il ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, cioè deve depositare o trasmettere alla Commissione tributaria l'originale del ricorso notificato o copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata.

ATTENZIONE

Il ricorso non esenta dal versamento, anche se provvisorio e in alcuni casi parziale, delle somme richieste con l'atto impugnato (ad esempio, per le imposte dirette e per l'Iva è prevista l'iscrizione a ruolo di un terzo degli importi richiesti).

Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione deve essere rimborsato d'ufficio, con i relativi interessi, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.

LA NOTA DI ISCRIZIONE

Con il decreto legge n. 138/2011 è stato introdotto l'obbligo di depositare, all'atto della costituzione in giudizio, la **nota di iscrizione a ruolo**, contenente l'indicazione:

- delle parti
- del difensore che si costituisce
- dell'atto impugnato
- della materia del contendere
- del valore della controversia
- della data di notifica del ricorso.

La nota di iscrizione consente alle Commissioni tributarie di rilasciare a chi si costituisce in giudizio il numero di ruolo assegnato nel registro generale dei ricorsi o nel registro generale degli appelli. I modelli da utilizzare sono pubblicati sul sito internet del dipartimento delle Finanze (www.finanze.it).

IL CONTRIBUTO UNIFICATO

Dal 7 luglio 2011, per i ricorsi principale e incidentale proposti davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, è dovuto il contributo unificato, in sostituzione dell'imposta di bollo. L'estensione dell'applicazione del contributo unificato al processo tributario è stata prevista dall'art. 37, comma 6, del decreto legge n. 98/2011 (che ha modificato il Dpr 30 maggio 2002, n. 115).

L'importo del contributo da versare varia a seconda del valore della lite. A tal fine, le parti hanno l'obbligo di dichiarare nelle conclusioni del ricorso il valore della controversia. Per le liti il cui valore non è determinabile, il contributo è fissato in 120 euro.

Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. Se la controversia riguarda solo l'irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse.

Se nel ricorso manca la dichiarazione del valore della lite, il contributo è pari all'importo maggiore (1.500 euro), poiché il processo si presume di valore superiore a 200.000 euro.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato:

- con il modello F23, utilizzando il codice 941T
- con bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria dello Stato competente per provincia
- presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (es. tabaccai).

La ricevuta del versamento va allegata alla copia del ricorso da depositare presso la segreteria della Commissione tributaria.

Se il pagamento è stato effettuato presso le rivendite di genere di monopolio, occorre apporre il contrassegno nell'apposito spazio della nota di iscrizione a ruolo.

Il contributo unificato è aumentato della metà, se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o la parte non indica il codice fiscale.

GLI IMPORTI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

VALORE DELLA CONTROVERSIA	CONTRIBUTO
fino a 2.582,28 euro	30 euro
oltre 2.582,28 e fino a 5.000 euro	60 euro
oltre 5.000 e fino a 25.000 euro (e liti di valore non determinabile)	120 euro
oltre 25.000 e fino a 75.000 euro	250 euro
oltre 75.000 e fino a 200.000 euro	500 euro
oltre 200.000 euro	1.500 euro

>> ASSISTENZA TECNICA

Per le controversie di valore superiore a 2.582,28 euro, è indispensabile l'assistenza di un difensore abilitato.

Il Presidente della Commissione (o della sezione) può ordinare alla parte di munirsi dell'assistenza tecnica, anche nei casi in cui questa non è obbligatoria.

L'incarico ai difensori deve essere conferito con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o anche in calce o a margine di un atto del processo.

Anche quando non è obbligatoria l'assistenza tecnica, il contribuente deve comunque fare attenzione alla complessità degli adempimenti previsti dalla procedura (il contenzioso tributario è di fatto assimilato al giudizio civile) e al rischio che la vertenza subisca un esito negativo a causa di una loro non esatta applicazione.

>> SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO

La proposizione del ricorso non sospende gli effetti giuridici dell'atto impugnato.

Tuttavia, il ricorrente ha facoltà di chiedere alla Commissione tributaria competente, mediante la proposizione di un'apposita istanza, la sospensione dell'atto, se ritiene che dallo stesso gli possa derivare un danno grave e irreparabile.

La richiesta motivata può essere contenuta nel ricorso o essere presentata con atto separato. In quest'ultimo caso, l'istanza va notificata alle altre parti e depositata, con la prova dell'avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione tributaria.

L'istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato, la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia.

Se la Commissione concede la sospensione, gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Se la sospensione riguarda un atto di recupero di aiuti di Stato, gli effetti cessano dopo 60 giorni, salvo conferma da parte della Commissione, su istanza di parte, per altri 60 giorni.

La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e nei termini che vengono indicati nel provvedimento.

>> ESITO DEL RICORSO E APPLICAZIONE DELLA SENTENZA

La controversia è trattata, di norma, in "camera di consiglio" (senza la presenza delle parti). Se una delle parti vuole che il ricorso sia discusso in udienza pubblica, deve farne richiesta alla Commissione con istanza da depositare in segreteria e da notificare alle altre parti costituite nei 10 giorni liberi prima della data di trattazione. L'istanza di pubblica udienza può anche essere proposta contestualmente al ricorso o ad altri atti processuali.

Il ricorso è sempre discusso in pubblica udienza, invece, se concerne un atto di recupero di aiuti di Stato.

La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione tributaria entro 30 giorni dalla data della deliberazione e il dispositivo della sentenza viene comunicato dalla segreteria della Commissione alle parti costituite entro 10 giorni dal deposito.

Alla notifica della sentenza, invece, provvedono le parti (sarà la parte che vi ha interesse a notificare la sentenza alle altre).

La parte che ha provveduto alla notifica della sentenza, nei successivi 30 giorni dovrà depositarne l'originale o copia autentica presso la segreteria della Commissione.

Quando si giunge alla sentenza definitiva del processo tributario, e la stessa si pronuncia a favore del contribuente, l'ufficio deve attivarsi tempestivamente, nei termini previsti per eseguire gli obblighi stabiliti dalla sentenza stessa. In mancanza di un termine, entro 30 giorni dalla messa in mora mediante ufficiale giudiziario.

Se l'ufficio non ottempera a quanto stabilito, il contribuente può presentare un ulteriore ricorso per chiedere l'esecuzione della sentenza (giudizio di ottemperanza). Il ricorso va presentato al presidente della Commissione che ha emesso la sentenza passata in giudicato e di cui si chiede l'ottemperanza.

Con la sentenza che definisce il giudizio, la Commissione tributaria decide anche l'ammontare delle spese processuali a carico della parte soccombente. In casi particolari, la Commissione tributaria può decidere di compensare le spese tra le parti del giudizio.

PAGAMENTO DEL TRIBUTO IN PENDENZA DI GIUDIZIO

Se l'esito del ricorso non è favorevole al ricorrente, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto del giudizio, le somme dovute con i relativi interessi devono essere pagate come indicato nel seguente prospetto.

LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO E DELLE SANZIONI DURANTE LE FASI DEL RICORSO

QUANDO	IN CASO DI	QUANTO
dopo la notifica dell'accertamento	imposte dirette, Iva, imposta di registro	per un terzo della maggiore imposta
	sanzioni	nessun importo
dopo la decisione della Commissione tributaria provinciale*	sentenza sfavorevole al contribuente	per i due terzi**
	sentenza parzialmente sfavorevole al contribuente	per l'ammontare risultante dalla decisione (e comunque non oltre i due terzi)**
dopo la decisione della Commissione tributaria regionale*	sentenza sfavorevole al contribuente	per il residuo ammontare indicato nella sentenza***

* Lo stesso trattamento si applica alle sanzioni.

** Gli importi devono essere diminuiti di quanto già corrisposto.

*** Le stesse disposizioni relative alle sentenze delle Commissioni tributarie regionali si applicano alle decisioni della Commissione tributaria centrale

>> IL RICORSO IN APPELLO

La sentenza della Commissione provinciale può essere appellata alla Commissione regionale competente. Il termine per impugnare la sentenza della Commissione tributaria provinciale è di 60 giorni, decorrente dalla notifica ad opera di una parte.

Se la sentenza della Commissione tributaria provinciale non è stata notificata, il termine per proporre appello è più lungo (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza). Trova sempre applicazione la sospensione dei termini feriali (dal 1° agosto al 15 settembre).

Il ricorso in appello è proposto (nelle stesse forme del ricorso alla Commissione tributaria provinciale) nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato, entro 30 giorni dalla proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria regionale adita.

Nel caso sia stato impugnato un atto di recupero degli aiuti di Stato, tutti i termini del giudizio di appello, a eccezione di quello stabilito per la proposizione dell'appello stesso, sono ridotti alla metà.

Inoltre, se il ricorso non è notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Il termine coincide con quello previsto per la costituzione in giudizio, cioè entro 30 giorni dalla data di proposizione dell'appello.

>> IL RICORSO IN CASSAZIONE

Le sentenze pronunciate in grado d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassazione solo per i seguenti motivi:

- motivi attinenti alla giurisdizione
- violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza
- violazione o falsa applicazione di norme di diritto
- nullità della sentenza o del procedimento
- omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

ATTENZIONE

Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale.

note

[illegible]

note

[illegible]

note

[illegible]



L'Annuario del contribuente 2012
è pubblicato dall'Agenzia delle Entrate
Settore Comunicazione

Ufficio Comunicazione Multimediale e Internet in collaborazione con l'Ufficio Riviste Online

Capo Settore
Capo Ufficio
Coordinatore editoriale

Antonella Gorret
Gualtiero Esposito
Paolo Calderone

Redazione
Progetto grafico
Stampa

a cura dell'Ufficio Comunicazione Multimediale e Internet
Stazione Grafica - Agenzia delle Entrate
Arti Grafiche Amilcare Pizzi S.p.A.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:
www.agenziaentrate.gov.it

Aggiornato
al 30 aprile 2012

